



Città di Medicina

Provincia di Bologna

Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)

Tel 0516979111 – Fax 0516979222

www.comune.medicina.bo.it

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

REGOLAMENTO D'IGIENE, DI TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

- **Disposizioni generali**
- **Sanità pubblica**
- **Funzioni sanitarie e assimilate, igiene degli alimenti e bevande**
- **Igiene edilizia e degli ambienti confinati ad uso civile, industriale, collettivo e speciale**
- **Igiene dell'ambiente fisico di vita**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 67 del 16/5/2011 immediatamente eseguibile

INDICE

TITOLO I Disposizioni generali

- art. 1 Oggetto e finalità
- art. 2 Ruolo e competenze del Comune
- art. 3 Ruolo e competenze di altri soggetti pubblici e privati
- art. 4 Principi e criteri del regolamento
- art. 5 Relazione del regolamento con la normativa nazionale e regionale
- art. 6 Regolamentazione ed esecuzione delle procedure nelle materie disciplinate dal regolamento
- art. 7 Sistema delle deroghe
- art. 8 Sanzioni
- art. 9 Raccolta ed elaborazione dati
- art.10 Rapporti con l'utenza

TITOLO II Sanità Pubblica, funzioni sanitarie e assimilate, igiene degli alimenti e bevande

Capo I Prevenzione dei fenomeni morbosi e profilassi delle malattie infettive

Sezione I – Attività di prevenzione delle malattie infettive e parassitarie

- art. 11 Ruolo del Comune e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale
- art. 12 Obbligo di segnalazione delle malattie infettive

Sezione II – Disinfezione e disinfestazione

- art. 13 Competenze del Comune
- art. 14 Competenze dell'Azienda USL
- art. 15 Obbligo di sanificazione, disinfezione e disinfestazione
- art. 16 Cautele nei trattamenti
- art. 17 Protezione degli addetti alle operazioni di bonifica
- art. 18 Vigilanza
- art. 19 Oneri del proprietario
- art. 20 Misure di lotta agli animali nocivi e molesti
- art. 21 Lotta contro la zanzara tigre
- art. 22 Misure contro la proliferazione di piccioni e di altri volatili

Sezione III – Vaccinazioni

- art. 23 Obbligo dei medici di denuncia delle vaccinazioni eseguite
- art. 24 Certificazione vaccinale per l'ammissione scolastica

Sezione IV – Profilassi della rabbia

- art. 25 Misure di profilassi antirabbica – Detenzione di cani o animali morsicatori

Sezione V – Sanzioni

- art. 25 bis Sanzioni

Capo II
Funzioni sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali

Sezione I – Esercizio delle professioni sanitarie

- art. 26 Disposizioni generali sulle attività sanitarie

Sezione II – Strutture sanitarie mediche, odontoiatriche e di altre professioni sanitarie soggette ad autorizzazione.

- art. 27 Competenze del Comune
- art. 28 Competenze dell’Azienda USL
- art. 29 Requisiti strutturali e funzionali
- art. 30 Direzione sanitaria
- art. 31 Domanda di autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie

Sezione III – Stabilimenti termali

- art. 32 Competenze del Comune
- art. 33 Prestazioni e definizioni
- art. 34 Vigilanza
- art. 35 Domanda di autorizzazione all’apertura e al funzionamento di stabilimenti termali
- art. 35 bis Requisiti degli stabilimenti termali

Sezione IV – Strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali soggette ad autorizzazione.

- art. 36 Definizione ed ambito di applicazione
- art. 37 Competenze del Comune
- art. 38 Competenze dell’Azienda USL
- art. 39 Requisiti strutturali e funzionali
- art. 40 Coordinatore responsabile e Responsabile delle attività sanitarie
- art. 41 Domanda di autorizzazione al funzionamento di strutture socio-sanitarie e socio assistenziali e comunicazioni di avvio di attività

Sezione V – Studi professionali medici e non medici

- art. 42 Studi professionali medici
- art. 43 Comunicazione di inizio attività degli studi medici
- art. 44 Requisiti degli studi professionali medici
- art. 45 Studi professionali di altre professioni sanitarie
- art. 46 Comunicazione di inizio attività degli studi professionali di altre professioni sanitarie non mediche
- art. 47 Requisiti degli studi professionali di altre professioni sanitarie non mediche
- art. 48 Attività in forma di impresa e di volontariato di altre professioni sanitarie
- art. 49 Comunicazione di inizio attività al funzionamento di attività in forma di impresa e di volontariato di altre professioni sanitarie
- art. 50 Requisiti delle attività in forma d’impresa e di volontariato di altre professioni sanitarie
- art. 51 Esercizio dell’arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico
- art. 52 Esercizio dell’arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico
- art. 53 Divieto dell’esercizio delle professioni sanitarie nelle farmacie

Sezione VI – Trasporto infermi e infortunati

- art. 54 Trasporto infermi e infortunati
- art. 55 Domanda di autorizzazione all’esercizio del trasporto infermi e soccorso
- art. 56 Classificazione e caratteristiche tecniche degli autoveicoli

- art. 57 Requisiti dei locali di sosta e partenza degli autoveicoli
- art. 58 Requisiti organizzativi e di personale

Sezione VII – Farmacie

- art. 59 Competenze del Comune
- art. 60 Competenze di organi esterni al Comune
- art. 61 Vigilanza
- art. 62 Requisiti delle farmacie
- art. 62 bis Requisiti delle parafarmacie
- art. 63 Laboratorio galenico
- art. 64 Autodiagnostica rapida presso le farmacie
- art. 65 Accettazione campioni biologici per analisi
- art. 66 Stupefacenti e sostanze psicotrope

Sezione VIII- Distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano e dei gas medicinali

- art. 67 Competenze del Comune
- art. 68 Soggetti tenuti all'obbligo di autorizzazione
- art. 69 Requisiti dei locali
- art. 70 Vigilanza
- art. 71 Sanzioni

Sezione IX – Trasporto medicinali

- art. 72 Trasporto medicinali

Sezione X – Medicinali veterinari

- art. 73 Distribuzione di medicinali veterinari
- art. 74 Requisiti delle strutture
- art. 75 Detenzione di scorte di medicinali veterinari
- art. 76 Vigilanza

Sezione XI – Ambulatori e strutture veterinarie

- art. 77 Classificazione delle strutture sanitarie e veterinarie
- art. 78 Procedure per l'autorizzazione
- art. 79 Distribuzione di prodotti per animali – Pet corner
- art. 80 Definizione e classificazione di autoambulanza veterinaria
- art. 81 Caratteristiche delle autoambulanze veterinarie
- art. 82 Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto animali infermi o infortunati

Sezione XII- Erboristerie

- art. 83 Inizio attività
- art. 84 Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di erborista
- art. 85 Requisiti dei locali

Sezione XIII- Pubblicità sanitaria

- art. 86 Pubblicità sanitaria
- art. 87 Pubblicità sanitaria dell'attività termale
- art. 88 Altri trattamenti sulla persona
- art. 89 Attività finalizzate all'estetica

Sezione XIV - Sanzioni

- art. 90 Sanzioni

Capo III
Igiene degli alimenti e delle bevande

Sezione I – Disposizioni generali

- art. 91 Definizioni
- art. 92 Prevenzione, vigilanza, informazione
- art. 93 Campioni ufficiali e campioni conoscitivi
- art. 94 Provvedimenti dell’Autorità sanitaria
- art. 95 Il sequestro amministrativo dell’Autorità sanitaria
- art. 96 Attestato di formazione per gli operatori del settore alimentare
- art. 97 Parere sanitario preventivo su progetto
- art. 98 Igiene dei locali, delle attrezzature, e requisiti generali per la conduzione degli esercizi di produzione, deposito, vendita, somministrazione di alimenti e bevande, nonché rivendite di generi alimentari
- art. 99 Cani e gatti e altri animali di affezione
- art. 100 Esibizione dei titoli abilitativi

Sezione II – Registrazione delle attività del settore alimentare ai sensi del Reg. CE 852/2004

- art. 101 Registrazione delle attività del settore alimentare

Sezione III – Requisiti per l’attività di produzione, somministrazione e deposito all’ingrosso.

- art. 102 Requisiti per centri di produzione pasti
- art. 103 Requisiti igienico sanitari per attività di somministrazione pasti provenienti da laboratori di produzione esterni
- art. 104 Requisiti igienico sanitari per l’attività di catering
- art.105 Requisiti degli stabilimenti e laboratori artigianali di produzione e/o confezionamento
- art. 106 Gelati
- art. 107 Requisiti comuni degli esercizi di ristorazione
- art. 108 Requisiti igienico-sanitari degli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti con manipolazioni limitate
- art. 109 Requisiti igienici per attività di pizzeria
- art. 110 Requisiti igienico sanitari degli esercizi di bar
- art. 111 Somministrazione di alimenti e bevande in locali non aperti al pubblico (circoli)
- art. 112 Requisiti per la somministrazione in pertinenze esterne ai pubblici esercizi
- art. 113 Congelamento di alimenti presso pubblici esercizi e laboratori artigianali
- art. 114 Produzione di pasticceria annessa ad attività di panificazione
- art. 115 Requisiti igienico sanitari per l’attività di vendita di generi alimentari
- art. 116 Prodotti ortofrutticoli
- art. 117 Granaglie ad uso alimentare
- art. 118 Funghi e tartufi

Sezione IV – Distributori automatici di alimenti e bevande

- art. 119 Distributori automatici e semiautomatici per sostanze alimentari
- art. 120 Requisiti igienico sanitari per distributori automatici e semiautomatici per sostanze alimentari

Sezione V – Mezzi e contenitori adibiti al trasporto di generi alimentari – Commercio su aree pubbliche e vendita itinerante.

- art. 121 Registrazione attività relativa al trasporto di sostanze alimentari
- art. 122 Unità mobili, mezzi di trasporto e/o banchi con preparazione, trasformazione e cottura di alimenti per la vendita su aree pubbliche
- art. 123 Commercio su aree pubbliche di generi alimentari confezionati
- art. 124 Requisiti igienici delle unità mobili, dei mezzi di trasporto e/o banchi di preparazione e vendita di alimenti su aree pubbliche
- art. 125 Commercio su aree pubbliche di generi alimentari in forma itinerante
- art. 126 Consegna prodotti alimentari a domicilio

Sezione VI – Chioschi

- art. 127 Requisiti igienico sanitari per l'attività di produzione e vendita di piadina e similari
- art. 128 Chioschi per la somministrazione di cocomeri o altra tipologia di frutta

Sezione VII – Fiere, feste ed altre pubbliche manifestazioni

- art. 129 Fiere, feste ed altre pubbliche manifestazioni
- art. 130 Requisiti per fiere, feste ed altre pubbliche manifestazioni
- art. 131 Somministrazione temporanea di alimenti e bevande in scuole e collettività
- art. 132 Inaugurazione di negozi e/o presentazioni a scopo promozionale con semplice somministrazione e/o distribuzione di alimenti

Sezione VIII – Cantine vinicole

- art. 133 Cantine di produzione vinicola e/o deposito di vini e mosti
- art. 134 Attività di degustazione
- art. 135 Deroghe per cantine vinicole a capacità limitata ubicate in edifici rurali preesistenti

Sezione IX – Attività rurali

- art. 136 Agriturismo
- art. 137 Requisiti strutturali per i locali destinati a ristorazione agrituristica
- art. 138 Produttori agricoli

Sezione X – Norme finali

- art. 139 Norme transitorie e deroghe
- art. 140 Violazioni

TITOLO III

Igiene edilizia e degli ambienti confinati ad uso civile, industriale, collettivo e speciale

Capo I

Norme generali per le costruzioni

- art. 141 – Certificazione della salubrità degli alloggi
- art. 141 bis – Provvedimenti a seguito di verifiche sulla salubrità degli alloggi
- art. 142 – Dichiarazione di alloggio inabitabile
- art. 143 – Misure igieniche nei cantieri edili
- art. 144 – Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto

Allegato I

Capo II
Prescrizioni igienico edilizie di ordine generale per gli alloggi

- Art. 144 bis – Condizioni e salubrità del terreno
- Art. 145 – Ampiezza dei cortili interni
- Art. 146 – Pozzi di luce e chiostrine
- Art. 147 – Pavimento dei cortili
- Art. 148 – Igiene dei passaggi e spazi privati
- Art. 149 – Umidità interna
- Art. 150 – Misure contro la penetrazione dei ratti e dei volatili negli edifici
- Art. 151 – Marciapiede
- Art. 152 – Ringhiere e parapetti
- Art. 153 – Canali di gronda
- Art. 154 – Conduttori di scarico dei servizi igienici e dei lavelli
- Art. 155 – Approvvigionamento di acqua potabile

Capo III
Requisiti igienici degli alloggi

- Art. 156 – Campo di applicazione
- Art. 157 – Classificazione dei locali adibiti ad abitazione privata
- Art. 158 – Dimensioni e caratteristiche dei locali di abitazione
- Art. 159 – Manutenzione e pulizia dei locali di abitazione
- Art. 160 – Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta
- Art. 160 bis – Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta nei locali sottotetto esistenti e condizione di aerazione
- Art. 161 – Superficie illuminante utile: condizioni e metodi di verifica
- Art. 162 – Superficie illuminante utile in presenza di ostacoli e sporgenze esterne
- Art. 162 bis - Deroghe all'illuminazione e ventilazione
- Art. 163 – Requisiti delle finestre - oscurabilità
- Art. 164 – Illuminazione artificiale
- Art. 165 – Illuminazione notturna esterna
- Art. 166 – Superficie apribile e ricambio minimo d'aria
- Art. 167 – Locali accessori: superficie apribile minima per il ricambio di aria, ventilazione forzata
- Art. 168 – Canne di ventilazione: definizione
- Art. 169 – Canna fumaria: definizione
- Art. 170 – Canna di esalazione: definizione
- Art. 171 – Installazione apparecchi e combustione
- Art. 172 – Installazione apparecchi a combustione
- Art. 173 – Allontanamento degli aeriformi: prodotti della combustione, odori o fumi prodotti dalla cottura
- Art. 174 – Comignoli: tipi, altezze, ubicazioni
- Art. 175 – Riscaldamento e impianti termici
- Art. 176 – Condizionamento: caratteristiche degli impianti
- Art. 177 – Umidità per condensa

- Art. 178 – Impianto elettrico
- Art. 179 – Installazione di bombole di gas liquefatti
- Art. 180 – Impianto di ascensore
- Art. 181 – Scale
- Art. 182 – Soppalchi
- Art. 183 – Locali a piano terreno
- Art. 184 – Piani seminterrati

Capo IV

Case rurali, pertinenze e stalle

- art. 185 – Case coloniche e costruzioni accessorie
- art. 186 – Stalle per allevamento e ricoveri per gli animali
- art. 186 bis – Letamai
- art. 186 ter – Porcili, pollai e ricoveri di animali in genere di allevamento domestico
- art. 186 quater – Distanze dalle concimaie e pozzi neri dalle case
- art. 187 – Cessazione attività allevamenti animali
- art. 187 bis – Abbeveratoi, lavanderie, vasche per la lavatura e il rinfrescamento degli ortaggi
- art. 187 ter - Aziende condotte in economie
- art. 187 quater - Manutenzione delle case coloniche, difesa dagli insetti nocivi

Capo V

Edifici adibiti ad attività lavorative

- art. 188 – Campo di applicazione
- art. 189 – Classificazione dei locali
- art. 190 – Altezza dei locali
- art. 191 – Superficie dei locali
- art. 192 – Locali interrati e seminterrati
- art. 193 – Uscite
- art. 194 – Soppalchi
- art. 195 – Scale e parapetti
- art. 196 – Barriere architettoniche
- art. 197 – Dotazione e caratteristiche dei servizi igienico-assistenziali
- art. 198 – Isolamento termico, riscaldamento, aerazione
- art. 198 bis – Aerazione, illuminazione e servizi in particolari tipologie di edifici
- art. 199 – Illuminazione naturale
- art. 200 – Illuminazione artificiale
- art. 200 bis – Deroghe

Capo VI
Difesa dagli agenti nocivi

- art. 201 – Inquinamenti aerei: polveri, fumi, nebbie, gas e vapori
- art. 202 – Rumore
- art. 203 – Vibrazioni
- art. 204 – Alte temperature

Capo VII
Edilizia speciale e norme di esercizio

- art. 205 – Alberghi e simili
- art. 206 – Abitazioni collettive
- art. 207 – Scuole
- art. 208 – Norme igieniche di ordine generale. Disinfezione animale
- art. 209 – Palestre
- art. 210 – Alberghi diurni – saune e simili
- art. 211 – Lavanderie
- art. 212 – Autorimesse – requisiti igienici
- art. 213 – Locali accessori ed impianti delle Autorimesse
- art. 214 – Caseifici e burrifici
- art. 215 – Piscine
- art. 216 – Caratteristiche della vasca
- art. 217 – Acqua di alimentazione
- art. 218 – Alimentazione della piscina
- art. 219 – Depurazione, riciclo, afflusso e ricambi d'acqua
- art. 220 – Caratteristiche delle canalette di sfioro
- art. 221 – Accesso in vasca
- art. 222 – Uso della cuffia
- art. 223 – Temperatura dell'acqua e dell'ambiente
- art. 224 – Capienza della vasca
- art. 225 – Tipi di spogliatoi
- art. 226 – Caratteristiche dello spogliatoio a rotazione
- art. 227 – Corsie – corridoio
- art. 228 – Rientro del bagnante dalla vasca
- art. 229 – Proporzionamento delle docce e dei WC
- art. 230 – Caratteristiche delle zone docce e dei WC
- art. 231 – Aerazione e illuminazione di servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi
- art. 232 – Insonorizzazione
- art. 233 – Obblighi del gestore
- art. 234 – Zone riservate ai tuffi
- art. 235 – Pronto soccorso
- art. 236 – Piscina con accesso agli spettatori
- art. 237 – Deposito materiale

Capo VIII
Sanzioni

- Art. 237bis – Sanzioni

TITOLO IV
Igiene dell'ambiente fisico di vita

- art. 238 – Acque meteoriche
- art. 239 – Pulizia del suolo
- art. 240 – Detenzione di rifiuti putrescibili – divieto di canne di caduta
- art. 241 – Pulizia indumenti, tappeti e stenditoi di biancheria
- art. 242 – Protezione di materiali trasportati da autocarri
- art. 243 – Locali di deposito e vendita – mezzi di trasporto
- art. 244 – Modalità d'uso
- art. 245 – Allevamenti di animali nei centri abitati
- art. 245 bis – Sanzioni

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Con il presente Regolamento di igiene, di tutela della salute e dell'ambiente, di seguito denominato "Regolamento", sono disciplinate le competenze spettanti al Comune ed agli altri soggetti operanti in materia, al fine di assicurare ai cittadini ed alla collettività condizioni di trasparenza nell'azione degli apparati pubblici, di promuovere il benessere della persona e della comunità e di tutelare l'ambiente di vita da fattori nocivi per la salute.
2. Il regolamento definisce altresì i principi di riferimento, le modalità ed i requisiti nell'ambito dei quali le attività regolamentate dal titolo II vengono svolte nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, individuando ed applicando a tal fine gli strumenti di semplificazione previsti dalla normativa vigente e rendendoli pertanto pienamente conoscibili ai fini della loro utilizzazione da parte di tutti i soggetti di volta in volta interessati all'applicazione delle disposizioni del regolamento.

Art. 2
(Ruolo e competenze del Comune)

1. Il Comune è titolare di tutte le funzioni ed i compiti in materia di tutela della salute e dell'ambiente che gli siano stati conferiti, attribuiti o delegati dalla legislazione nazionale o regionale o che comunque non siano espressamente attribuiti o riservati ad altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Comune, quale ente rappresentativo della collettività ed autorità sanitaria locale interviene per tutelare la salute individuale e collettiva e per salvaguardare l'ambiente, al fine di assicurare, nel contesto territoriale di riferimento, la promozione e la conservazione di condizioni igienico sanitarie rispettose del benessere della collettività. Per un ottimale ed efficace esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso spettanti, il Comune attua, nelle materie del regolamento, le opportune forme di cooperazione con altri livelli e soggetti istituzionali.
3. Fatte salve le diverse disposizioni speciali, nelle materie disciplinate dal regolamento, il Comune ed i suoi organi esercitano le attribuzioni spettanti tramite l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, anche di tipo autorizzativo, concessivo, prescrittivo, repressivo, sanzionatorio o cautelare, che presentino efficacia esterna e siano volti ad incidere sulle posizioni giuridiche dei destinatari. Spetta inoltre al Comune l'emanazione delle ordinanze, anche di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al territorio comunale in materia di igiene e sanità pubblica, polizia veterinaria e tutela ambientale.
4. Il Comune ed i suoi organi sono sostenuti e supportati, in relazione all'esercizio dei loro compiti e funzioni, dai soggetti pubblici specializzati di cui all'articolo 3.

Art. 3
(Ruolo e competenze di altri soggetti pubblici e privati)

1. In relazione alle funzioni ed ai compiti spettanti al Comune ai sensi del regolamento, l'Azienda USL competente e l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente intervengono

nell'ambito dell'iniziativa e dell'istruttoria preordinate all'emanazione dei provvedimenti con compiti propulsivi, consultivi, di studio e di ricerca, di informazione, di indagine e di vigilanza materiale.

2. Ai fini del comma 1, l'Azienda USL e l'Arpa, quali strutture tecniche di supporto, esercitano le proprie attività a favore del Comune secondo quanto puntualmente definito nelle disposizioni del titolo II ed in particolare mediante la formulazione di richieste e proposte, il rilascio di pareri, le verifiche, gli accertamenti, le valutazioni tecniche, i sopralluoghi, le ispezioni e tutte le altre attività materiali strumentalmente necessarie, connesse e preparatorie all'adozione dei provvedimenti da parte del Comune. Le strutture tecniche di supporto svolgono inoltre le attività di vigilanza e controllo riferendone l'esito al Comune sull'osservanza delle norme regolamentari e l'esecuzione ed il pieno rispetto dei provvedimenti comunali.
3. Le strutture tecniche di supporto, nelle materie disciplinate dal regolamento, provvedono altresì all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e provvedono ad applicare, se del caso, le relative sanzioni.
4. Le relazioni tra il Comune e le strutture tecniche possono essere definite nell'ambito di appositi protocolli d'intesa aventi ad oggetto in particolare la specificazione delle modalità di esercizio dei rispettivi compiti, le loro interrelazioni funzionali, i tempi e gli obblighi informativi delle parti.
5. Il Comune favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, l'attribuzione e l'autoresponsabilizzazione di compiti e funzioni da parte dei cittadini singoli ed associati, secondo modalità idonee ad assicurarne un efficace coordinamento con le politiche, le funzioni ed i compiti istituzionali.

Art. 4

(Principi e criteri del regolamento)

1. Le norme del regolamento ed in particolare le disposizioni del titolo II si ispirano ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e della proporzionalità dell'azione amministrativa e sono basate sui criteri disponibili di evidenza scientifica coerenti ed adeguati con il progresso scientifico-tecnologico.
2. Le azioni poste in essere dal Comune e dagli altri organismi di cui all'articolo 3 nell'esercizio delle loro funzioni di amministrazione, tutela, prevenzione e vigilanza sono svolte secondo criteri di semplificazione delle procedure, auto-responsabilizzazione e partecipazione dei soggetti di volta in volta interessati.

Art. 5

(Relazioni del regolamento con la normativa nazionale e regionale)

1. Nelle materie di seguito disciplinate, le disposizioni del regolamento che attengono all'organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni del Comune prevalgono sulle norme nazionali e regionali che dispongano diversamente. Per tutto quanto non previsto nel regolamento si applica la normativa nazionale e regionale vigente. Le norme nazionali e regionali che entrino in vigore in data successiva all'approvazione del regolamento e che attengano ai requisiti di esercizio delle attività o comunque ad ambiti non disponibili da parte regolamento medesimo prevalgono sulle disposizioni di quest'ultimo.

Art. 6

(Regolamentazione ed esecuzione delle procedure nelle materie disciplinate dal regolamento)

1. Le procedure da osservarsi per l'emanazione di atti o provvedimenti disposti dal presente Regolamento trovano definizione nei regolamenti dell'Ente o, se necessario, in separati atti adottati attraverso protocolli interni e resi pubblici agli interessati.

Art. 7

(Sistema delle deroghe)

1. Possono essere ammesse deroghe alle norme del presente Regolamento, nei casi e nei limiti di volta in volta disciplinati nel titolo II. La deroga è concessa o negata dal Comune sentito il parere obbligatorio, ma non vincolante, dell'Azienda USL o dell'Arpa, secondo le rispettive competenze.
2. In via generale, la deroga può essere motivata da ostacoli strutturali o funzionali da rendere necessarie soluzioni alternative a quelle del regolamento con accorgimenti tecnici in grado comunque di assicurare esiti prestazionali conformi ai principi della sicurezza e della tutela della salute e dell'igiene pubblica.

Art. 8

(Sanzioni)

1. Fatte salve le disposizioni previste dalle norme vigenti, le disposizioni dei titoli e/o dei capi successivi individuano, per ciascun ambito di regolamentazione, l'importo minimo e massimo delle sanzioni da applicare in caso di violazione delle norme contenute nel regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 della l.r. 6/2004.
2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della l.r. 28 aprile 1984, n. 21. I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza di ordinanza-ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura ridotta, sono devoluti secondo le rispettive competenze alla Regione o agli altri enti cui spetta la irrogazione della sanzione. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da infrazioni a norme igienico-sanitarie spettano alle Unità sanitarie locali.

Art. 9

(Raccolta ed elaborazione dati)

1. Nelle materie disciplinate dal presente Regolamento, spetta alle strutture tecniche di supporto di cui all'art.3, raccogliere ed elaborare dati, nonché promuovere ed espletare indagini epidemiologiche e di valutazione dello stato ambientale e sanitario della popolazione nelle materie di competenza, anche ai fini della determinazione delle mappe territoriali di rischio.
2. Le risultanze delle attività di cui al comma precedente sono trasmesse periodicamente al Comune, secondo le modalità, le condizioni ed i tempi stabiliti di comune accordo.

Art. 10

(Rapporti con l'utenza)

1. I cittadini, in caso di inconvenienti igienici o di altre problematiche connesse alle materie disciplinate dal presente Regolamento, si rivolgono al Comune al fine di inoltrare domande, richieste di intervento e verifica, segnalazioni. Il Comune assicura a tal fine modalità organizzative ed individua i termini nell'ambito dei quali è tenuto ad attivare gli interventi necessari ed efficaci nei confronti dei cittadini e della collettività, provvedendo in particolare:
 - a) ad attivare i procedimenti di verifica, avvalendosi delle strutture tecniche di supporto;
 - b) ad adottare i provvedimenti amministrativi necessari;
 - c) ad esercitare la vigilanza sull'osservanza dei provvedimenti adottati;
 - d) ad informare i soggetti richiedenti od autori delle segnalazioni sull'esito degli accertamenti e sugli eventuali provvedimenti adottati.

2. Nel caso di situazioni di emergenza sanitaria o ambientale o comunque caratterizzate da urgenza, è in facoltà dei cittadini rivolgersi direttamente alle strutture tecniche di cui all'articolo 3, che a loro volta sono tenute ad informare tempestivamente il Comune, proponendo gli accertamenti e l'adozione delle misure necessarie.

3. Il Comune e le strutture tecniche di supporto di cui all'art.3 assicurano in accordo adeguata informazione ai cittadini ed alla collettività in merito alle competenze ed alle responsabilità delle rispettive strutture operative e tecniche. I medesimi enti provvedono altresì alla più ampia diffusione dei progetti e delle azioni svolte anche congiuntamente nell'ambito della prevenzione e della tutela della salute, secondo criteri di trasparenza e partecipazione.

4. I rapporti tra il Comune ed i cittadini nell'ambito dei procedimenti amministrativi finalizzati all'emanazione di provvedimenti previsti dal presente Regolamento e l'accesso ai dati ed alle fasi delle azioni poste in essere o comunque concernenti la tutela dell'igiene e della salute pubblica, restano disciplinati, salvo diversa disposizione, dalla normativa comunale, regionale o nazionale vigente.

Titolo II

Sanità pubblica, funzioni sanitarie e assimilate, igiene degli alimenti e bevande

CAPO I

Prevenzione di fenomeni morbosi e profilassi delle malattie infettive

Sezione I

(Attività di prevenzione delle malattie infettive e parassitarie)

Art. 11

(Ruolo del Comune e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale)

1. In caso di malattia infettiva contagiosa, sospetta o accertata, quando il soggetto interessato rifiuta l'accertamento e/o il trattamento, comprese le misure contumaciali, determinando una situazione di rischio per la salute della collettività, l'Azienda USL propone al Sindaco l'accertamento sanitario obbligatorio o il trattamento sanitario obbligatorio per l'adozione di specifico atto.
2. Il Comune, sentita l'Azienda USL, può dettare una disciplina integrativa delle norme statali e regionali e dei principi generali in materia di adozione di misure di prevenzione per esigenze di sanità pubblica nei confronti dei soggetti affetti da alcune malattie infettive e dei loro conviventi e contatti.
3. Spetta all'Azienda USL provvedere alla profilassi delle malattie infettive e diffuse attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza e la diffusione, comunicando al Sindaco i provvedimenti contumaciali nei casi individuati dalla disciplina integrativa di cui all'art. 11, comma 2, nonché in tutti i casi di malattia infettiva che creino o possano creare particolare rischio per la collettività.
4. A tal fine, all'Azienda USL sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) raccogliere le denunce obbligatorie di malattie infettive;
 - b) provvedere ad eseguire l'inchiesta epidemiologica e adottare direttamente e tempestivamente tutte le misure necessarie per prevenirne la diffusione;
 - c) fornire alle persone conviventi e ai contatti le informazioni e le istruzioni del caso;
 - d) provvedere, ove necessario, alla contumacia o all'isolamento a domicilio o in ambiente ospedaliero secondo le disposizioni richiamate dalle norme contumaciali nazionali o regionali.

Art. 12

(Obbligo di segnalazione delle malattie infettive)

1. I dirigenti di Istituti scolastici pubblici e privati, ai titolari di attività lavorative, sanitarie e socio-assistenziali, ricettive e ricreative o di altre strutture, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Azienda USL e il Comune nel caso in cui siano venuti a conoscenza o ci sia il sospetto di un caso di malattia infettiva nelle rispettive comunità.

Sezione II
(Disinfezione e disinfestazione)

Art. 13
(Competenze del Comune)

1. Il Comune assicura direttamente l'esecuzione delle operazioni di bonifica rispetto a agenti infettanti e infestanti (disinfezione, disinfestazione intesa quale lotta agli insetti ed artropodi, e derattizzazione) quando interessano aree pubbliche o aperte al pubblico. Nei restanti casi gli interventi di bonifica competono alle proprietà delle aree e degli immobili o a chi ne ha l'effettivo uso, comprese le pubbliche amministrazioni che ne hanno la titolarità. Per ragioni di salute pubblica, il Comune ha facoltà di ordinare interventi di bonifica.
2. In caso di inosservanza di un'ordinanza di bonifica, il Comune provvede direttamente, anche avvalendosi di ditte specializzate, agli interventi necessari, ponendo a carico degli inadempienti tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione degli stessi. Resta salva e impregiudicata l'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza dell'ordinanza.

Art. 14
(Competenze dell'Azienda USL)

1. E' di competenza dell'Azienda USL la vigilanza sulle operazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione da chiunque eseguite.
2. Qualora l'Azienda USL ravvisi la necessità, per ragioni di salute pubblica, di un intervento di disinfestazione, disinfezione o derattizzazione in una struttura pubblica o privata, ne dà comunicazione al Sindaco o ai proprietari o ai rappresentanti legali e questi provvedono direttamente agli interventi indicati, avvalendosi di personale specializzato operante sotto la vigilanza dell'Azienda USL.
3. Nel caso in cui le persone tenute a intervenire non adempiano alla prescrizione dell'Azienda USL, questa propone al Comune l'adozione di apposita ordinanza a carico del proprietario o del rappresentante legale della struttura.
4. Ogni qualvolta lo ritenga necessario, l'Azienda USL propone al Comune provvedimento ordinatorio per l'esecuzione della disinfezione e disinfestazione di canili, allevamenti, luoghi di permanenza, anche temporanea, di animali e dei locali di lavorazione e stoccaggio di prodotti, sottoprodotti e rifiuti di origine animale, nonché dei locali pubblici e privati ove sia stata rilevata un'infestazione da parassiti animali.
5. L'Azienda USL ha facoltà di richiedere che i ratti e gli altri infestanti catturati o uccisi durante le operazioni di bonifica siano messi a disposizione per i controlli necessari.

Art. 15

(Obbligo di sanificazione, disinfezione e disinfestazione)

1. I locali delle collettività educative e scolastiche sono sottoposti a pulizia e sanificazione ambientale, nei seguenti casi:
 - a) prima dell'apertura annuale;
 - b) dopo l'intrusione da parte di estranei;
 - c) dopo l'utilizzo per seggi elettorali;
 - d) in seguito a ogni altra occasione di utilizzo diverso da quello educativo e scolastico;
 - e) nei casi ritenuti necessari dall'Azienda USL per esigenze di salute pubblica.

2. L'attività di sorveglianza e controllo degli infestanti è svolta a cura dei titolari di qualsiasi attività e collettività allorché ne riscontrino la necessità nei locali, nonché sui materiali che vi sono contenuti, con particolare riferimento a:
 - a) in tutti gli esercizi di produzione, trasporto, commercio e deposito di prodotti alimentari e bevande, secondo i piani di disinfestazione previsti dall'autocontrollo;
 - b) in tutti gli stabilimenti in cui si lavorano prodotti organici;
 - c) nelle discariche, nei depositi e negli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
 - d) negli allevamenti e negli altri luoghi di detenzione non domestica di animali (canili, pensioni per animali);
 - e) negli istituti di cura e ricovero pubblici e privati;
 - f) negli alberghi e strutture ricettive in generale;
 - g) nei teatri, nei cinematografi e locali di pubblico spettacolo;
 - h) nei mezzi di pubblico trasporto;
 - i) nelle strutture scolastiche di ogni ordine e grado;
 - j) negli ambienti in genere di uso collettivo;
 - k) nei circhi o negli assembramenti animali.

I titolari dei locali interessati conservano documentazione dell'attività di sorveglianza e controllo svolta.

3. Sono vietati la vendita, l'affitto e la cessione di abiti, costumi ed effetti di uso personale usati, di qualunque genere, senza che essi siano stati sottoposti a un documentato trattamento di lavaggio ad alta temperatura o a secco.

Art.16

(Cautele nei trattamenti)

1. Gli interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione devono essere effettuati in modo da evitare pericoli per l'uomo, gli animali e l'ambiente.
2. Qualora nelle operazioni di derattizzazione vengano usate esche, queste non devono essere accessibili all'uomo e agli animali domestici. Nel caso di inottemperanza, l'Azienda USL propone al Comune l'adozione di provvedimenti ordinativi.
3. Nell'uso di biocidi, registrati presso il Ministero della Salute devono essere osservate le cautele indicate nelle schede tecniche e di sicurezza di ciascun prodotto, in modo da eliminare ogni possibile rischio per la salute umana e animale.

4. Le imprese, sia pubbliche che private, che intendono impiegare gas tossici negli interventi di bonifica devono rispettare le norme di legge vigenti in materia. L'Azienda USL può prescrivere modalità d'uso vincolanti.
5. Le imprese specializzate che effettuano trattamenti di cui al presente articolo, prima degli interventi, informano mediante avvisi scritti gli utenti degli ambienti confinati e dei luoghi aperti da sottoporre a disinfezione o disinfestazione, sull'intervento programmato. L'informazione comprende:
 - a) i motivi dell'intervento;
 - b) la data e l'ora delle operazioni;
 - c) le sostanze impiegate, intese quale principio attivo e nome commerciale;
 - d) le cautele da adottare a tutela delle persone, degli animali e delle cose.
6. Al termine dell'intervento le imprese di cui al comma precedente consegnano al committente un verbale o rendono ben visibile un avviso riportante:
 - a) i prodotti usati (nome commerciale e principio attivo);
 - b) le quantità impiegate (percentuale o concentrazione di utilizzo);
 - c) le modalità di distribuzione (irrorazione, nebulizzazione, polverizzazione, esche);
 - d) le eventuali ulteriori cautele da adottare successivamente all'intervento;
 - e) la denominazione dell'impresa, con relativo indirizzo e numero telefonico.Le imprese specializzate negli interventi di cui al presente articolo ed i committenti, conservano documentazione relativa all'intervento svolto.
L'Azienda USL, in caso di segnalazione di inconvenienti igienico-sanitari collegati al trattamento effettuato, ha facoltà di controllare tale documentazione.

Art.17

(Protezione degli addetti alle operazioni di bonifica)

1. Nel corso delle operazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione gli addetti sono dotati di idonei mezzi di protezione personale.
2. I medici che assistono i casi di intossicazione da antiparassitari sono tenuti a notificarli all'Azienda USL.

Art.18

(Vigilanza)

1. L'Azienda USL può disporre accertamenti nel corso dell'impiego di prodotti disinfettanti e disinfestanti. Gli accertamenti riguardano in particolare:
 - a) la rispondenza alle schede tecniche della composizione dei prodotti usati;
 - b) la rispondenza delle condizioni d'impiego alle schede tecniche e alle prescrizioni;
 - c) l'adozione di tutte le misure di cautela su esposte;
 - d) l'idoneità del personale addetto alle mansioni svolte, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art.19
(Oneri del proprietario)

1. Tutti gli interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione sono effettuati a cura e spese dei proprietari degli edifici e dei terreni in cui hanno luogo o di chi ne ha l'effettiva disponibilità.
2. Gli interventi sui beni demaniali sono a carico degli Enti proprietari.

Art.20
(Misure di lotta agli animali nocivi e molesti)

1. Al fine di prevenire l'annidamento e la proliferazione degli animali nocivi e molesti, sono vietati lo scarico e il deposito di rifiuti sul suolo pubblico e privato. E' consentito l'accatastamento di oggetti sul suolo pubblico e privato soltanto per il tempo necessario all'intervento dell'apposito servizio di raccolta e smaltimento che deve essere preventivamente allertato.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale è vietato:
 - a) somministrare agli animali randagi, sinantropi o selvatici alimenti di qualsiasi tipo in aree pubbliche o in aree private soggette a uso pubblico;
 - b) gettare o depositare in aree pubbliche o in aree private soggette a uso pubblico, rifiuti o sostanze utilizzabili come alimento dagli animali randagi, sinantropi o selvatici.Il Comune può comunque stabilire casi e modalità particolari di somministrazione di alimenti agli animali di cui al presente comma nel rispetto delle esigenze di salute pubblica.
3. I cortili e le aree aperte sono tenuti sgombri, a cura dei proprietari o conduttori, da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere ed eventualmente recintati in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti; sono inoltre sistemati in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.
4. Le sponde di fiumi, canali, fossi stradali e di campagna sono tenute pulite, sfalciate o diserbate nei termini di legge a cura dei proprietari o gestori o di chi ne ha l'effettiva disponibilità.
La pulizia non è consentita mediante l'accensione di fuochi.
5. Analogamente dovrà essere praticata la lotta contro le mosche, le zanzare e i pappataci nelle stalle, nei letamai, nei depositi di materiali putrescibili, nei maceri od altri invasi d'acqua.
6. Le operazioni di pulizia delle aree dei mercati di alimenti e bevande e delle altre manifestazioni comportanti la vendita, la somministrazione o la distribuzione di alimenti e bevande, sono svolte giornalmente al termine dell'orario di apertura e i conduttori evitano la dispersione ambientale di residui di alimenti e di loro contenitori.
7. I cassonetti di raccolta dei rifiuti solidi urbani e i contenitori di rifiuti differenziati devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - a) essere in numero adeguato alla produzione locale di rifiuti;
 - b) essere dotati di dispositivo di apertura e chiusura tale da evitare la penetrazione di ratti e insetti e ristagno d'acqua al loro interno;

- c) essere puliti e disinfettati periodicamente e conservati in condizioni di buona manutenzione;
- d) essere di facile uso da parte degli utenti;
- e) essere dotati di tutte le restanti caratteristiche strutturali e funzionali previste dal Regolamento Comunale sui rifiuti solidi urbani.

Art. 21

(Lotta contro la zanzara tigre)

1. Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di copertoni è evitato l'accatastamento all'esterno dei copertoni stessi; nei casi in cui ciò non sia possibile, occorre comunque proteggere i copertoni dalle intemperie con tettoie, ove permesso dalle norme in materia edilizia, o teli impermeabili ben distesi per impedire qualsiasi raccolta di acqua.
2. Non è consentito utilizzare copertoni come zavorre per teli plastici o in altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto.
3. In area pubblica e privata è vietato l'abbandono, la realizzazione e il mantenimento allo scoperto di contenitori di qualsiasi forma, dimensione e natura ove possa raccogliersi e permanere acqua stagnante e di conseguenza svilupparsi larve di zanzare; ove tale misura risulti difficilmente attuabile, si procede alla chiusura ermetica dei contenitori con coperchi a tenuta o con zanzariere, allo svuotamento giornaliero direttamente sul terreno o al loro stabile capovolgimento che impedisca in ogni caso la raccolta di acque meteoriche.
4. Per evitare lo sviluppo delle zanzare tigre devono essere effettuati trattamenti larvicidi con prodotti biologici o a bassa tossicità nei tombini e caditoie di raccolta delle acque piovane presenti nelle proprietà private. Il trattamento deve essere effettuato generalmente una volta alla settimana ovvero secondo le modalità previste dalle schede tecniche del prodotto impiegato dal mese di aprile al mese di ottobre. Prima dell'avvio del ciclo di trattamenti è necessario effettuare la pulizia dei tombini di raccolta delle acque.
5. Dal mese di aprile di ogni anno deve essere controllata l'eventuale presenza di larve di zanzara nelle cantine, garage seminterrati, vani caldaie ecc, intervenendo con trattamenti larvicidi ove necessario.
6. Il Comune, sentita o su proposta dell'A. USL, può modificare il periodo in cui sono necessari i trattamenti larvicidi di cui al comma 4, in relazione a particolari esigenze, a tutela della salute pubblica.

Art. 22

(Misure contro la proliferazione di piccioni e di altri volatili)

1. E' vietato alimentare piccioni o altri volatili nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici o aperti al pubblico del centro abitato, salvo nelle zone appositamente individuate.
2. Qualora i colombi torraioli o altri volatili con la loro eccessiva presenza siano causa di inconvenienti igienico sanitari o qualora risultino portatori o affetti da malattie infettive, il Comune su parere dell'Azienda USL dispone l'attuazione di piani di controllo delle

popolazioni di volatili mediante la cattura, la selezione ed eventuale sterilizzazione o soppressione.

3. I proprietari degli immobili predispongono interventi finalizzati a evitare lo stazionamento, la penetrazione e la nidificazione dei volatili e altri animali nocivi o molesti all'interno degli edifici e nei sottotetti, nel rispetto del vigente Regolamento Edilizio.
4. I proprietari e i conduttori di edifici pubblici e privati effettuano altresì la pulizia degli spazi comuni prospicienti (marciapiedi, cortili e sottoportici), mediante asportazione del guano.
5. Il Comune, su proposta o parere dell'Azienda USL, per motivate esigenze a tutela dell'igiene e della salute pubblica, può disporre, nelle aree private, il divieto dell'alimentazione dei piccioni, nonché l'esecuzione di interventi atti ad impedire l'accesso, la sosta e la nidificazione dei piccioni o degli altri animali nocivi o molesti.

**Sezione III
(Vaccinazioni)**

Art. 23

(Obbligo dei medici di denuncia delle vaccinazioni eseguite)

1. I medici sia liberi professionisti che dipendenti da Enti pubblici o da azienda hanno l'obbligo di dare comunicazione al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL per iscritto delle vaccinazioni praticate, indicando per ogni soggetto nome, cognome, sesso, data di nascita, domicilio, tipo di vaccino adoperato con il nome commerciale, data in cui sono state eseguite secondo modalità concordate con il Servizio stesso.

Art. 24

(Certificazione vaccinale per l'ammissione scolastica)

1. L'ammissione alla frequenza scolastica non è subordinata alla presentazione di certificazione vaccinale
2. Il Servizio di Pediatria di Comunità dell'Azienda USL garantisce che i bambini nati e residenti nel territorio di competenza siano in regola con le vaccinazioni obbligatorie o raccomandate ai sensi della normativa nazionale e regionale.
3. I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica e privata, prima dell'ammissione alla scuola o agli esami di alunni provenienti da altre Aziende USL o di nazionalità straniera, provvedono ad inviarli al Servizio di Pediatria di Comunità per la verifica delle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie, nonché per il controllo, ove necessario, della presenza di malattie infettive potenzialmente diffusibili.
4. Nel caso di abbassamento del tasso di copertura vaccinale nella popolazione infantile al di sotto del valore critico di copertura specifico per ogni vaccinazione o qualora necessitino urgenti provvedimenti a tutela della salute pubblica, il Sindaco, verificato che l'Azienda USL abbia esperito tutti i tentativi di convincimento del genitore inadempiente o di chi esercita la potestà genitoriale, e fatta salva la sanzione amministrativa, su proposta dell'Azienda USL adotta ordinanza ingiuntiva contingibile e urgente.

Sezione IV
(Profilassi della rabbia)

Art. 25

(Misure di profilassi antirabbica – Detenzione di cani o animali morsi)

1. Quando un cane, un gatto o altro animale capace di trasmettere la rabbia morsi una persona, deve essere fatta denuncia all'Azienda USL da parte del medico che ha seguito il caso. La denuncia può essere fatta anche dal proprietario detentore dell'animale o dal morsicato.

2. Nei casi in cui l'animale sia rintracciabile, il Servizio Veterinario provvede immediatamente al sequestro fiduciario dell'animale morsi ed avvia la procedura di osservazione dell'animale per il tempo previsto dal regolamento di Polizia Veterinaria; inoltre invia comunicazione al Comune ove è accaduto l'episodio per l'adozione del provvedimento amministrativo di convalida del sequestro.
Trascorso il periodo di osservazione, lo stesso Servizio comunica sollecitamente al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ed al Comune l'esito della osservazione praticata sull'animale morsi.

3. In tutti i casi di morsi di animale segnalati, ed in particolare nei casi in cui l'animale morsi non sia rintracciabile, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica valuta il rischio di rabbia e la necessità di un eventuale trattamento profilattico.

Sezione V
(Sanzioni)

Art. 25-bis
(Sanzioni)

1. Le violazioni alle norme del presente Capo, ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da disposizioni normative a carattere nazionale o regionale, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa fissata da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 con le procedure di cui alla Legge 689/81.

Capo II
(Funzioni sanitarie, sociosanitarie e assistenziali)

Sezione I
(Esercizio delle professioni sanitarie)

Art. 26
(Disposizioni generali sulle attività sanitarie)

1. Sono definite attività sanitarie le prestazioni di prevenzione, diagnosi e cura rivolte alla persona da soggetti abilitati per legge alla loro effettuazione.
2. Le attività sanitarie possono essere effettuate:
 - in strutture sanitarie, comprese quelle veterinarie, pubbliche e private, aperte al pubblico, eroganti prestazioni di ricovero a ciclo continuativo o diurno;
 - in strutture sanitarie pubbliche e private aperte al pubblico che erogano prestazioni di assistenza sanitaria ambulatoriale medica, veterinaria e di competenza di altre professioni sanitarie, mono o polispecialistiche, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale, riabilitative e di laboratorio, aventi propria individualità e una organizzazione unitaria strutturale e funzionale;
 - in ambulatori posti presso altri esercizi aperti al pubblico, quali palestre, autoscuole, impianti sportivi, centri di estetica e simili;
 - in studi professionali di professionisti singoli o associati, medici o di altre professioni sanitarie, ove i professionisti sanitari esercitano autonomamente la propria attività professionale senza erogazione di cure fisiche, di prestazioni radioterapiche e di prestazioni esclusivamente diagnostiche a favore di terzi.
3. Le attività di cui sopra, con esclusione degli studi professionali, sono sempre soggette all'autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa statale e regionale vigente.
4. L'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie è soggetto alle normative statali e regionali vigenti, che ne definiscono il luogo di svolgimento (strutture sanitarie pubbliche o private, studi professionali) e le possibili modalità di svolgimento (regime autonomo libero professionale o di dipendenza). L'esercizio delle suddette professioni e arti comporta, oltre all'osservanza delle norme dei codici deontologici ove presenti, la osservanza di tutti gli obblighi posti a carico dei professionisti dalle vigenti norme sanitarie.
5. L'esercizio della professione di medico chirurgo, odontoiatra, veterinario e farmacista richiede il conseguimento della specifica abilitazione professionale e l'iscrizione ai rispettivi albi professionali.
6. L'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e di ostetrica (ex professioni sanitarie ausiliarie), richiede il possesso della laurea o il possesso dei diplomi di Laurea o dei titoli equipollenti che ne permettano l'iscrizione ai relativi albi, ove esistenti.
7. L'attività di vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie viene esercitata dai Servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica della

Azienda USL e dall'ARPA territorialmente competente fatte salve le competenze stabilite dalla normativa statale e regionale in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie.

Sezione II

(Strutture sanitarie mediche, odontoiatriche e di altre professioni sanitarie soggette ad autorizzazione)

Art. 27

(Competenze del Comune)

1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione alle strutture pubbliche e private in cui si svolgono attività sanitarie esercitate da medici, odontoiatri e altri professionisti sanitari.
2. Il Comune è altresì titolare delle funzioni di vigilanza sull'esercizio delle suddette attività e sulle strutture ove queste si svolgono, compresa l'adozione di provvedimenti amministrativi prescrittivi e ordinativi, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni.
3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'Azienda USL.
4. Le modalità e procedure con cui il Comune esercita le proprie attribuzioni, relativamente alle strutture sanitarie sono disciplinate dalle normative regionali vigenti.
5. Relativamente alle:
 - a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti e/o prevedano l'effettuazione di interventi chirurgici in regime di day hospital o day surgery;
 - b) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno;

le domande di autorizzazione da parte di soggetti pubblici o privati devono essere corredate dal parere di congruità espresso dall'Assessorato Regionale alla Sanità.

In via subordinata, ove le domande non siano corredate di tale parere, il Comune si attiva direttamente nei confronti del competente Assessorato Regionale.

Art. 28

(Competenze dell'Azienda USL)

1. L'Azienda USL esercita le funzioni che le sono attribuite dalla normativa regionale tramite la specifica Commissione di Esperti all'uopo prevista.
2. L'Azienda USL in particolare:
 - a) esprime al Comune i pareri tecnici istruttori per l'autorizzazione o la conferma dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e private;
 - b) esercita sulle stesse la vigilanza prevista dalle norme nazionali e regionali o richiesta dal Comune, proponendo l'adozione degli eventuali provvedimenti amministrativi.

Art. 29

(Requisiti strutturali e funzionali)

1. I requisiti organizzativi generali e specifici, quelli tecnologici, strutturali e impiantistici delle strutture sanitarie pubbliche e private soggette ad autorizzazione, sono individuati ai sensi della normativa vigente.

Art. 30

(Direzione sanitaria)

1. Le strutture sanitarie pubbliche e private soggette ad autorizzazione hanno una direzione sanitaria (medica, veterinaria o professionale) che, fatto salvo quanto previsto dalle norme specifiche, assicura:
 - a) l'organizzazione tecnico funzionale complessiva della struttura, con particolare riferimento a:
 1. personale: impiego, turni, responsabilità professionali, responsabilità delegate, responsabilità delle apparecchiature;
 2. manutenzione degli ambienti e delle attrezzature;
 3. pulizia e igiene ambientale, corretta esecuzione degli interventi di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione;
 4. smaltimento dei reflui e dei rifiuti dei diversi tipi in conformità alle vigenti norme;
 5. osservanza delle norme per la prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, degli assistiti e delle norme generali in materia di igiene e sanità pubblica.
 - b) la prevenzione delle infezioni ospedaliere;
 - c) la conservazione secondo le vigenti norme di farmaci, stupefacenti e sostanze psicotrope;
 - d) la tenuta e aggiornamento del registro con dati anagrafici e titoli professionali abilitanti del personale addetto alle funzioni sanitarie;
 - e) la tenuta di tutti gli atti, registri e documentazioni previsti dalle vigenti norme;
 - f) l'inoltro alle competenti autorità delle notifiche e segnalazioni previste dalle vigenti norme in materia di esercizio delle professioni sanitarie;
 - g) l'esercizio delle funzioni medico legali previste dalle norme;
 - h) il rilascio agli assistiti e agli aventi diritto di copia della documentazione sanitaria e delle certificazioni sanitarie riguardanti gli assistiti stessi;
 - i) la riservatezza dei dati personali degli assistiti;
 - j) la trasmissione al Comune di ogni notizia da questo richiesta, in quanto correlata alle attribuzioni del Comune stesso e nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati.

Art. 31

(Domanda di autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie)

1. La domanda di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie va presentata da parte del titolare / legale rappresentante della struttura al Comune dove ha sede operativa la struttura.
2. La domanda dovrà essere redatta utilizzando i moduli appositamente predisposti dagli uffici comunali, e allegando la documentazione obbligatoria indicata negli stessi moduli.
3. Il procedimento di autorizzazione di cui al presente articolo, si conclude nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del Comune. Il termine di cui sopra può essere interrotto dal responsabile del procedimento in caso di incompletezza della domanda o della documentazione ad essa allegata e ricomincerà a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Sezione III
(Stabilimenti termali)

Art. 32
(Competenze del Comune)

In materia di stabilimenti termali il Comune è titolare delle funzioni amministrative concernenti:
l'autorizzazione al funzionamento;
l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria;
la vigilanza.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'Azienda USL.

Art. 33
(Prestazioni e definizioni)

Gli stabilimenti termali erogano cure termali, così come definite dalle normative statali e regionali.

Gli stabilimenti termali possono essere annessi ad alberghi, case di cura e altre strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso delle specifiche autorizzazioni previste dalle vigenti norme.

E' fatto divieto di erogazione di cure termali nei centri estetici.

Art. 34
(Vigilanza)

La vigilanza concerne il controllo dell'osservanza di tutte le norme in materia, con particolare riguardo a:

1. mantenimento dei titoli preliminari all'autorizzazione (concessione regionale per la coltivazione di acque termali e riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque e dei fanghi);
2. rispondenza ai disegni delle opere di presa, dei serbatoi, delle condutture, delle apparecchiature di sollevamento e dei locali, sulla base dei quali la struttura ha avuto concessione o altro titolo edilizio e successivamente l'attestazione di conformità e quindi l'autorizzazione al funzionamento;
3. apparecchiature utilizzate per la erogazione delle cure termali;
4. funzioni della direzione sanitaria della struttura;
5. pubblicità sanitaria nei limiti definiti dalla normativa di settore.

Nei casi di inottemperanza alle vigenti norme e fatta salva la irrogazione delle previste sanzioni, chi esercita la vigilanza propone al Comune l'adozione di provvedimenti amministrativi, prescrittivi o ordinativi, compresa la sospensione o la revoca della autorizzazione previa diffida, se le irregolarità riscontrate siano ritenute tali da compromettere il normale esercizio e la sicurezza delle cure termali.

Art. 35
(Domanda di autorizzazione all'apertura e al funzionamento di stabilimenti termali)

La domanda di autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasformazione degli stabilimenti termali va presentata da parte del titolare / legale rappresentante della struttura al Comune dove ha sede operativa lo stabilimento termale.

La domanda dovrà essere redatta utilizzando i moduli appositamente predisposti dagli uffici comunali, e allegando la documentazione obbligatoria indicata negli stessi moduli.

Il procedimento di autorizzazione di cui al presente articolo, si conclude nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del Comune. Il termine di cui sopra può essere interrotto dal responsabile del procedimento in caso di incompletezza della domanda o della documentazione ad essa allegata e ricomincerà a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Art. 35 bis

(Requisiti degli stabilimenti termali)

1. I requisiti organizzativi generali e specifici, quelli tecnologici, strutturali e impiantistici degli stabilimenti termali, sono individuati ai sensi della normativa statale e regionale vigente.
2. Oltre a quanto definito dalla suddetta normativa, il titolare dello stabilimento termale è tenuto a predisporre un piano di autocontrollo della qualità igienica delle acque termali, in relazione ai diversi utilizzi, finalizzato alla prevenzione del rischio biologico.
Il piano dovrà obbligatoriamente contenere:
 - a) una descrizione dettagliata, comprensiva di planimetrie, delle fonti di approvvigionamento e dei sistemi di adduzione dell'acqua sino all'utilizzatore finale;
 - b) le procedure di pulizia, sanificazione e disinfezione adottate;
 - c) la descrizione dei sistemi di monitoraggio della qualità delle acque, comprensiva della tipologia, dei punti e della frequenza delle analisi effettuate;
 - d) l'indicazione dei criteri e dei limiti di non accettabilità e delle misure correttive messe in atto in caso di superamento degli stessi;
 - e) le modalità di verifica del sistema di autocontrollo.

Le registrazioni relative alle attività effettuate dovranno essere tenute in sede a disposizione degli organi di vigilanza.

Sezione IV
(Strutture socio sanitarie e socio assistenziali soggette ad autorizzazione)

Art. 36

(Definizioni ed ambito di applicazione)

1. Le strutture socio sanitarie e socioassistenziali sono quelle che offrono servizi rivolti a cittadini che si trovano in difficoltà a maturare, recuperare e mantenere la propria autonomia psico-fisica e relazionale, perseguendo la finalità di favorire processi di emancipazione da situazioni di privazione ed esclusione.
2. La normativa regionale in materia definisce le tipologie di strutture, le strutture soggette all'obbligo di autorizzazione al funzionamento e le strutture non soggette a tale obbligo, ma all'obbligo di comunicazione di avvio di attività da presentare al Comune.

Art. 37

(Competenze del Comune)

1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio sanitarie e socio assistenziali, pubbliche e private così come individuate dalla normativa regionale.
2. Il Comune è inoltre titolare delle funzioni di vigilanza sulle stesse strutture, compresa l'adozione dei provvedimenti amministrativi.
3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale anche dell'Azienda USL.
4. Le modalità e le procedure con cui il Comune esercita le proprie attribuzioni sono disciplinate dalla normativa regionale.
5. L'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio sanitarie e socio assistenziali comprende l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie previste nelle stesse strutture dalle norme regionali in stretta connessione con quelle assistenziali. Qualora le attività sanitarie interne vadano oltre quelle minime fissate dalla Regione per ciascuna tipologia di struttura o siano aperte all'utenza esterna, è acquisita specifica autorizzazione sanitaria distinta da quella socio sanitaria.

Art. 38

(Competenze dell'Azienda USL)

1. L'Azienda USL esercita le funzioni che le sono attribuite dalla normativa regionale tramite la specifica Commissione di Esperti all'uopo prevista.
2. L'Azienda USL in particolare:
 - a) esprime al Comune i pareri tecnici istruttori per l'autorizzazione o la conferma dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture pubbliche e private;
 - b) esercita sulle stesse la vigilanza prevista dalle norme nazionali e regionali o che venga richiesta dal Comune, proponendo l'adozione degli eventuali provvedimenti amministrativi.

Art. 39

(Requisiti strutturali e funzionali)

1. I requisiti minimi strutturali e funzionali di carattere generale per tutte le strutture socio sanitarie e socio assistenziali, pubbliche e private, e i requisiti specifici delle strutture per anziani, per disabili, per malati di AIDS e con infezione da HIV e per minori, sono definiti dalla normativa regionale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 40

(Coordinatore responsabile e Responsabile delle attività sanitarie)

1. Le strutture socio sanitarie e socio assistenziali, pubbliche e private, soggette ad autorizzazione, hanno un Coordinatore responsabile, oltre a un Responsabile delle attività sanitarie limitatamente alle strutture socio sanitarie.
2. Il Coordinatore responsabile assicura l'osservanza delle norme regionali relative alla organizzazione generale, con particolare riferimento agli aspetti organizzativo funzionali e al personale.
3. Il Responsabile delle attività sanitarie assicura quanto previsto per la direzione sanitaria delle strutture sanitarie, limitatamente agli aspetti igienici e sanitari.

Art. 41

(Domanda di autorizzazione al funzionamento di strutture socio-sanitarie e socio assistenziali e comunicazioni di avvio di attività)

1. La domanda di autorizzazione al funzionamento delle strutture socio sanitarie e socio assistenziali o la comunicazione di avvio di attività va presentata da parte del titolare / legale rappresentante della struttura al Comune dove a sede operativa la struttura.
2. La domanda dovrà essere redatta utilizzando i moduli appositamente predisposti dagli uffici comunali, e allegando la documentazione obbligatoria indicata negli stessi moduli.
3. Il procedimento di autorizzazione di cui al presente articolo, si conclude nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del Comune. Il termine di cui sopra può essere interrotto dal responsabile del procedimento in caso di incompletezza della domanda o della documentazione ad essa allegata e ricomincerà a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa. La comunicazione di avvio di attività, finalizzata all'esercizio dell'attività di vigilanza, va presentata al Comune entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Sezione V
(Studi professionali medici e non medici)

Art. 42
(Studi professionali medici)

1. Lo studio professionale medico, è l'ambiente privato e personale nel quale il professionista esercita la propria libera attività professionale in forma singola o associata, a favore dei clienti.
2. L'espletamento della attività professionale da parte di più professionisti medici, nella medesima unità immobiliare, anche in discipline specialistiche diverse, purchè avvenga in maniera totalmente autonoma e indipendente da altri, non comporta la perdita della natura di studio professionale.
3. I professionisti titolari degli studi sono tenuti a verificare che i locali e le attrezzature che utilizzano siano rispondenti ai requisiti previsti dalle normative vigenti, e siano sottoposti alle verifiche periodiche obbligatorie, conservando copia della documentazione prevista dalle normative.
4. Comportano il cambiamento della natura dell'attività sanitaria da studio professionale a struttura ambulatoriale:
 - l'uso condiviso, nella medesima unità immobiliare da parte di più professionisti di dispositivi medici che necessitano, a garanzia della sicurezza dei pazienti, di certificato di installazione e collaudo e di verifiche periodiche;
 - la presenza di una organizzazione amministrativa comune a più studi medici posti nella medesima unità immobiliare, con esclusione delle funzioni di prenotazione e reception;
 - l'esercizio nella stessa unità immobiliare in cui è situato lo studio medico di altre professioni sanitarie o di arti ausiliarie delle professioni sanitarie svolte in maniera autonoma;
 - la collocazione dello studio medico all'interno delle seguenti strutture : palestre, centri di estetica, agenzie pratiche auto, autoscuole e similari.
5. La normativa statale e regionale definisce gli studi per i quali, in ragione delle procedure sanitarie a rischio per i pazienti che si possono svolgere al loro interno, è richiesta l'autorizzazione al funzionamento (quali ad esempio studi odontoiatrici, studi di chirurgia ambulatoriale e studi di endoscopia) e ne determina le modalità autorizzative.
6. Chiunque intenda aprire o chiudere uno studio professionale medico singolo o associato deve darne comunicazione al Comune in cui ha sede l'attività con le modalità previste dall'art. 28 del presente Regolamento. L'inizio dell'attività professionale deve essere comunicata al Comune anche quando avviene presso uno studio già esistente in cui lavorino altri professionisti.

Art. 43
(Comunicazione di inizio attività degli studi medici)

1. I medici che intendono iniziare l'attività professionale nella forma di studio medico singolo o associato devono comunicarne preventivamente l'apertura al Comune dove ha sede lo studio. Alla comunicazione vanno allegate le seguenti documentazioni/dichiarazioni:

- planimetrie quotate in triplice copia, con indicazione di destinazione d'uso dei singoli vani, superfici dei vani, rapporti illuminanti e ventilanti, altezze;
 - dichiarazione relativa al possesso del diploma di laurea, dell'iscrizione all'ordine dei medici e delle specializzazioni possedute;
 - relazione sull'attività sanitaria che si intende esercitare con indicazione delle eventuali manovre invasive, diagnostiche o terapeutiche sul paziente ed elenco dei dispositivi medici utilizzati;
 - dichiarazione sul rispetto dei requisiti dei locali di cui all'art. 44 del presente Regolamento;
 - estremi del certificato di conformità edilizia dei locali o titolo equipollente;
 - dichiarazione relativa agli scarichi dei reflui;
 - dichiarazione relativa alla prevenzione incendi;
 - copia dichiarazione di conformità degli impianti elettrici ed idrotermosanitari rilasciati da un tecnico abilitato ex L. 46/90 ovvero dichiarazione di avvenuto deposito degli stessi presso il Comune, indicandone gli estremi.
2. Per la comunicazione di cui al presente articolo, l'interessato dovrà utilizzare l'apposito modello predisposto dagli uffici comunali e l'attività professionale potrà essere iniziata a decorrere dalla data della comunicazione, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
3. La comunicazione deve essere presentata al Comune in duplice copia, di cui una munita del Timbro datario e del numero di protocollo dello Sportello ricevente, verrà restituita all'interessato e dovrà essere esposta nei locali per i controlli.
- Qualora venga presentata a mezzo di raccomandata A/R, dovrà essere trasmesso un unico originale e al secondo originale, trattenuto dal denunciante, dovrà essere allegata l'attestazione di avvenuta ricezione della raccomandata da parte del Comune.
- Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, il responsabile del procedimento verificherà d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, chiedendo eventuale documentazione mancante o elementi integrativi. La richiesta di documentazione, costituisce interruzione del termine per la conclusione del procedimento che ricomincerà a decorrere dalla data di ricevimento della medesima.
- Eventuali provvedimenti di sospensione dell'attività verranno emessi dal Comune su parere del Dipartimento di Sanità Pubblica.
- Il Comune effettuati gli accertamenti d'ufficio previsti, trasmette copia della comunicazione con i relativi allegati al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria locale per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

Art. 44

(Requisiti degli studi professionali medici)

1. Oltre al rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia-urbanistica, di impiantistica e di sicurezza, gli studi professionali medici devono possedere i seguenti requisiti.
2. Gli studi professionali di nuova attivazione, salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, devono avere accesso indipendente ed essere costituiti da:
 - a) un locale di visita di superficie ≥ 12 mq e una sala di attesa aventi i requisiti di illuminazione ed areazione previsti per i vani di abitazione, salve le deroghe previste dal presente Regolamento e dai regolamenti edilizi per i locali ubicati nei centri storici;
 - b) almeno un servizio igienico, dotato di antibagno oppure aperto su un vano di disimpegno accessibile direttamente dalla sala di attesa. Se non dotato di antibagno,

il servizio igienico deve poter contenere un WC ed un lavabo. Qualora nello studio professionale operi anche personale dipendente, deve essere previsto un ulteriore servizio igienico ad uso esclusivo dei lavoratori, il cui antibagno può essere adibito a spogliatoio.

3. I locali, oltre a quanto previsto dai regolamenti edilizi, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) i pavimenti devono essere realizzati in materiale lavabile e disinfettabile;
 - b) le pareti del locale di visita e dei servizi igienici devono essere rivestite fino all'altezza di m 2 dal pavimento con materiale lavabile ed impermeabile;
 - c) i locali di visita devono essere dotati di lavabo con apertura del rubinetto a comando non manuale, dispensatore automatico di sapone e asciugamani a perdere;
 - d) deve essere garantito l'isolamento acustico del locale visita rispetto agli altri locali;
 - e) gli impianti elettrici devono essere classificati per uso sanitario secondo la normativa CEI e verificati secondo quanto previsto dalle stesse normative.
4. I locali degli studi professionali esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi entro il termine di cinque (5) anni da tale data, ai requisiti di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e).
5. Gli studi professionali all'interno dell'abitazione privata del sanitario sono consentiti a condizione che la parte utilizzata come studio professionale sia esclusivamente utilizzata a tale scopo e costituita da un locale di visita, una sala d'aspetto ed un servizio igienico ad uso esclusivo dei pazienti, aventi i requisiti igienico-sanitari sopra descritti.
La superficie dei locali destinata all'attività non può superare il 30% della superficie complessiva dell'abitazione e comunque non eccedere i 30 mq.

Art. 45

(Studi professionali di altre professioni sanitarie)

1. Lo studio professionale delle professioni sanitarie non mediche è l'ambiente privato e personale nel quale il professionista esercita la propria libera attività professionale in forma singola o associata a favore dei clienti.
2. La possibilità di esercitare in forma autonoma in studio professionale le professioni sanitarie non mediche è regolamentata dalle normative statali e regionali vigenti.
3. Le professioni sanitarie non mediche non possono essere esercitate in unità immobiliari adibite ad altre attività quali palestre, centri di estetica, piscine.

Art. 46

(Comunicazione di inizio attività degli studi professionali di altre professioni sanitarie non mediche)

1. I professionisti sanitari non medici che intendono iniziare l'attività professionale nella forma di studio singolo o associato devono comunicarne preventivamente l'apertura al Comune dove ha sede lo studio. Alla comunicazione vanno allegate le seguenti documentazioni/dichiarazioni:
 - planimetrie quotate in triplice copia, con indicazione di destinazione d'uso dei singoli vani, superfici dei vani, rapporti illuminanti e ventilanti, altezze;

- dichiarazione relativa al possesso del diploma di laurea o titolo equipollente, iscrizione all'albo professionale ove esistente, specializzazioni possedute;
 - relazione sull'attività sanitaria che si intende esercitare ed elenco dei dispositivi medici e delle attrezzature utilizzate;
 - dichiarazione sul rispetto dei requisiti dei locali di cui all'art. 44 del presente Regolamento;
 - estremi del certificato di conformità edilizia dei locali o titolo equipollente;
 - dichiarazione relativa agli scarichi dei reflui;
 - dichiarazione relativa alla prevenzione incendi;
 - copia dichiarazione di conformità degli impianti elettrici ed idrotermosanitari rilasciati da un tecnico abilitato ex L. 46/90 ovvero dichiarazione di avvenuto deposito degli stessi presso il Comune, indicandone gli estremi.
2. Per la comunicazione di cui al presente articolo, l'interessato dovrà utilizzare l'apposito modello predisposto dagli uffici comunali e l'attività professionale potrà essere iniziata a decorrere dalla data della comunicazione, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
3. La comunicazione deve essere presentata al Comune in duplice copia, di cui una munita del Timbro datario e del numero di protocollo dello Sportello ricevente, verrà restituita all'interessato e dovrà essere esposta nei locali per i controlli.
Qualora venga presentata a mezzo di raccomandata A/R, dovrà essere trasmesso un unico originale e al secondo originale, trattenuto dal denunciante, dovrà essere allegata l'attestazione di avvenuta ricezione della raccomandata da parte del Comune.
Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, il responsabile del procedimento verificherà d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, chiedendo eventuale documentazione mancante o elementi integrativi. La richiesta di documentazione, costituisce interruzione del termine per la conclusione del procedimento che ricomincerà a decorrere dalla data di ricevimento della medesima.
Eventuali provvedimenti di sospensione dell'attività verranno emessi dal Comune su parere del Dipartimento di Sanità Pubblica.
Il Comune effettuati gli accertamenti d'ufficio previsti, trasmette copia della comunicazione con i relativi allegati al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria locale per l'espletamento delle funzioni di vigilanza

Art. 47

(Requisiti degli studi professionali di altre professioni sanitarie non mediche)

1. I requisiti degli studi professionali delle professioni sanitarie non mediche sono quelli previsti dall'art. 44 del presente Regolamento.

Art. 48

(Attività in forma di impresa e di volontariato di altre professioni sanitarie)

1. L'attività professionale in forma di impresa e di volontariato può essere esercitata secondo le compatibilità previste dalle vigenti norme.

Art. 49

(Comunicazione di inizio attività al funzionamento di attività in forma di impresa e di volontariato di altre professioni sanitarie)

1. I soggetti titolari che vogliono esercitare in forma di impresa o di volontariato professioni sanitarie non mediche, devono comunicarne preventivamente l'apertura al Comune dove ha sede l'attività.
Alla comunicazione va allegato, oltre alle documentazioni previste dall'art. 31 del presente Regolamento, l'organigramma dell'attività contenente:
 - nominativo del direttore tecnico responsabile, con qualifica professionale, titolo di abilitazione professionale posseduto, tipo rapporto di lavoro instaurato;
 - nominativo dei professionisti operanti nell'attività con qualifica professionale, titolo di abilitazione professionale posseduto, tipo rapporto di lavoro instaurato;L'attività professionale può essere iniziata a decorrere dalla data della comunicazione, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.

2. La comunicazione deve essere presentata al Comune in duplice copia, di cui una munita del Timbro datario e del numero di protocollo dello Sportello ricevente, verrà restituita all'interessato e dovrà essere esposta nei locali per i controlli.
Qualora venga presentata a mezzo di raccomandata A/R, dovrà essere trasmesso un unico originale e al secondo originale, trattenuto dal denunciante, dovrà essere allegata l'attestazione di avvenuta ricezione della raccomandata da parte del Comune.
Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, il responsabile del procedimento verificherà d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, chiedendo eventuale documentazione mancante o elementi integrativi. La richiesta di documentazione, costituisce interruzione del termine per la conclusione del procedimento che ricomincerà a decorrere dalla data di ricevimento della medesima.
Eventuali provvedimenti di sospensione dell'attività verranno emessi dal Comune su parere del Dipartimento di Sanità Pubblica.
Il Comune effettuati gli accertamenti d'ufficio previsti, trasmette copia della comunicazione con i relativi allegati al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria locale per l'espletamento delle funzioni di vigilanza

Art. 50

(Requisiti delle attività in forma d'impresa e di volontariato di altre professioni sanitarie)

1. L'esercizio in forma di impresa o di volontariato effettuato da soggetti non aventi titolo per esercitare professioni sanitarie (società, associazioni) può essere effettuato rispettando, oltre ai requisiti previsti all'art. 29 del presente Regolamento, i seguenti requisiti organizzativi:
 - presenza di direttore tecnico dell'attività avente i requisiti professionali richiesti dalla normativa;
 - presenza di organigramma aggiornato dell'attività e di documentazione attestante i titoli professionali abilitanti dei professionisti sanitari operanti nell'attività;
 - presenza di catalogo delle prestazioni che vengono effettuate;
 - presenza di un sistema informativo relativamente alle prestazioni effettuate contenente almeno nominativo dei pazienti, tipologia delle prestazioni, giorno e ora delle prestazioni, estremi della prescrizione medica ove necessaria.

Art. 51

(Esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico)

1. L'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di ottico richiede il conseguimento del titolo abilitante che deve essere registrato presso l'Asl nel cui territorio viene svolta l'attività.
2. L'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di ottico è disciplinata dalle normative statali e regionali vigenti. L'attività si svolge unitamente all'attività commerciale negli esercizi commerciali o autonomamente in strutture, distinte da quelle commerciali, in cui l'ottico esercita la propria specifica attività professionale.
3. L'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di ottico è soggetta agli obblighi di comunicazione di inizio attività previsti dall'art. 31 del presente Regolamento.
4. I requisiti dei locali in cui si svolge in forma autonoma e distinta dagli esercizi commerciali sono quelli previsti all'art. 44 del presente Regolamento.
5. L'arte sanitaria ausiliaria di ottico svolta all'interno degli esercizi commerciali deve prevedere la presenza di un locale separato di almeno mq 9 collocato all'interno dell'esercizio commerciale, avente le caratteristiche strutturali previste dall'art. 31 del presente Regolamento.
6. Nei locali in cui si svolge l'attività di ottico è fatto divieto di detenere strumentazione medica non ricompresa negli elenchi di attrezzature consentite dalla normativa nazionale in materia, nonché farmaci per uso oculistico.

Art. 52

(Esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico)

1. L'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico richiede il conseguimento del titolo abilitante che deve essere registrato presso l'Asl nel cui territorio viene svolta l'attività.
2. L'esercizio dell'attività di odontotecnico è disciplinata dalle normative statali e regionali vigenti e si sostanzia nella fabbricazione di dispositivi medici su misura. Le funzioni sono esercitate in strutture sanitarie pubbliche e private sotto la responsabilità del medico odontoiatra o in strutture non sanitarie in cui l'odontotecnico svolge autonomamente in forma singola o associata la propria attività di fabbricazione di dispositivi medici su misura.
3. L'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico è soggetta agli obblighi di comunicazione di inizio attività previsti dall'art. 31 del presente Regolamento.
4. I requisiti dei locali in cui si svolge in forma autonoma l'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico sono quelli previsti per i laboratori artigianali.
5. Nei locali in cui si svolge l'attività di odontotecnico è fatto divieto di detenere strumentazione medica non ricompresa negli elenchi di attrezzature consentite dalla normativa nazionale in materia, nonché farmaci per uso odontoiatrico.

Art. 53

(Divieto dell'esercizio delle professioni sanitarie nelle farmacie)

1. L'esercizio delle funzioni sanitarie mediche, odontoiatriche, veterinarie e di altre professioni sanitarie non è ammesso all'interno dei locali delle farmacie; l'esercizio di tali funzioni sanitarie è ammesso in locali adiacenti alle farmacie, i quali abbiano ingresso diverso da quello della farmacia e non abbiano alcuna comunicazione interna con la stessa.

Sezione VI
(Trasporto infermi ed infortunati)

Art. 54
(Trasporto infermi e infortunati)

1. L'attività di trasporto infermi e soccorso è soggetta ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune sede del territorio comunale di partenza e sosta delle autoambulanze. Il procedimento di autorizzazione di cui al presente articolo, si conclude nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del Comune.
2. Il servizio "attività di soccorso sanitario" è di competenza esclusiva del SSN, il quale può avvalersi anche di altri soggetti privati in possesso dell'autorizzazione sanitaria. L'autorizzazione alle strutture del SSN che gestiscono direttamente il servizio rientra nel provvedimento con cui il Comune autorizza la struttura sanitaria all'esercizio delle proprie funzioni.
3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale dell'Azienda USL.

Art. 55
(Domanda di autorizzazione all'esercizio del trasporto infermi e soccorso)

1. I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione sanitaria per il trasporto infermi e soccorso dovranno presentare domanda al Comune in cui è ubicata la sede di sosta o partenza degli autoveicoli adibiti al trasporto indicando:
 - le generalità del soggetto richiedente o del rappresentante legale;
 - la denominazione dell'attività;
 - il tipo di attività che si intende svolgere;
 - l'ubicazione della sede di sosta o partenza.
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - planimetria in triplice copia dei locali e relativi servizi con indicazione degli ambienti dedicati ad autorimessa, sosta del personale, sede della direzione, servizi igienici, spogliatoio, guardaroba, custodia biancheria sporca o infetta;
 - dichiarazione di nomina del direttore tecnico della struttura in possesso di diploma, di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;
 - organigramma con indicazione del personale sanitario e non sanitario, delle funzioni svolte, del rapporto di lavoro instaurato e dei titoli professionali posseduti;
 - copia delle carte di circolazione di ogni veicolo;
 - elenco delle attrezzature e del materiale sanitario in dotazione;
 - procedure relative alla modalità di ricezione delle richieste di trasporto e soccorso;
 - atto di concessione per l'uso di apparecchi radiomobili;
 - procedure di pulizia e disinfezione dei locali, dei veicoli e delle attrezzature, della biancheria e delle divise del personale;
 - estremi o copia del CPI, ove necessario.

Art. 56

(Classificazione e caratteristiche tecniche degli autoveicoli)

1. Il trasporto di infermi e infortunati si attua tramite autoveicoli a ciò specificamente abilitati dalla carta di circolazione.
2. Le caratteristiche tecniche delle autoambulanze sono indicate dalle specifiche normative in tema di circolazione degli autoveicoli per trasporti specifici e speciali.

Art. 57

(Requisiti dei locali di sosta e partenza degli autoveicoli)

1. I locali di sosta e partenza degli autoveicoli devono rispettare le normative vigenti in materia edilizia-urbanistica e di prevenzione incendi, e devono comprendere i seguenti locali:
 - Locale autorimessa
 - Servizio igienico del personale
 - Spogliatoio del personale
 - Locale deposito materiale sporco e prodotti di pulizia
 - Locale/spazi per la conservazione del materiale d'uso e delle attrezzature
 - Locale di sosta del personale
 - Locale zona amministrativa

Art. 58

(Requisiti organizzativi e di personale)

1. Il servizio trasporto infermi deve essere coordinato da un Direttore sanitario, abilitato all'esercizio della professione medica, che ne è diretto responsabile
2. Durante il trasporto devono essere contemporaneamente presenti nell'ambulanza due operatori compreso l'autista, di cui almeno uno individuato dalla direzione sanitaria in relazione ai compiti assistenziali da svolgere negli specifici interventi richiesti
3. Il personale adibito al trasporto infermi deve essere provvisto di adeguata formazione al trasporto degli infermi e al primo soccorso. Di tale formazione deve essere tenuta documentazione presso le sedi dell'attività.
4. Devono essere presenti procedure relative a:
 - modalità di pulizia e disinfezione periodica e straordinaria delle ambulanze, delle attrezzature, dei locali di sosta e partenza, della biancheria dei mezzi e delle divise del personale;
 - modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari;
 - modalità di manutenzione ordinaria e straordinaria delle ambulanze, delle attrezzature e dei locali di sosta e di partenza;
 - modalità da adottare per il trasporto degli ammalati infettivi;
 - modalità di ricezione e registrazione delle richieste di trasporto
 - modalità di gestione dei farmaci.

Sezione VII (Farmacie)

Art. 59 *(Competenze del Comune)*

1. Sono di competenza del Comune i seguenti provvedimenti autorizzativi:
 - a) autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali e i dispensari farmaceutici;
 - b) decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;
 - c) chiusura temporanea o definitiva dell'esercizio farmaceutico;
 - d) trasferimento dei locali di farmacia nell'ambito territoriale della sede farmaceutica assegnata;
 - e) gestione provvisoria delle farmacie;
 - f) autorizzazione al trasferimento della titolarità di farmacia;
 - g) fissazione degli orari di apertura e chiusura delle farmacie.

2. Le domande di cui ai numeri a), c), d), e), f) del precedente comma, sono presentate al Comune competente per territorio che le trasmette all'Azienda USL per l'espletamento delle previste attività istruttorie.

Per le domande di cui al presente articolo, l'interessato dovrà utilizzare l'apposito modello predisposto dagli uffici comunali.

Il procedimento delle domande di cui ai punti a), d), e) e f) si conclude entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte dell'amministrazione comunale. I termini possono essere interrotti e ricominceranno a decorrere dalla presentazione della documentazione richiesta. I procedimenti relativi ai punti c) e g) sono soggetti a domanda da parte dell'interessato da presentare almeno 30 giorni prima.

3. Spetta altresì al Comune esprimere i seguenti pareri:
 - a) alla Provincia, per quanto riguarda la revisione biennale della Pianta Organica delle Farmacie del Comune, l'istituzione di Dispensari farmaceutici e di farmacie succursali e il decentramento delle farmacie;
 - b) all'Azienda USL in merito all'organizzazione dei turni diurni, notturni e festivi delle farmacie e al piano annuale di chiusura per ferie delle farmacie.

Art. 60 *(Competenze di organi esterni al Comune)*

1. Compete alla Provincia:
 - a) la formazione e la revisione della Pianta Organica delle farmacie;
 - b) l'istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici;
 - c) l'istituzione di farmacie succursali;
 - d) il decentramento delle farmacie;
 - e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, ivi compresa la nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria e il conferimento della sede;
 - f) l'assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie.

2. Compete all'Azienda USL:

- a) la definizione dei turni diurni, notturni e festivi delle farmacie;
- b) l'autorizzazione del piano di chiusura per ferie delle farmacie;
- c) la certificazione del servizio prestato dal personale farmacista delle farmacie;
- d) l'autorizzazione alla sostituzione temporanea del titolare nella conduzione professionale;
- e) l'attività istruttoria dei provvedimenti amministrativi in tema di farmacie di competenza del Comune e della Provincia.

Art. 61

(Vigilanza)

1. Le ispezioni ordinarie, straordinarie e preventive previste dal Testo Unico sulle leggi sanitarie sono svolte dalla Commissione nominata dall'Azienda USL ai sensi della normativa regionale.
2. L'Azienda USL provvede alle ispezioni riguardanti il commercio dei farmaci veterinari oltre che di additivi e premiscele ai sensi delle norme vigenti in materia.

Art. 62

(Requisiti delle farmacie)

1. Ferme restando le disposizioni previste dalle normative edilizie, urbanistiche, di impiantistica e di prevenzione incendi, i locali destinati a farmacia devono essere individuati in planimetria nel seguente modo:
 - Area vendita;
 - Area magazzino farmaci e parafarmaci;
 - Area preparazioni /laboratorio galenico;
 - Area autodiagnostica, qualora esercitata;
 - Area servizi e spogliatoio per il personale;
 - Area settore amministrativo.
2. Qualsiasi modifica, fatto salvo l'ottenimento dei prescritti titoli abilitativi edilizi se previsti, atta a modificare le aree indicate al comma precedente, deve essere comunicata al Comune competente per territorio con allegate le planimetrie aggiornate per il successivo inoltro alla Azienda USL.
3. Inoltre, i locali debbono:
 - a) essere sufficientemente spaziosi e mantenuti in ottime condizioni di ordine e di pulizia;
 - b) disporre di un adeguato retro e di aperture atte ad assicurare aerazione ed illuminazione naturale, di propri servizi igienici, di armadietti-spogliatoi per il personale e di un ripostiglio per i prodotti e le attrezzature per la pulizia;
 - c) avere una altezza corrispondente alle prescrizioni della normativa vigente in materia di igiene del lavoro. Sono ammessi soppalchi solo in locali aventi luce ed aria direttamente dall'esterno e che rispettino le vigenti normative edilizie.
4. Il magazzino deposito per i farmaci può essere ubicato anche in locali sotterranei, purchè siano, con mezzi naturali o con sistemi artificiali, assicurate condizioni microclimatiche idonee alla buona conservazione del farmaco;

5. In tutti i locali in cui sono conservati farmaci debbono essere assicurate condizioni microclimatiche idonee alla buona conservazione del farmaco garantendo una temperatura non superiore a 25° C attraverso l'installazione di opportuni impianti di condizionamento;
6. Lo spazio riservato al pubblico nell'area vendita deve avere una superficie non inferiore ad un terzo dell'area stessa.
7. La farmacia deve essere dotata di armadio frigorifero in grado di assicurare le corrette condizioni di conservazione, compresi i limiti di temperatura quando previsti, nonché degli strumenti e attrezzature previsti dalla vigente Farmacopea Ufficiale.

Art. 62 bis

(Requisiti delle parafarmacie)

1. La vendita dei farmaci da banco o di automedicazione deve essere effettuata in un unico apposito reparto, conforme ai requisiti di seguito indicati, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta alla clientela di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine.
2. Gli esercizi commerciali nei quali si intenda vendere farmaci SOP o di Automedicazione dovranno possedere, oltre ai requisiti richiesti dalle normative edilizie urbanistiche ed impiantistiche per gli edifici ad uso commerciale:
 - a) Area vendita farmaci ben indicata e separata dalle altre zone di vendita di prodotti diversi
 - b) Area magazzino farmaci separata dalle altre zone di deposito di prodotti diversi;
3. In tutti i locali in cui sono conservati farmaci dovranno essere assicurate condizioni microclimatiche idonee alla buona conservazione del farmaco garantendo una temperatura non superiore a 25° C attraverso l'installazione di opportuni impianti di condizionamento.
4. La "parafarmacia" dovrà essere dotata di armadio frigorifero in grado di assicurare le corrette condizioni di conservazione, compresi i limiti di temperatura quando previsti.

Art. 63

(Laboratorio Galenico)

1. Le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni strumentali e impiantistiche sono quelle definite dalle "Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia" comprese nel Formulario Nazionale della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana e quanto previsto dalla normativa regolamentare dettata dal Ministero della Salute. Le caratteristiche riguardano:
 - a) ubicazione e strutturazione dell'area;
 - b) illuminazione e ventilazione; microclima (25-30° C e 50% di U.R., intesi quali valori-limite massimi);
 - c) sistema di aspirazione polveri, ai sensi della Farmacopea Ufficiale.

2. La ventilazione, naturale o meccanica, è correlata alla cubatura ambientale del vano dedicato o del vano multiuso in cui si trova collocata l'area di laboratorio, secondo i criteri assunti dalla normativa edilizia vigente.
3. In relazione alle forme farmaceutiche allestite, il titolare della farmacia, qualunque sia l'ubicazione del laboratorio, può dichiarare la esclusione di emissione di vapori tossici o nocivi dalle attività laboratoristiche e la presenza di sistemi di captazione delle polveri; diversamente, sono previsti e realizzati sistemi di captazione ed espulsione all'esterno dei vapori con le caratteristiche previste per le canne di esalazione dai vigenti regolamenti comunali in materia.
4. Il laboratorio può essere ubicato nei piani interrati, limitatamente alle costruzioni esistenti, e nei piani seminterrati alle condizioni previste dai vigenti regolamenti comunali in materia; in tali casi è concessa dall'Azienda USL deroga al divieto d'uso degli interrati e seminterrati ai sensi delle vigenti norme, previa dichiarazione del titolare di assenza di aerodispersione nei locali interessati delle sostanze utilizzate, sia sotto forma di polveri che di vapori.

Art. 64

(Autodiagnostica rapida presso le farmacie)

1. Nelle farmacie aperte al pubblico l'impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida è finalizzato al rilevamento di prima istanza, allo scopo di offrire al paziente dati che rappresentano indicazioni di massima. Tali apparecchiature e il loro impiego si conformano alle seguenti indicazioni:
 - a) le apparecchiature per autodiagnostica sono agevolmente utilizzabili e consentono la facilità di lettura dei risultati oltre che la possibilità di controllo costante della taratura a garanzia dell'attendibilità del dato analitico quantitativo e di rapida pulizia delle parti che vengono a contatto con il paziente;
 - b) l'atto dell'auto-prelievo capillare è effettuato con l'assistenza del farmacista;
 - c) al farmacista è consentito un intervento finalizzato al consiglio e all'aiuto nell'utilizzazione dell'apparecchio, restando esclusa l'interpretazione dei dati analitici, che non hanno valore medico-legale, fatto salvo il loro utilizzo da parte delle figure professionalmente qualificate;
 - d) l'esecuzione dell'analisi deve avvenire in luogo che garantisca la necessaria riservatezza del cittadino e, comunque, in spazi distinti da quelli di vendita e di deposito della farmacia, nonché dal laboratorio galenico.
2. Il farmacista garantisce le condizioni affinché le operazioni del prelievo e di esecuzione dell'analisi possano avvenire nel rigoroso rispetto delle norme igieniche atte a prevenire eventuali forme di contaminazione e/o infezione. A tal fine:
 - a) è fatto obbligo al farmacista di comunicare al Comune per il successivo inoltramento all'Azienda USL l'avvenuta installazione delle apparecchiature per autodiagnostica rapida;
 - b) lo smaltimento dei rifiuti della prestazione analitica (quali ad esempio strisce reagenti, tamponi disinfettanti, lancette pungidito, ecc) è effettuato dal farmacista nell'assoluto rispetto della normativa vigente in materia dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
 - c) è fatto obbligo altresì al farmacista di rendere disponibile agli organi di vigilanza la documentazione riguardante la verifica tecnica delle apparecchiature in questione;
 - d) presso ogni farmacia ove si realizzi l'impiego di apparecchiature per autodiagnostica rapida è presente il manuale delle procedure aggiornate riguardanti tale attività

- (profilassi malattie infettive, materiali, manutenzione apparecchiature, pulizie e sanificazione ambientale);
- e) la verifica di conformità fra i comportamenti adottati presso le farmacie e le indicazioni di cui ai precedenti punti del presente articolo viene effettuata da parte dell'apposita Commissione nell'ambito dell'ordinaria attività di vigilanza ispettiva.

Art. 65

(Accettazione campioni biologici per analisi)

1. E' consentita alle farmacie l'accettazione di campioni biologici (urine e feci) per l'invio a laboratori di analisi, nonché la riconsegna all'utente del referto stilato da laboratorio autorizzato.
2. Il farmacista è responsabile della corretta conservazione dei campioni presso le farmacie preliminarmente all'inoltro a laboratorio autorizzato, ivi compresa la detenzione a temperatura determinata (2-8° C) in apparecchi e/o contenitori refrigeranti, distinti da quelli destinati alla conservazione di medicinali o altro materiale di pertinenza delle farmacie.
3. Le disposizioni del precedente comma si applicano esclusivamente alla fase di detenzione dei campioni presso le farmacie; per ogni altra fase valgono le norme per la conservazione dei campioni biologici di cui alla normativa vigente.

Art. 66

(Stupefacenti e sostanze psicotrope)

1. Sono di competenza del Comune:
 - a) la vidimazione e la firma riguardanti i seguenti Registri:
 - 1) Registro di entrata e uscita per gli Enti e le Imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - 2) Registro di entrata e uscita per gli Enti o le Imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le Farmacie;
 - 3) Registro di lavorazione per gli Enti e le Imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
 - b) la vidimazione iniziale dell'apposito registro di scarico previsto per gli Istituti di ricerca scientifica.
 - c) la vidimazione annuale dei registri di carico e scarico delle strutture sanitarie sprovviste di farmacia;
 - d) il controllo dei registri di cui ai punti precedenti tramite l'Azienda USL.

Sezione VIII
(Distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano e dei gas medicinali)

Art. 67
(Competenze del Comune)

1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione dell'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e/o gas medicinali.
2. Il Comune si avvale dell'Azienda USL per l'istruttoria tecnica ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi.
3. La relativa domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla data prevista per l'attivazione.

Art. 68
(Soggetti tenuti all'obbligo di autorizzazione)

1. Sono sottoposti all'obbligo di autorizzazione i seguenti soggetti:
 - a) distributore all'ingrosso di materie prime farmacologicamente attive;
 - b) distributore all'ingrosso di specialità medicinali;
 - c) distributore all'ingrosso di gas medicinali;
 - d) distributore all'ingrosso di galenici officinali e galenici tradizionali di derivazione magistrale di cui al Formulario Nazionale della vigente Farmacopea Ufficiale;
 - e) distributore all'ingrosso di medicinali omeopatici;
 - f) depositario, titolare di contratti di deposito con una o più ditte titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti oggetto di distribuzione, di medicinali e/o medicinali omeopatici;
 - g) concessionario di vendita, fatta salva l'esclusione per il regime autorizzatorio delle farmacie.

Art. 69
(Requisiti dei locali)

1. I locali adibiti a deposito e magazzino di prodotti farmaceutici e di presidi medico-chirurgici devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. essere aerati, esenti da umidità e provvisti di accesso diretto da uno spazio pubblico, in modo da assicurare la sorveglianza da parte degli organi di vigilanza;
 - b. essere mantenuti in buone condizioni di ordine e di pulizia ed essere attrezzati con armadi o camere termostatiche, per la conservazione dei prodotti deperibili, secondo le norme della Farmacopea Ufficiale. In tutti i locali in cui sono conservati farmaci debbono essere assicurate condizioni microclimatiche idonee alla buona conservazione del farmaco garantendo una temperatura non superiore a 25° C attraverso l'installazione di opportuni impianti di condizionamento.;
 - c. gli ambienti destinati al personale devono corrispondere alla normativa vigente in materia di igiene del lavoro

2. La direzione di tali depositi deve essere assunta, secondo quanto previsto dal Testo Unico Leggi Sanitarie, da un laureato in chimica farmaceutica o farmacia, iscritto all'Albo professionale, il quale ne assume la responsabilità ai fini igienico-sanitari.

Art. 70
(Vigilanza)

1. La competenza della vigilanza è del Ministero della Salute il quale può avvalersi a tal fine della Regione e questa dell'Azienda USL.

Art. 71
(Sanzioni)

1. La violazione delle norme vigenti sulla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano e dei gas medicinali comporta l'applicazione delle sanzioni speciali previste dalla normativa vigente.

Sezione IX
(Trasporto medicinali)

Art. 72
(Trasporto medicinali)

1. L'attività di trasporto di medicinali con automezzi deve essere effettuata con una temperatura inferiore ai 25° C per i farmaci con limite di + 25° C o superiore e quelli senza indicazione. Per i farmaci che devono essere conservati ad una temperatura inferiore, devono essere previste attrezzature specifiche ed idonee e la presenza di un sistema di rilevazione che permetta la verifica della temperatura durante il trasporto.

Sezione X
(Medicinali veterinari)

Art. 73

(Distribuzione di medicinali veterinari)

1. La vendita al dettaglio di medicinali veterinari è effettuata dal farmacista in farmacia, dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria, ove prescritta.
2. Lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a. commercio all'ingrosso di medicinali veterinari;
 - b. vendita diretta di medicinali veterinari da parte di titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso;
 - c. depositario di medicinali veterinari;
 - d. vendita diretta da parte di fabbricanti di medicinali veterinari prefabbricati somministrabili per via orale e di premiscele per alimenti medicamentosi, non in possesso dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso, può essere effettuato a seguito di autorizzazione rilasciata dal Comune di competenza .
3. La relativa domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla data prevista per l'attivazione.

Art. 74

(Requisiti delle strutture)

1. Le strutture di cui al comma 2 dell'articolo precedente, debbono rispettare i requisiti generali e specifici previsti per le farmacie.

Art. 75

(Detenzione di scorte di medicinali veterinari)

1. E' ammessa la detenzione di scorte di medicinali veterinari nei seguenti casi:
 - a. in impianti di allevamento e custodia di animali;
 - b. in impianti di cura degli animali;
 - c. da parte del medico veterinario che svolge attività zoiatrica.
2. L'autorizzazione alla detenzione delle scorte di medicinali veterinari viene rilasciata dal Servizio Veterinario della AUSL ove sono ubicati i locali destinati alla detenzione della scorta, previa richiesta dell'interessato e a seguito di verifica che le strutture di deposito dei medicinali siano idonee a garantire la buona conservazione degli stessi.
3. Il procedimento di cui al presente articolo si conclude entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta da parte dell'interessato.
4. Le modalità di tenuta delle scorte di medicinali veterinari, nonché le relative registrazioni, sono fissate dalla normativa vigente.

Art. 76

(Vigilanza)

1. L'attività di vigilanza circa l'osservanza delle norme che disciplinano la distribuzione, la detenzione e l'utilizzo dei medicinali veterinari, è esercitata dal Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio.

Sezione XI
(Ambulatori e strutture veterinarie)

Art. 77

(Classificazione delle strutture sanitarie veterinarie)

1. Le strutture veterinarie pubbliche e private vengono classificate in relazione alle seguenti tipologie:
 - a) studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
 - b) ambulatorio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
 - c) clinica veterinaria - casa di cura veterinaria;
 - d) ospedale veterinario;
 - e) laboratorio veterinario di analisi.

Art.78

(Procedure per l'autorizzazione)

1. Ferme restando le altre norme vigenti, le strutture veterinarie di cui all'art. 77, sono sottoposte ad autorizzazione sanitaria e sono tenute a rispettare e ad adeguarsi ai requisiti minimi generali e specifici descritti nella normativa vigente.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata dal Comune ove è ubicata la struttura, su richiesta del titolare, previo parere favorevole dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'AUSL competente per territorio, cui competono l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi. Il titolare della struttura veterinaria deve presentare la domanda, utilizzando la modulistica predisposta e allegando tutta la documentazione prevista.
3. La relativa domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla data prevista per l'attivazione.
4. La verifica della permanenza dei requisiti minimi viene effettuata dal personale sanitario dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'AUSL competente per territorio con periodicità fissata dalla normativa vigente, dai piani di vigilanza e controllo stabiliti a livello locale ed ogni qualvolta ne ravvisi la necessità ai fini del buon andamento delle attività sanitarie.
5. Le strutture veterinarie sottoposte ad autorizzazione sanitaria hanno una direzione sanitaria veterinaria a cui si applica l'art. 30 del presente Regolamento in quanto compatibile.
6. Non è soggetta ad autorizzazione sanitaria, l'attività medico veterinaria svolta in uno studio veterinario nel caso in cui non sia previsto l'ingresso degli animali.

Art. 79

(Distribuzione di prodotti per animali -Pet corner)

1. E' ammessa la distribuzione di prodotti di supporto all'attività veterinaria esclusivamente a titolo di integrazione della attività sanitaria svolta, quali articoli parafarmaceutici, diete alimentari e apparecchiature connesse alla salute animale, con utenza strettamente limitata ai clienti della struttura veterinaria. La distribuzione di tali prodotti non configura attività commerciale e si esercita in uno spazio che non interferisce con quello destinato alle funzioni sanitarie e non è visibile dall'esterno. Tale attività deve essere ricompresa nell'ambito dell'autorizzazione sanitaria al funzionamento della struttura.
2. Nelle strutture veterinarie non è ammessa la vendita di animali.

Art. 80

(Definizione e classificazione di autoambulanza veterinaria)

1. Per autoambulanza veterinaria si intende un autoveicolo specifico destinato al trasporto di animali, infermi od infortunati, dotato di una particolare attrezzatura relativa a tale scopo, destinata a garantire il benessere animale, utilizzata da o per conto di strutture sanitarie veterinarie.
2. In relazione alla funzione da assolvere, vengono definiti due tipi di autoambulanze veterinarie: tipo A per piccoli animali e tipo B per grossi animali.
3. Le operazioni di primo soccorso e trasporto devono essere svolte in presenza e sotto la direzione del medico veterinario con l'eventuale ausilio di collaboratori.

Art. 81

(Caratteristiche delle autoambulanze veterinarie)

1. Il comparto sanitario deve essere separato dalla cabina di guida mediante divisorio inamovibile. E' ammessa la presenza di porta o sportello a chiusura scorrevole a perfetta tenuta. Su tali porte o sportelli è ammessa la presenza di vetri purché di sicurezza.
2. Per le autoambulanze veterinarie di tipo A le dimensioni interne del comparto sanitario devono essere tali da contenere, oltre alle attrezzature ed arredi, una barella ad uso veterinario in acciaio di dimensioni non inferiori a 1.00 x 0.50 m, con almeno due ruote nella parte anteriore, in posizione longitudinale stabilmente ed adeguatamente ancorabile al veicolo sia longitudinalmente che trasversalmente e verticalmente.
3. Per le autoambulanze veterinarie di tipo B il comparto sanitario deve essere capace di contenere, tenuto altresì conto delle esigenze del trasporto, un equino adulto tanto in stazione quadrupedale, che adagiato sul piano di calpestio. E' obbligatorio l'utilizzo di idonei meccanismi per agevolare l'ingresso dell'animale, come ad esempio rampe inclinate, elevatori elettrici, punti di forza. E' fatto espresso divieto dell'uso di mezzi per il trascinamento degli animali, senza che questi siano preventivamente ed adeguatamente protetti da ferite, abrasioni e lesioni in genere.
4. Nel comparto sanitario deve trovarsi una porta posteriore ad una o due ante di larghezza massima possibile in relazione alla struttura del veicolo. Inoltre deve essere presente almeno una porta scorrevole sulla fiancata destra con vano libero di larghezza non inferiore a 65 cm. Tutte le porte devono essere apribili sia dall'interno che dall'esterno.
5. Il comparto sanitario deve essere convenientemente aerato, illuminato e insonorizzato. I materiali di rivestimento del comparto sanitario devono esser ignifughi o autoestinguenti ed avere caratteristiche tali da non essere intaccati, quando sottoposti a lavaggio e disinfezione.
6. Le autoambulanze devono essere munite di almeno un estintore da conservare nella cabina di guida.

Art. 82

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto animali infermi o infortunati)

1. L'esercizio dell'attività di cui ai precedenti articoli 80 e 81, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune sede dell'attività medico – veterinaria da presentare con un anticipo di almeno 60 giorni. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al preventivo parere del Servizio Veterinario competente.
2. Nell'ambito dell'autorizzazione sanitaria dovranno essere indicate:
 - a) la o le strutture veterinarie correlate all'attività;
 - b) il luogo di custodia dell'automezzo;
 - c) la tipologia dell'automezzo con allegata la fotocopia del libretto di circolazione;
 - d) il luogo dove vengono effettuate le operazioni di lavaggio e disinfezione da effettuarsi al termine di ogni trasporto;
 - e) l'elenco delle attrezzature di cui è dotato l'automezzo.

Sezione XII
(Erboristerie)

Art. 83
(Inizio attività)

1. Ai fini igienico-sanitari, le erboristerie sono da considerarsi come rivendita di commercio al dettaglio e, quindi, devono rispettare i requisiti previsti dal presente Regolamento igienico-sanitario per tali attività.
2. L'attività può essere iniziata previa notifica, da effettuare ai sensi del Reg. CE 852/2004 con modulistica di cui alla normativa regionale, da presentare all'AUSL in triplice copia ai fini igienico sanitari.

Art. 84
(Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di erborista)

1. L'attività di preparazione e vendita di prodotti di erboristeria, ad esclusione dei prodotti farmacologicamente attivi, è subordinata al possesso del diploma di erborista o del Diploma di Laurea in Farmacia da parte del titolare o del Direttore Tecnico. In mancanza di tali titoli è ammessa esclusivamente la vendita di prodotti erboristici confezionati.

Art. 85
(Requisiti dei locali)

1. Ferme restando le disposizioni previste dalle normative edilizie, urbanistiche, di impiantistica e di prevenzione incendi, i locali destinati a erboristeria devono essere individuati in planimetria nel seguente modo:
 - Locale destinato alla vendita
 - Locale/area deposito di dimensione adeguata alla capacità commerciale dell'esercizio
 - Servizio igienico con antibagno
3. Qualora si intenda preparare pastigliaggi e/o miscele in confezioni, è necessario predisporre un'area dedicata in cui vi sia un lavabo e in cui la ventilazione, naturale o meccanica, sia correlata alla cubatura ambientale del vano dedicato o del vano multiuso in cui si trova collocata l'area di laboratorio, secondo i criteri assunti dalla normativa edilizia vigente. In tale eventualità, deve essere presentata notifica in triplice copia all'AUSL ai fini igienico sanitari, ai sensi del Reg. CE 852/2004 con modulistica di cui alla normativa regionale.

Sezione XIII
(Pubblicità sanitaria)

Art. 86
(Pubblicità sanitaria)

1. L'effettuazione di pubblicità sanitaria effettuata a mezzo di targhe ed insegne, è subordinata al rispetto delle vigenti disposizioni in materia edilizia a cui è fatto espresso rinvio.
2. L'Azienda USL esercita la vigilanza sulla pubblicità sanitaria, sia autonomamente sia a seguito di richiesta del Comune o del competente Ordine o Collegio professionale ove esistente.

Art. 87
(Pubblicità sanitaria dell'attività termale)

1. Fatta salva l'osservanza delle norme fissate in materia per le strutture sanitarie in generale, possono essere oggetto di pubblicità sanitaria le cure termali, le patologie a cui sono destinate, le indicazioni e controindicazioni di natura clinico-sanitaria.
2. L'autorizzazione per l'effettuazione di pubblicità sanitaria termale è rilasciata dal Comune in cui ha sede lo stabilimento termale, sentito il parere del Servizio di Igiene pubblica dell'Azienda USL.
3. La domanda di autorizzazione all'effettuazione di pubblicità sanitaria dell'attività termale deve essere presentata dal titolare o legale rappresentante dell'azienda esercente lo stabilimento termale e contenente dettagliatamente, anche tramite allegati bozzetti, planimetrie o qualsivoglia rappresentazione grafica, relativa al testo e alle dimensioni e rappresentazioni grafiche ed alla tipologia della pubblicità che si intende effettuare, nel rispetto dei contenuti di cui al comma precedente.
4. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo si conclude nel termine di giorni 60 dalla data di presentazione dell'istanza presso il Comune. Il termine di cui sopra può essere interrotto dal Responsabile del procedimento per richiesta di documentazione integrativa o di elementi di giudizio; in tale ipotesi il termine per la conclusione del procedimento verrà interrotto e ricomincerà a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
5. Il Servizio comunale competente dà comunicazione al Servizio di Igiene pubblica dell'Azienda USL dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi precedenti.
6. Il Comune esercita la vigilanza sulla pubblicità sanitaria ed adotta gli eventuali provvedimenti amministrativi previsti dalle norme in materia.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comune si avvale della Polizia Municipale e dell'Azienda USL.

Art. 88

(Altri trattamenti sulla persona)

1. Sono vietati trattamenti sulla persona aventi finalità sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione di patologie specifiche, prescrizione di farmaci e diete, effettuati da personale privo dei titoli professionali previsti dalle vigenti normative.
2. Sono altresì vietati trattamenti sulla persona aventi finalità estetiche, effettuati da privo dei requisiti professionali previsti dalle vigenti normative.
3. Trattamenti sulla persona di natura educativa, preventiva, assistenziale, finalizzati al benessere, alla difesa ed al ripristino delle migliori condizioni della persona, quando non siano espressa ed esclusiva competenza di professionisti sanitari o dell'estetica, potranno essere effettuati da personale in possesso di titoli professionali previsti dalle normative statali regionali e locali in materia.

Art. 89

(Attività finalizzate all'estetica)

1. Fatti salvi i requisiti di carattere igienico edilizio e impiantistico di carattere generale, e la normativa specifica statale e regionale in materia, le norme sanitarie attinenti alle attività sulla persona aventi finalità estetiche quali barbiere, acconciatore, estetista, tatuatore e piercing sono rimandate agli specifici regolamenti comunali del settore estetico.

Sezione XIV (Sanzioni)

Art. 90

(Sanzioni)

2. Le violazioni alle norme del presente Capo, ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da disposizioni normative a carattere nazionale o regionale, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa fissata da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00 con le procedure di cui alla Legge 68/81.

Capo III
(Igiene degli alimenti e delle bevande)

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 91
(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) “superficie di somministrazione di alimenti e bevande”: locali in cui si svolge l'attività di somministrazione, misurata da muro a muro, compresi gli scaffali, i banchi e le altre eventuali attrezzature, esclusi i depositi, i servizi, le cucine ed ogni altro locale non riservato al pubblico;
 - b) “superficie di vendita”: area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
 - c) “centro storico”: area così definita dallo strumento urbanistico vigente. Le norme del “centro storico” si applicano anche agli edifici segnalati e vincolati per il loro interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Art. 92
(Prevenzione, vigilanza, informazione)

1. La vigilanza o attività di controllo ufficiale in tema di alimenti e bevande, è attribuita oltre che agli organi istituzionali preposti e agli enti terzi accreditati, al personale competente incaricato dall'Azienda USL.
2. Le aree di Igiene e Sanità Pubblica e di Sanità Veterinaria, secondo le rispettive competenze, esercitano attività di prevenzione, di vigilanza igienica e di educazione ed informazione sanitaria degli addetti ed dei consumatori nelle materie previste dalla normativa vigente.

Art 93
(Campioni ufficiali e campioni conoscitivi)

1. I campioni per analisi di laboratorio possono essere di tipo ufficiale e di tipo conoscitivo.
2. Il campione ufficiale viene prelevato con la rigorosa osservanza alle norme vigenti, al fine di accertare e reprimere le infrazioni alla legge e viene effettuato esclusivamente su prodotti alimentari pronti all'immissione in commercio ovvero già posti in commercio.
Per ciascun campione ufficiale, prelevato con le modalità e nel rispetto delle garanzie di difesa previste dalla legislazione speciale e dal Codice di Procedura Penale, occorre redigere apposito verbale.
3. Il personale di vigilanza può prelevare campioni conoscitivi, costituiti dal quantitativo minimo tecnicamente necessario per l'effettuazione delle ricerche e nel rispetto delle norme tecniche; in ogni caso, andrà redatto un verbale sommario, a giustificazione della merce prelevata, da consegnare in copia all'esercente.
I campioni conoscitivi possono essere effettuati sia su prodotti finiti che intermedi lungo la filiera produttiva per accertare l'idoneità delle tecniche di produzione, per verificare l'efficacia di sistemi di controllo attivati dall'Azienda sui punti critici ed inoltre per valutare l'adeguatezza delle operazioni di pulizia e sanificazione.

Dell'esito del campione conoscitivo verrà data comunicazione all'interessato a cura dell'area di Igiene e Sanità Pubblica e/o di Igiene e Sanità Veterinaria che ha eseguito il prelievo. In caso di non conformità dell'esito del campione conoscitivo, l'Azienda USL provvederà inoltre ad effettuare ulteriori indagini ed accertamenti e adotterà i conseguenti provvedimenti amministrativi.

4. I servizi interessati, possono, inoltre, effettuare tamponi ambientali ed altre indagini strumentali necessarie per valutare il contesto igienico del laboratorio di produzione.

Art. 94

(Provvedimenti dell'Autorità sanitaria)

1. Salvo quanto previsto dalle normative vigenti, nazionali e comunitarie, qualora vengano riscontrate carenze, inconvenienti, irregolarità nei locali, nelle attrezzature e nella conduzione degli stessi, le aree di Igiene e Sanità Pubblica e/o di Sanità Veterinaria, per le rispettive competenze, possono proporre al Comune, al fine della tutela della salute pubblica, l'adozione dei seguenti provvedimenti amministrativi:
 - a) ordinanza di prescrizione lavori con l'indicazione dei tempi per la loro ultimazione;
 - b) l'ordinanza di sospensione dell'attività dell'esercizio per la tutela della salute pubblica, fino al ristabilimento dei requisiti.
2. L'esercente prima della scadenza dei termini di cui al punto a) potrà inoltrare richiesta motivata di proroga, che potrà essere concessa dal Comune, previo eventuale parere del servizio competente dell'Azienda USL al quale comunque verrà data comunicazione.
3. I provvedimenti di cui sopra vengono emessi indipendentemente e senza pregiudizi dell'azione penale o della sanzione pecuniaria amministrativa, quando i fatti per cui vengono adottati costituiscono reato o illecito amministrativo.

Art. 95

(Il sequestro amministrativo dell'Autorità sanitaria)

1. Salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di sequestro penale e quanto previsto da leggi e regolamenti speciali, il sequestro amministrativo viene disposto dal Comune, su proposta degli organi di vigilanza, ove risulti necessario per la tutela della salute pubblica.
2. Nel caso di necessità ed urgenza, il sequestro amministrativo può essere disposto direttamente dal personale addetto alla vigilanza, per le merci, i locali, gli arredi, le attrezzature e i macchinari utilizzati nella lavorazione, produzione e vendita di alimenti e bevande. Tale provvedimento va proposto al Comune per la convalida che dovrà avvenire entro 48 ore, decorrenti dalla redazione del verbale di sequestro.
3. La merce sequestrata viene affidata in custodia, in quanto possibile, al proprietario o detentore che è anche responsabile della sua corretta conservazione. Dell'operazione di sequestro deve essere compilato motivato e circostanziato verbale, da redigersi in più copie, delle quali una viene trasmessa al Comune, una viene rilasciata al detentore, le altre vengono trasmesse al produttore della merce e ad altri eventuali corresponsabili.
4. I soggetti di cui al comma precedente, possono far pervenire all'organo comunale competente, anche immediatamente, opposizione scritta e chiedere una audizione. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo

giorno successivo alla sua proposizione, previa eventuale controdeduzione dell'organo proponente.

5. Trascorso il termine di cui al precedente comma ed acquisito il referto di analisi sui campioni prelevati, il Comune ordina il dissequestro e la restituzione della merce che sia risultata conforme alle norme vigenti.
6. In caso di non conformità, il Comune ordina la distruzione o la diversa destinazione della merce su proposta o su parere degli organi di vigilanza, fatte salve eventuali diverse disposizioni prescritte dall'autorità giudiziaria intervenuta con altri procedimenti.
7. Restano di competenza dell'organo di vigilanza eventuali segnalazioni all'autorità giudiziaria.

Art. 96

(Attestato di formazione per gli operatori del settore alimentare)

1. In base all'attività svolta ed alla categoria di rischio, gli operatori del settore alimentare sono tenuti ad ottenere ed a rinnovare periodicamente un attestato di formazione rilasciato ai sensi della normativa regionale vigente.
2. Sono validi gli altri attestati o libretti sanitari rilasciati dalle altre Regioni.
3. In occasione di episodi di malattie infettive trasmesse dagli alimenti o di riscontri analitici non conformi, al fine di completare l'inchiesta epidemiologica, possono essere disposti accertamenti e misure profilattiche su tutti gli operatori del settore alimentare.

Art. 97

(Parere sanitario preventivo su progetto)

1. L'interessato può ottenere un parere sanitario preventivo scritto su progetto, presentando in duplice copia all'Azienda USL territorialmente competente, apposita domanda con allegato il progetto dettagliato, la planimetria dei locali e la relazione informativa su tipologia e caratteristiche dell'attività che si intende avviare. Copia della domanda e del parere preventivo, verrà trasmesso per conoscenza a cura dell'Azienda USL al Comune competente per territorio.
2. La domanda per ottenere il parere sanitario preventivo scritto su progetto, potrà essere presentata anche in Comune presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi della relativa normativa ex D.P.R. n. 447/98 e s.m e i. che provvederà ad inoltrarla all'Azienda USL.
3. Tale parere non sostituisce tutti gli altri pareri necessari al rilascio dei titoli abilitativi sia edilizi che di altra natura necessari ai sensi della normativa vigente per la realizzazione del progetto di cui trattasi.

Art. 98

(Igiene dei locali, delle attrezzature, e requisiti generali per la conduzione degli esercizi di produzione, deposito, vendita, somministrazione di alimenti e bevande, nonché rivendite di generi alimentari)

1. Salvo quanto previsto negli articoli contenuti nel presente Regolamento relativi alle specifiche attività, tutti gli esercizi devono possedere i requisiti di cui ai successivi commi.
2. Tutti i pubblici esercizi devono avere accesso dalla pubblica via o da altro luogo pubblico o comunque aperto al pubblico e non devono essere in alcun modo in connessione con le civili abitazioni, fatte salve le deroghe già regolarmente concesse per attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Per le attività di vendita di generi alimentari è consentita la connessione con locali comuni ad altre attività o civile abitazione, fatto salvo il previo consenso delle proprietà dei vani ad uso comune.
4. Tutti gli esercizi debbono essere muniti di uno o più servizi igienici ad uso esclusivo del personale in rapporto al numero degli addetti fruibili direttamente dall'interno dei locali. Gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e tutte le attività di somministrazione con sosta del pubblico, dovranno disporre di servizi igienici per il pubblico, fruibili direttamente dall'interno dei locali, nella misura stabilita dal presente Regolamento negli articoli successivi. Sono ammessi servizi igienici accessibili dall'esterno in prossimità dell'esercizio per le attività di somministrazione a carattere stagionale che vengano esercitate anche in spazi all'aperto.
5. Per servizio igienico s'intende un locale avente un'altezza media minima di m. 2,40 e pareti rivestite con materiale liscio e lavabile per l'altezza di m. 2 dal suolo. Nel caso di altezza media, l'altezza minima assoluta non può essere inferiore a m. 2,00. Tale locale deve essere costituito da un vano seppimentato a tutta altezza con vaso a sedere o alla turca, provvisto di attaccapanni, carta igienica e scopino e da un vano antibagno dotato di lavandino con erogatore di acqua a comando non manuale (fotocellula, a ginocchio, a pedale), distributore di sapone, cestino portarifiuti, asciugamani monouso o ad aria calda. Nei servizi igienici ad uso pubblico il vaso a sedere dovrà essere munito di ciambella integra e dovrà essere disponibile un dispensatore di copriciambelle monouso oppure, in alternativa, un sistema di disinfezione automatico dopo ogni utilizzo.
Nei bagni per portatori di handicap, dove non sono presenti i copriciambelle, dovrà essere disponibile un dispensatore di disinfettante e in abbinamento un dispensatore di salviette monouso. Se è presente un antibagno per handicap, non è necessario prevedere la distinzione per sesso. In caso di nuove attività che si svolgano nel centro storico così come definito dal presente Regolamento, è consentito derogare all'obbligo dell'antibagno per i servizi igienici destinati a portatori di handicap. Tale deroga potrà essere concessa anche alle attività esistenti che si siano adeguate o si adeguino alla normativa per i portatori di handicap.
In caso di realizzazione di un doppio o triplo servizio igienico per lo stesso sesso è consentito un unico antibagno.
6. L'areazione del servizio igienico deve essere conseguita mediante finestrino a pretesi all'esterno, di superficie non inferiore a mq. 0,60, ovvero da un idoneo impianto di aerazione forzata che rispetti le norme UNI di riferimento.
7. Ogni attività deve disporre di un locale spogliatoio di superficie minima di mq. 2, da commisurare in relazione al numero degli addetti ed in ogni caso nella misura non inferiore a 1,2 m per addetto. Qualora il numero degli addetti sia maggiore o uguale a 10, dovrà essere presente un doppio spogliatoio distinto per sesso. Qualora l'attività non disponga di separato locale spogliatoio ad uso degli addetti potrà essere utilizzato il vano antibagno del servizio igienico ad uso esclusivo del personale, a condizione che lo stesso risulti tale da contenere gli

armadi individuali a doppio scomparto oltre al lavabo e relativi accessori nella misura non inferiore a 1,2 m per addetto.

8. Tutte le attrezzature e tutti i prodotti di pulizia dovranno essere riposti in apposito vano, salvo la possibilità, per esercizi di modeste dimensioni, di utilizzo di apposito armadio di materiale lavabile.
9. Tutti gli esercizi debbono essere muniti di acqua potabile. Qualora l'approvvigionamento idrico venga assicurato a mezzo fonte autonoma (pozzo o sorgente) anziché a mezzo di pubblico acquedotto, è necessario che il titolare dell'esercizio trasmetta al Comune competente idonea certificazione rilasciata da struttura pubblica o da laboratorio di analisi accreditato attestante l'effettuazione del controllo chimico-batteriologico con la frequenza prescritta dal titolo autorizzativo.
10. Tutti i punti che determinano emissione di vapori e fumi di cottura devono essere dotati di idonei sistemi di aspirazione di fumi e vapori canalizzati in canne di esalazione, aventi sbocco sopra il colmo del tetto nel rispetto delle specifiche disposizioni contenute nella normativa di settore. Le canne di aspirazione poste su apparecchi di cottura di piccole dimensioni, quali forni a microonde e fornelli elettrici, potranno essere collegate a canne di esalazione con scarico a parete a condizione che non determinino inconvenienti igienico-sanitari a terzi. Non sono soggette a tale norma le macchine per produzione di caffè espresso, nonché apparecchi di piccole dimensioni alimentati elettricamente quali forni a microonde, fornelli, piastre e tostiere a condizione che vengano utilizzati esclusivamente per il riscaldamento degli alimenti. Le apparecchiature di cottura dotate di sistemi di condensazione del vapore, del tipo "girarrosto", devono essere provviste di cappa collegata a canna di esalazione sfociante oltre il colmo del tetto. Tale norma può essere derogata, previo parere dell'Azienda USL, in caso di apparecchiature espressamente dichiarate e certificate dal costruttore quali non aventi una dispersione di odori.
11. Nel caso in cui si usino forni a legna in attività ubicate nel centro storico o nelle zone residenziali, deve essere previsto un sistema di abbattimento dei fumi e del particolato.
12. Nelle attività, quali friggitorie, rosticcerie, ecc, che comportano un'importante impatto olfattivo, oltre ai normali filtri, potranno essere prescritti ulteriori misure aggiuntive per l'abbattimento degli odori.
13. I prodotti alimentari di genere diverso devono essere conservati ed esposti in reparti o scompartimenti ben distinti e separati dai prodotti non alimentari. I vari generi di prodotti alimentari devono essere tenuti tra loro separati in modo tale da evitare contaminazione crociata. Per procedere in modo igienico alle operazioni di affettatura, di taglio e di porzionamento dei prodotti in vendita allo stato sfuso, devono essere utilizzate attrezzature quali pinze e similari. E' obbligo dell' esercente adottare ogni utile accorgimento ed attrezzatura per evitare la manipolazione promiscua di alimenti e denaro.
14. Tutti gli apparecchi refrigeranti devono essere dotati di termometri a lettura esterna.
15. E' vietato tenere in deposito, anche temporaneo, in luoghi aperti acque minerali ed altre bevande confezionate.
16. All'interno dei locali di deposito all'ingrosso o annessi a esercizi di vendita è vietato l'uso e la sosta di veicoli a motore alimentati da carburanti di qualsiasi tipo.
17. All'interno dell'attività è vietato detenere qualsiasi materiale o attrezzatura non attinente alla stessa .
18. La carica della batteria dei carrelli elevatori o di altri mezzi deve essere effettuata fuori dei locali di deposito e di movimentazione delle sostanze alimentari nel rispetto della normativa vigente.
19. In caso di vendita di prodotti promiscui, quali prodotti alimentari e non, devono essere messi a disposizione del cliente contenitori o involucri che consentano di distinguere le diverse tipologie di prodotto.

Tali contenitori o involucri dovranno essere collocati in maggiore quantità nelle aree adibite alla vendita dei generi alimentari sfusi.

20. Tutti i locali componenti le attività, le attrezzature e i servizi igienici devono essere mantenuti in buone condizioni igieniche di pulizia e sanificazione e manutenzione.
21. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia alle attività esistenti che a quelle nuove, salva la concessione di espressa deroga su conforme parere dell'Azienda USL competente, in base a quanto stabilito negli articoli specifici a loro dedicati.
22. E' fatto salvo quanto previsto quale deroga generale nel successivo art. 139.

Art. 99

(Cani e gatti e altri animali di affezione)

1. All'interno dei locali destinati ad attività di deposito e produzione di generi alimentari è fatto divieto detenere da parte di gestori cani, gatti e altri animali di affezione.
2. Nei locali in cui si vendono prodotti alimentari è facoltà del gestore vietare l'accesso degli animali mediante apposite segnalazioni.
3. E' consentito l'accesso dei cani negli esercizi pubblici in cui si somministrano alimenti e bevande nei casi di seguito indicati e sotto l'osservanza delle prescrizioni date:
 - a) ai cani guida dei non vedenti;
 - b) al cane formalmente inserito nel programma di assistenza terapeutica da parte della struttura medica competente dell'Az.USL e che risulti inoltre essere sottoposto a verifica da parte del Servizio Veterinario dell'Az.USL ed identificato da pettorina bianco-rossa;
 - c) alle persone accompagnate dal proprio cane negli esercizi pubblici in cui si somministrano alimenti e bevande, a meno che il titolare non ne abbia vietato espressamente l'accesso con un cartello esposto, a condizione che:
 - il titolare del locale consenta l'ingresso solo ai cani:
 - tenuti al guinzaglio,
 - puliti e in caso di pioggia senza il mantello bagnato
 - esenti da evidenti lesioni o segni di malattia;
 - il detentore del cane sia responsabile del comportamento del cane e del contenimento dello stesso affinché non rechi disturbo o procuri lesioni ad altri (abbaiamenti, manifestazioni di aggressività, grattamenti ripetuti, morsicature, graffi);
 - il detentore del cane faccia fronte ad inconvenienti igienici procurati dal cane a seguito di perdita abbondante di saliva, evacuazione di feci od urine disponendo di materiale monouso, provvedendo alla loro rimozione immediata. Il titolare del locale è responsabile del mancato o incompleto ripristino delle condizioni igieniche necessarie. Il piano di autocontrollo, inoltre, deve prevedere le procedure per la rimozione di detti inconvenienti.

Art. 100

(Esibizione dei titoli abilitativi)

1. Chiunque ai sensi del presente Regolamento sia tenuto al possesso di titoli abilitativi di tipo sanitario, di manuali di autocontrollo e di tutta la documentazione relativa alla rintracciabilità, li deve tenere a disposizione degli organi di vigilanza all'interno dell'esercizio.

Sezione II

(Registrazione delle attività del settore alimentare ai sensi del Reg. CE 852/2004)

Art. 101

(Registrazione delle attività del settore alimentare)

1. Le procedure operative e la modulistica per la registrazione delle attività sono disciplinati da appositi atti normativi regionali.
2. La notifica effettuata ai sensi del Regolamento sopracitato deve contenere:
 - a. il nome, la ragione sociale, la sede dell'impresa, il numero di codice fiscale ed eventuale partita I.V.A., gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio (qualora iscritta),
 - b. i dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito telefonico del legale rappresentante,
 - c. la sede dell'esercizio e la tipologia dell'attività che si intende esercitare.
3. La notifica dovrà essere presentata in triplice copia, di cui una copia dovrà essere restituita all'interessato e dovrà essere integrata da:
 - a. RELAZIONE TECNICA;
 - b. PLANIMETRIA QUOTATA IN TRIPLICE COPIA DEI LOCALI;
 - c. COPIA DI CERTIFICATO DI POTABILITA' dell'acqua per parametri chimici e microbiologici, in caso di approvvigionamento idrico da pozzo privato;
 - d. Dovrà essere indicato il numero dei coperti per gli esercizi di somministrazione (ristoranti) e dei pasti prodotti per turno (esercizi di produzione pasti e simili).

Inoltre:

- Qualora l'esercente, al momento della presentazione della notifica, intenda utilizzare stagionalmente o stabilmente aree esterne all'attività dovrà farne esplicita menzione nella notifica indicando nella planimetria l'area esterna e le caratteristiche dimensionali e costruttive delle eventuali strutture e il periodo di utilizzo.

- Dovranno essere dichiarati gli estremi o allegata copia del certificato di conformità edilizia e agibilità o della relativa richiesta.

Qualora le certificazioni di conformità dell'impianto elettrico, degli impianti di produzione calore, degli impianti di condizionamento o ventilazione artificiale e il loro corretto montaggio, non siano già state trasmesse ai fini dell'ottenimento del certificato di conformità edilizia e agibilità, queste dovranno essere messe a disposizione presso i locali dell'esercizio per gli opportuni controlli.

Sezione III

Requisiti per attività di produzione, somministrazione e deposito all'ingrosso

Art. 102

(Requisiti per centri di produzione pasti)

1. Si intendono per centri produzione pasti i laboratori ove si preparano pasti da trasferire fuori dal luogo di produzione per il consumo presso mense aziendali e collettività in genere, compresi i laboratori di produzione di semilavorati destinati alla somministrazione in attività di catering.
2. I centri di produzione pasti devono possedere una superficie totale dei locali deposito, lavorazione e confezionamento pari ad un minimo di mq. 80. Il numero dei pasti producibile per turno andrà computato applicando il parametro di mq. 0,33 per pasto ricomprendendo in tale metratura la superficie di deposito, produzione e confezionamento. La dimensione del reparto produzione (cucine) non dovrà comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva.
3. Le cucine esclusivamente a servizio di nidi d'infanzia e scuole devono, a condizione che i menù siano preordinati e con preparazioni semplici e che il numero di pasti prodotti non sia superiore a 100, avere i seguenti requisiti minimi:
 - un locale cucina minimo di 20 mq,
 - un locale deposito minimo di 10 mq
 - un reparto di confezionamento di stoccaggio dei contenitori di trasporto minimo di 10mq.
4. Limitatamente ai pasti per turno eccedenti il numero di 500 si potrà consentire una opportuna riduzione del coefficiente di cui al secondo comma fino ad un minimo di mq. 0,25 di cui almeno mq. 0,12 destinati esclusivamente al locale cucina per pasto e per turno.
5. I centri produzione pasti fatti salvi i requisiti di cui all'art. 98 del presente Regolamento debbono essere dotati dei seguenti settori:
 - ricevimento merci con punto di scarico protetto,
 - dispensa attrezzata per la conservazione delle derrate,
 - preparazione pasti distinto almeno nelle seguenti zone: lavaggio e preparazione verdure, lavaggio e manipolazione carni, lavaggio e manipolazione pesce, zona cottura, zona preparazione dolci, zona preparazione diete speciali, zona preparazione piatti freddi,
 - zona confezionamento pasti con annesso punto di uscita protetto per il carico,
 - lavaggio stoviglie mediante apparecchiature automatiche provvisto di cappe di aspirazione in corrispondenza dei punti di produzione di vapore. Nel dimensionamento di tale zona deve essere considerato anche il rientro delle stoviglie da attività di catering,
 - deposito per i contenitori e per i materiali per il confezionamento,
 - deposito materiali per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione,
 - locale mensa per il personale,
 - ufficio amministrativo.
6. Le attività di produzione di pasti per catering devono possedere apparecchiature frigorifere in numero adeguato per contenere i prodotti finiti in attesa della loro somministrazione all'utente finale.
7. Tutti i settori debbono essere realizzati in aree o locali separati in modo da offrire la massima garanzia igienica. La distribuzione degli spazi di stoccaggio e di lavorazione deve garantire la separazione tra i circuiti del materiale pulito e del materiale sporco. Dovranno inoltre disporre in numero commisurato alla capacità della struttura di:
 - a) uno o più abbattitori di temperatura,

- b) contenitori termici in grado di assicurare e di garantire la temperatura di conservazione sia degli alimenti a legame caldo sia a legame freddo fino al momento della somministrazione.
8. La notifica dovrà indicare il numero massimo di pasti producibili per turno in base ai parametri sopra descritti. In generale i mezzi di trasporto ed i contenitori dei pasti confezionati devono essere ben protetti dall'infiltrazione di polveri, lavabili all'interno e mantenuti sempre perfettamente puliti.

Art. 103

(Requisiti igienico sanitari per attività di somministrazione pasti provenienti da laboratori di produzione esterni)

1. I requisiti di cui al presente articolo si riferiscono alle attività di semplice somministrazione di pasti quali self service senza cucina, mense aziendali, mense scolastiche ed altre mense presso collettività; sono, inoltre, comprese le attività di somministrazione effettuate con servizio di catering.
2. Le attività ove è previsto il porzionamento di pasti provenienti dall'esterno in vaschette pluridose e con servizio con piatti e posateria non a perdere dovranno possedere i seguenti requisiti:
 - a) un terminale caldo adeguatamente protetto per la conservazione ed il porzionamento dei cibi cotti, munito di termometro e dotato di vasche in acciaio inox con coperchio ed una vetrina refrigerata per la conservazione dei prodotti deperibili da consumare freddi; tale terminale potrà essere ubicato nella stessa area dedicata alla somministrazione in un angolo opportunamente piastrellato;
 - b) un locale ad uso lavaggio dei contenitori e della posateria munito di lavastoviglie e di idonei armadi per lo stoccaggio delle stoviglie, provvisto di illuminazione, ventilazione naturale e diretta dall'esterno; è ammesso l'inserimento della zona lavaggio in un'area delimitata della superficie di somministrazione a condizione che i punti di produzione di vapore siano muniti di impianto di aspirazione.
 - c) un servizio igienico ad uso del personale addetto al porzionamento;
 - d) qualora la mensa non disponga di servizi igienici per il pubblico, questi dovranno comunque essere presenti all'interno della struttura nella misura stabilita per i pubblici esercizi di ristorazione di cui all'art. 107. Qualora i servizi igienici non siano facilmente fruibili dagli utenti dovranno essere predisposti un adeguato numero di lavamani all'ingresso della mensa.
 - e) un locale di somministrazione con superficie pari a mq.1 per coperto;
 - f) un locale deposito chiuso per bevande e complementi alimentari o in alternativa per piccole quantità almeno un armadio.
3. Le attività in cui vengono somministrati pasti in confezioni monodose - in contenitori a perdere - non dovranno disporre dei requisiti di cui alle lettere a) e b) qualora i pasti vengano conferiti in contenitori preriscaldabili elettricamente e distribuiti immediatamente con piatti e posateria monouso.

Il requisito di cui alla lettera b), non deve essere posseduto qualora il contratto di somministrazione preveda che la pulitura delle stoviglie sia svolto presso il centro di produzione pasti.

Nel caso di utilizzo di posateria tradizionale la mensa dovrà disporre di una lavastoviglie.

Art. 104

(Requisiti igienico sanitari per attività di catering)

1. Le attività di catering devono rispettare i requisiti previsti dagli artt. 102 e 103 del presente Regolamento.

2. Chi si limita a fornire un servizio con modalità di tipo catering deve garantire che le forniture devono provenire da laboratori in possesso dei requisiti specifici per il legame caldo e freddo previsti dal regolamento.
3. Il trasporto degli alimenti dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall' art. 121 del presente Regolamento.

Art. 105

(Requisiti degli stabilimenti e laboratori artigianali di produzione e/o confezionamento)

1. Gli stabilimenti ed i laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di alimenti e bevande devono corrispondere ai requisiti previsti dalle normative vigenti.
2. I laboratori debbono avere un'altezza non inferiore ai m. 3, nei centri storici, limitatamente a piccoli laboratori artigianali è consentita un'altezza dei locali non inferiore a m. 2,70. Le pareti devono essere lavabili, impermeabili e disinfettabili almeno fino a m. 2 di altezza.
3. Gli stabilimenti ed i laboratori di cui sopra devono disporre di:
 - un idoneo locale per deposito materie prime di almeno mq. 6, comunque sufficientemente ampio da poter stoccare in maniera ordinata tutti i prodotti e da poter consentire in ogni momento agevoli operazioni di pulizia; in ogni modo i prodotti dovranno essere sollevati dal suolo con apposita attrezzatura;
 - un locale laboratorio avente dimensione minima:
 - a) a partire da mq. 9 per le attività con produzione di pizza al taglio, pizza da asporto, ed impasto,
 - b) a partire da mq. 14 per attività di gelateria,
 - c) a partire da mq. 20 per attività di pasta fresca, pasticceria, rosticceria e simili.Per le attività di cui al punto c), il laboratorio dovrà essere organizzato in zone secondo il criterio della “marcia in avanti”; in particolare per i laboratori di rosticceria dovranno essere predisposti dei layout simili a quelli previsti per le cucine di ristorazione. Tale locale dovrà essere dotato di superficie illuminante e ventilante ai sensi delle disposizioni vigenti e in ogni caso dovrà disporre di una lavastoviglie. Nel caso di piccoli laboratori di gelateria, ove si preveda l'impiego di un pastorizzatore e di un mantecatore elettrico e senza sosta continuativa di personale, la superficie aereo - illuminante potrà essere sostituita da un impianto a ricambio forzato d'aria e dall'illuminazione elettrica.
 - un locale deposito prodotti finiti (solo per attività che prevedono in tutto o in parte la vendita del prodotto all'ingrosso)
 - un locale vendita.
4. Per le piccole attività artigianali, svolte nella modalità di vendita da asporto (take away), attività di finitura di prodotti da forno e surgelati, preparazione di piatti multingredienti semilavorati, possono esercitare l'attività in un unico locale, purché la zona di preparazione, di cottura e di vendita sia minimo di mq 20 con esclusione dei servizi igienici e del deposito delle materie prime.
5. Per le attività con produzione di pizza da asporto si applicano inoltre i requisiti previsti ai punti b), c), d), e), comma 2, art.109.
6. Per attività a volume di produzione limitata destinata alla vendita diretta ed a una unica tipologia produttiva potranno essere concesse deroghe per quanto riguarda la disponibilità del deposito delle materie prime, che potrà essere ubicato in settori distinti del locale laboratorio, nonché per il locale deposito di prodotti finiti che potrà essere collocato nel locale vendita. Possono rientrare in questa fattispecie i laboratori di produzione di gelati, purché il laboratorio sia superiore al minimo richiesto di 14 mq e siano presenti armadi per il deposito delle materie prime e del materiale complementare.

Tale disposizione si applica anche ai pubblici esercizi che intendono svolgere congiuntamente all'attività principale anche l'attività di produzione artigianale rientrante nel primo periodo del presente comma, fatte salve comunque le disposizioni igienico sanitarie di cui al presente Regolamento per l'attività di pubblico esercizio.

7. Qualora i laboratori di cui al presente articolo intendano fornire direttamente o tramite ditte esterne i propri prodotti, tipo attività di catering, dovranno disporre di spazi aggiuntivi rispetto a quelli sopra descritti per il confezionamento e di idonee attrezzature per il confezionamento e/o la conservazione degli alimenti lavorati o semilavorati.

Art. 106

(Gelati)

1. E' vietata la produzione di gelati con l'impiego di miscele non preventivamente sottoposte al risanamento termico mediante trattamento di pastorizzazione, tranne per quelli che vengono preparati con semilavorati liofilizzati mediante la sola aggiunta di acqua e di latte.
2. E' consentita l'installazione di macchinari per la preparazione estemporanea di gelati e di panna a condizione che le apparecchiature utilizzate siano dotate di un dispositivo interno di autolavaggio e siano interamente refrigerate fino all'ugello di erogazione.
3. L'ugello terminale delle macchine di produzione e distribuzione di gelato deve essere protetto con idoneo cappuccio da rimuovere solo al momento dell'erogazione e da sottoporre quotidianamente a lavaggio e disinfezione.
4. Qualora il gelato venga somministrato in cialda questa dovrà essere riempita e servita con apposita salvietta; lo stesso dicasi per le focacce farcite con gelato.
5. I residui scongelati che si trovano sul fondo della gelatiera o dei recipienti per la conservazione/vendita dei gelati non possono essere mescolati alle miscele da congelare né utilizzati in alcun modo e pertanto devono essere eliminati come materiale di scarto.
6. Le spatole per la distribuzione del gelato devono essere riposte in apposita vaschetta dotata di acqua potabile corrente posta vicino o incorporata nel banco vendita. In alternativa andrà prevista una spatola per ogni vaschetta di gelato.

Art. 107

(Requisiti comuni degli esercizi di ristorazione)

1. Le attività di somministrazione alimenti e bevande (ad es. ristorante, self service e similari) sono soggette a procedura di registrazione tramite presentazione di notifica.
2. Oltre a quanto specificatamente previsto dalla normativa vigente e dal precedente art.100, sono necessari i seguenti requisiti:
 - a) un vano dispensa per la conservazione degli alimenti e bevande di dimensioni adeguate alla potenzialità dell'esercizio e comunque non inferiori a mq. 10 con pareti e pavimenti lavabili. Tali locali potranno anche essere non ventilati naturalmente con eventuale prescrizione di ventilazione forzata, qualora gli alimenti o le attrezzature di conservazione presenti nel locale lo richiedano. Qualora la capacità ricettiva ecceda i 30 posti, il vano dispensa dovrà essere aumentato in ragione di mq. 0,10 per ciascun posto aggiuntivo. Nel caso di presenza di un vano ad uso cantina la relativa superficie potrà essere computata per soddisfare la metratura per la dispensa. Il locale dispensa dovrà essere dotato di idonei scaffali con ripiani lavabili, armadi frigoriferi o celle dotati di termometro a lettura esterna. In ogni modo le apparecchiature frigorifere dovranno essere in numero sufficiente a garantire la conservazione idonea separata tra i diversi generi alimentari.
E' possibile avvalersi di vani ad uso deposito limitatamente per bevande e prodotti in scatola, in locali attigui, contigui o in prossimità della sede di svolgimento dell'attività.
 - b) un locale cucina dotato di:

- reparto preparazione verdure,
- reparto preparazioni carni,
- reparto preparazioni altri alimenti,
- reparto cottura,
- reparto lavaggio, attrezzato con lavelli e lavastoviglie, di dimensione adeguata alla attività dell'esercizio e posizionato in modo da garantire l'organizzazione corretta dei percorsi dei materiali sporchi e dei materiali puliti.

I reparti di cui sopra possono essere collocati in locali distinti e tra loro raccordati ovvero in settori o zone ben distinte e separate di uno stesso locale.

La cucina dovrà essere realizzata in modo da non creare percorsi di ritorno rispetto al flusso di sanificazione dell'alimento.

La superficie minima complessiva della cucina è di mq. 20, da ampliare nei locali con posti a sedere superiori a 80 di mq. 0,25 per ogni posto eccedente. In caso di utilizzo stagionale di spazi esterni il numero complessivo di coperti ammessi non varia. La notifica deve prevedere il numero di coperti massimo ammesso per turno e il numero di posti a sedere riportati in planimetria dovranno corrispondere al numero di coperti dichiarati. Nel dimensionamento della cucina dovrà essere considerato l'utilizzo stagionale degli spazi esterni. Tuttavia i coperti in area esterna potranno non essere computati a condizione che un numero equivalente di coperti posti all'interno del locale non venga utilizzato per la somministrazione.

Per le attività di ristorazione che intendono limitare l'offerta a poche tipologie di piatti prodotti, specializzandosi in menù estremamente brevi, possono derogare al requisito minimo di 20mq del locale cucina a condizione che i piatti in menù non siano in numero superiore a tre antipasti, tre primi piatti, tre secondi piatti, tre dolci oppure che l'offerta ristorativa si limiti ad un'unica tipologia.

Le attività esistenti che non dispongano di 20mq per il locale cucina e che non siano già provviste di titolo autorizzativo sanitario con limitazioni, potranno presentare domanda di deroga secondo quanto previsto dal presente comma entro 180 gg dall'entrata in vigore del presente Capo.

- c) un vano o settore esterno alla cucina in cui tenere sistemati e pronti per l'uso le posate, le tovaglie, i tovaglioli, il vasellame, le vetrerie, le bevande, la frutta ed i dessert di immediato utilizzo per il servizio ai tavoli.
- d) una o più sale da pranzo di superficie complessiva destinata alla somministrazione di almeno mq. 1,20 per ciascun posto a tavola.
- e) servizi igienici a disposizione degli avventori, accessibili dall'interno, non direttamente comunicanti con i locali adibiti a lavorazione, somministrazione e deposito di alimenti, facilmente individuabili con apposite indicazioni. In caso di somministrazione su aree esterna sono ammessi bagni esterni purché aggiuntivi.

Il numero dei servizi per gli avventori dovrà essere rapportato alla capacità recettiva secondo lo schema seguente:

- fino a 30 posti con ubicazione in centro storico: n.1 servizio igienico (uomini e donne).
 - fino a 80 posti a tavola: n.1 servizio igienico per donne, n.1 servizio igienico per uomini;
 - fino a 150 posti a tavola: n.2 servizi igienici per donne, n.2 servizi igienici per uomini;
 - oltre 150 posti a tavola: n.3 servizi igienici per donne, n.3 servizi igienici per uomini.
3. Gli esercizi con distribuzione di tipo self-service devono avere un reparto attrezzato per l'esposizione, al riparo da agenti inquinanti, dei vassoi, delle posate e delle pietanze in modo che siano nel contempo debitamente conservate al caldo o al freddo, a seconda delle esigenze.

- I piatti pronti, i dessert ed i dolci dovranno essere posti in vetrinette refrigerate e protette.
4. Fatto salvo l'obbligo di disporre del locale cucina, è consentita, a vista della clientela, la cottura a mezzo di barbecue e simili di carni, nonché la finitura di primi piatti.
- In questo caso dovranno essere predisposti:
- a) idoneo piano di appoggio aventi sottostanti frigoriferi,
 - b) piani di cottura con cappe aspiranti con caratteristiche tecniche tali da abbattere i fumi e da impedire la diffusione di odori e vapori di cottura nell'ambiente circostante,
 - c) lavabo con accessori ad uso del personale addetto.
- Qualora tale struttura sia collocata all'esterno dovrà essere munita di pavimento in materiale facilmente lavabile e disinfettabile ed essere riparata dagli agenti atmosferici e dalle deiezioni animali con tettoia o tensostruttura.
5. Qualora si intendano fornire direttamente o tramite ditte esterne i propri prodotti, tipo attività di catering, dovranno essere previsti spazi aggiuntivi rispetto a quelli sopra descritti per il confezionamento e si dovrà disporre di idonee attrezzature per il confezionamento e/o la conservazione degli alimenti lavorati o semilavorati.

Art. 108

(Requisiti igienico-sanitari degli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti con manipolazioni limitate)

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande con manipolazione limitate, quali gli esercizi dove è possibile la finitura di alimenti precotti surgelati, la cottura di paste, risi prelevati da confezioni originali chiuse e conditi con ingredienti preconfezionati, la somministrazione di gastronomia preconfezionata in dosi individuali pronte al consumo, la somministrazione di cibi quali formaggi, insalate, frutta, salumi stagionati, patate fritte e frittore pastellate, sono soggette a procedura di registrazione tramite presentazione di notifica.
2. Tali esercizi di somministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laboratorio con superficie minima mq 9 aumentabile in base all'attività produttiva, aerato naturalmente ed attrezzato con:
 - frigorifero,
 - piano di lavoro,
 - lavello,
 - attrezzature per la cottura o riscaldamento.Il locale dovrà essere dotato di un vano ad uso sgatteria munito di apposita lavastoviglie; in sua assenza dovranno essere utilizzati piatti e posate a perdere.
 - b) locale dispensa di superficie non inferiore a mq 10. E' possibile avvalersi di vani ad uso deposito limitatamente per bevande e prodotti in scatola, in locali attigui, contigui o in prossimità della sede di svolgimento dell'attività;
 - c) i servizi igienici riservati al pubblico dovranno essere in numero non inferiore a due distinti per sesso ad eccezione degli esercizi ubicati in centro storico con una capienza ricettiva fino a 30 posti nei quali può essere predisposto un solo bagno per il pubblico.
3. Tali esercizi dovranno possedere una superficie di somministrazione non inferiore a mq. 30. Il servizio al tavolo dovrà essere collocato in un settore funzionalmente distinto.

Art. 109

(Requisiti igienici per attività di pizzeria)

1. L'esercizio pubblico di pizzeria è caratterizzato dalla preparazione e cottura di pizze variamente guarnite, anche nell'ambito dello stesso locale di somministrazione.

2. L'attività dovrà possedere i seguenti requisiti:
 - a) locale dispensa di superficie non inferiore a mq. 8 e comunque commisurata alla potenzialità produttiva dell'esercizio,
 - b) banco di lavoro e relative cassettiere per la lievitazione dell'impasto,
 - c) frigoriferi e/o vetrinette refrigerate per la conservazione delle guarnizioni,
 - d) n.1 lavabo con accessori annesso alla zona di preparazione e riservato al pizzaiolo,
 - e) n. 1 o più forni di cottura. Nel caso di forno a legna dovrà essere disponibile un locale legnaia distinto dal locale dispensa, nonché un apposito comparto per la riserva giornaliera ricavato possibilmente sotto al forno di cottura e implementabile dal retro. In caso contrario la legna, commisurata al bisogno giornaliero, dovrà essere introdotta nel sottoforno durante gli orari di chiusura dentro contenitori chiusi. Inoltre, il pericolo di intrusione legato all'introduzione della legna, dovrà essere specificatamente tenuto in considerazione nel piano di autocontrollo dell'attività.
3. Per ciò che concerne il locale sguatteria e la sala di somministrazione valgono i requisiti stabiliti per le attività di ristorazione previsti dall'art.107. Il numero dei servizi per gli avventori dovrà essere rapportato alla capacità recettiva secondo lo schema seguente:
 - fino a 50 posti: n.1 servizio igienico (uomini e donne).
 - fino a 100 posti a tavola: n.1 servizio igienico per donne, n.1 servizio igienico per uomini;
 - oltre i 100 posti a tavola: n.2 servizi igienici per donne, n.2 servizi igienici per uomini.
4. Nel caso di coesistenza di attività di pizzeria con attività di ristorazione nello stesso esercizio il locale dispensa dovrà essere adeguato al numero dei coperti secondo quanto stabilito negli articoli precedenti. Il locale cucina dovrà essere di superficie minima di mq. 20, aumentabile in ragione di mq. 0,125 per posto eccedente gli 80 coperti, tenendo anche in considerazione dell'utilizzo di spazi esterni nel periodo estivo. Per i servizi igienici valgono i requisiti stabiliti per le attività di ristorazione previsti dall'art.107.

Art. 110

(Requisiti igienico sanitari degli esercizi di bar)

1. Per esercizio di bar ai fini del presente Regolamento, si intende l'attività a prevalente somministrazione di bevande (compresi gli alcolici), di panini e affini, pasticceria dolce e salata, con eventuale finitura di brioche surgelate in forno.
2. Tali esercizi devono possedere i seguenti requisiti:
 - A) Superficie di somministrazione attrezzata con:
 - a) banco di servizio fornito di ripiani di lavoro in acciaio inox e lavello con acqua calda e fredda;
 - b) lavastoviglie;
 - c) idonee attrezzature refrigeranti per la conservazione degli alimenti deperibili; se trattasi di vetrine queste devono essere apribili solo dalla parte degli addetti e munite di termometro a lettura esterna;
 - d) piastre e tostiere per l'eventuale produzione di panini caldi, collocate in una distinta porzione di banco e nel rispetto delle modalità previste dall'art.98;
 - e) pinze o altri utensili per l'offerta al cliente degli alimenti sfusi.

Inoltre la pasticceria, i dolci, i panini, i tramezzini, i toasts, e similari, nonché ogni altro prodotto venduto senza originaria confezione, ad eccezione di stuzzichini e similari destinati ad aperitivi d'immediato consumo, andranno posti in contenitori o vetrine quando l'esposizione viene effettuata sul banco di distribuzione. Inoltre devono essere protetti dalla polvere e dagli insetti e conservati a seconda del tipo di alimento.

E' consentito il libero servizio da parte del consumatore a condizione che siano messi a disposizione del cliente, e adeguatamente pubblicizzati, idonei utensili per evitare la manipolazione diretta degli alimenti sfusi.

L'offerta dello zucchero al pubblico deve avvenire esclusivamente in confezioni monodose o mediante distributore semiautomatico.

- B) Locale ad uso deposito dimensionato in rapporto alla superficie di somministrazione e comunque non inferiore a mq 8. E' possibile avvalersi di vani ad uso deposito limitatamente per bevande e prodotti in scatola, in locali attigui, contigui o in prossimità della sede di svolgimento dell'attività,
- C) Servizi igienici per il pubblico:
 - a) n.1 servizio igienico per il pubblico in caso di bar di superficie di somministrazione fino a mq 50;
 - b) n.2 servizi igienici, distinti per sesso, nel caso di bar con superficie di somministrazione superiore a mq 50 fino a 250 mq;
 - c) n. 4 servizi igienici, distinti per sesso, nel caso di bar con superficie di somministrazione superiore a 250 mq.

All'interno di centri commerciali o strutture polifunzionali già dotate di autonomi servizi igienici per il pubblico, è consentito derogare all'obbligo di dotarsi di tali servizi, limitatamente a pubblici esercizi di isole bar/pizza al taglio/gelateria/brasserie.

- 3. E' ammessa la finitura di alimenti precotti refrigerati surgelati o la somministrazione di alimenti preconfezionati in dosi individuali e pronte al consumo a condizione che il locale disponga di area retrostante il banco o di una appendice del banco distintamente separata, munita di piano di lavoro con freezer e a condizione che le apparecchiature per il riscaldamento, la tostatura e la doratura avvengano con forni a microonde o elettrici con cappe e aspirazione e relativi collegamenti realizzati con le modalità previste dall'art. 98.
- 4. Quando all'esercizio di bar è annessa la produzione di pasticceria dolce e salata e/o di gelati per la vendita diretta al consumatore, oltre a quanto specificatamente previsto i locali devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) un locale esclusivamente destinato alla produzione di pasticceria dolce e salata di superficie non inferiore a mq. 15;
 - b) un vano esclusivamente destinato alla produzione di gelato di superficie non inferiore a mq. 10;
 - c) una zona dispensa per la conservazione, in spazi separati, di materie prime e di prodotti finiti, relativi alla /alle attività di pasticceria e/o gelateria, dotata di attrezzature idonee. Tale zona può essere ricavata anche nel locale deposito del bar se di dimensioni adeguate.

Art. 111

(Somministrazione di alimenti e bevande in locali non aperti al pubblico (circoli))

- 1. Gli spazi dei circoli privati e degli enti collettivi assistenziali, qualora effettuino la preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e/o utenti sono soggetti alle disposizioni previste nel presente Regolamento, relativamente alla procedura di registrazione e ai requisiti previsti in base all'attività che si intende svolgere.

Art. 112

(Requisiti per la somministrazione in pertinenze esterne ai pubblici esercizi)

- 1. Qualora per la somministrazione si intendano utilizzare pertinenze esterne ai locali tali aree devono essere:

- collocate in zona tale da proteggere il consumatore dagli effetti nocivi derivanti dal traffico;
 - attrezzate con piano di calpestio asfaltato, cementato o provvisto di pedane in legno;
 - realizzate in modo tale da:
 - a) proteggere da ogni contaminazione gli alimenti da somministrare;
 - b) consentire una facile e completa pulizia sia degli spazi che delle attrezzature;
 - c) garantire la conservazione degli alimenti all'interno di idonei contenitori, alle temperature previste dalla legge, ed in spazi separati per tipologia di alimenti.
2. In caso di attività di ristorazione con servizio all'aperto l'area di somministrazione andrà obbligatoriamente coperta con idonea struttura atta a proteggere gli alimenti dalle deiezioni animali e dalla polverosità. La struttura dovrà essere installata nel rispetto delle disposizioni edilizie vigenti.
 3. In caso di attività di somministrazione di bevande e/o di prodotti di caffetteria con servizio all'aperto, l'area di somministrazione andrà obbligatoriamente coperta con ombrelloni o similari.
 4. Nel caso in cui le strutture esterne siano stabili, strutturate, aggiunte alla struttura principale e vengano utilizzate tutto l'anno esse andranno computate nella quantificazione delle superfici per il dimensionamento delle superfici di somministrazione, del locale ad uso deposito, delle cucine, ecc. in base a quanto stabilito dal presente Regolamento. Viceversa le strutture esterne non verranno computate nelle superfici per il dimensionamento.
 5. Per la somministrazione in aree esterne, gli interessati dovranno presentare apposita notifica.
 6. Per le attività esistenti ubicate nel centro storico, come definito dall'art. 91, comma 1, lett. c) del presente Regolamento, e prive di servizi igienici per il pubblico, il Comune, previo parere dell'Azienda USL, potrà concedere deroghe per quanto riguarda l'utilizzo delle pertinenze esterne per la somministrazione.
 7. Il titolare dell'attività dovrà comunicare all'AUSL e al Comune annualmente, con anticipo di almeno dieci giorni, il periodo di attivazione della somministrazione nelle aree esterne, a condizione che non vengano apportate modifiche alla struttura già in precedenza autorizzata o oggetto di dichiarazione di inizio attività/notifica.

Art. 113

(Congelamento di alimenti presso pubblici esercizi e laboratori artigianali)

1. L'eventuale attività di congelamento presso laboratori artigianali e pubblici esercizi deve essere dettagliatamente descritta nella relazione tecnica allegata alla notifica, comprendendo la documentazione relativa all'attrezzatura che si intende utilizzare.
2. Le operazioni per il congelamento devono comunque rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) gli alimenti dovranno essere congelati nell'abbattitore in piccole pezzature o disposti in strato sottile e comunque nel rispetto delle istruzioni d'uso dell'apparecchio, compreso il quantitativo massimo di prodotto ed i tempi consigliati dalla ditta per ogni ciclo; in ogni modo andranno congelati quantitativi o porzioni utilizzabili per intero dopo lo scongelamento;
 - b) dovrà essere disponibile, nelle immediate vicinanze dell'abbattitore, un freezer a pozzetto o ad armadio esclusivamente destinato allo stoccaggio dei prodotti già sottoposti a congelamento; tale freezer, dovrà essere in grado di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18 C°, dovrà essere munito di un termometro di massima e di minima a lettura dall'esterno o di un termometro registratore su carta;

- c) dovranno essere utilizzati i sacchetti di contenimento degli alimenti idonei per l'impiego alle basse temperature e rispondenti alla normativa vigente; su ogni sacchetto andrà apposta una etichetta indicante il contenuto e la data dell'avvenuto trattamento di congelamento.
3. I prodotti alimentari congelati dovranno preferibilmente essere utilizzati entro 60 gg. dalla data di congelamento.
4. Qualora il titolare intenda cambiare la marca e la tipologia dell'abbattitore dovrà darne tempestiva comunicazione all'AUSL, allegando la scheda tecnica relativa alle caratteristiche del nuovo impianto ed alla tipologia degli alimenti da conservare.
Non potranno essere congelati alimenti composti da materie prime già sottoposte a procedimento di congelamento.

Art.114

(Produzione di pasticceria annessa ad attività di panificazione)

1. Le paste dolci preparate con impasto di farina lievitato, grassi ed oli, uova e zucchero ed eventualmente guarnite con marmellata, frutta secca, canditi, cioccolato e creme vegetali, sono considerate paste dolci secche e possono essere prodotte dai laboratori di panificazione.
2. Le paste dolci preparate, oltre che con gli ingredienti specificati al comma precedente, anche con latte, panna, crema pasticcera e succedanei quali le creme a freddo, sciroppi, liquori, sono considerate paste dolci fresche e la loro produzione è subordinata alla presentazione di notifica_e al possesso dei requisiti per laboratorio di pasticceria.

Art. 115

(Requisiti igienico sanitari per l'attività di vendita di generi alimentari)

- 1) Per l'apertura di un esercizio per la vendita al dettaglio di generi alimentari è necessario, oltre a quanto già previsto dall'art. 98 del presente Regolamento, il rispetto dei seguenti requisiti:
- i) un locale destinato alla vendita, attrezzato per l'esposizione e la conservazione dei prodotti alimentari, i quali andranno collocati ad una altezza di almeno 30 cm da terra. In particolare dovrà essere salvaguardata idonea separazione tra i generi alimentari e tutti gli altri prodotti posti in vendita, soprattutto prodotti di pulizia e articoli per il giardinaggio. La rivendita di ortofrutta dovrà disporre di una zona, in rapporto diretto con il locale di vendita, munita di lavello dotato di acqua potabile. In caso di preincarto, per la vendita a libero servizio, tale operazione dovrà avvenire in locale separato,
 - ii) un locale deposito di dimensioni adeguate alla capacità commerciale dell'esercizio,
 - iii) n.1 o più di un servizio igienico per il personale in relazione al numero degli addetti avente le caratteristiche di cui all'art. 98.
 - iv) n. 2 servizi igienici per il pubblico, distinti per sesso, nel caso di esercizi di vendita con superficie superiore a mq. 400. Negli esercizi di vendita di alimenti collocati in grandi strutture di vendita, saranno ritenuti utili al fine del raggiungimento del numero minimo, anche i servizi igienici messi a disposizione del centro commerciale o della struttura complessiva. I predetti servizi igienici potranno anche non essere collegati direttamente all'area di vendita e quindi accessibili solo dall'esterno, a condizione che la loro presenza ed il percorso per raggiungerli siano ben segnalati.
- 2) L'attività deve avere banchi e vetrine distinti in relazione alla natura dei prodotti esposti ed in grado di garantire la costante conservazione degli alimenti alle temperature di legge, anche quando abbiano apertura permanente per la loro manipolazione ai fini della vendita. I banchi e le vetrine devono essere muniti di termometri tarati, con bulbi protetti e quadranti posti in modo ben visibile.

- 3) Il banco di vendita deve essere dotato di un ripiano di materiale privo di soluzione di continuità, inalterabile, impermeabile e lavabile, dotato di una idonea protezione quando vi si espongano in mostra o comunque vi si vendano alimenti non protetti da involucro proprio e che normalmente si consumano senza preventivo lavaggio, sbucciatura o cottura; quando vengano venduti prodotti sfusi deve essere installato un lavello con acqua potabile corrente direttamente nel banco di vendita o in prossimità del medesimo.
- 4) E' vietato al pubblico toccare con le mani la merce esposta non precedentemente preincartata o confezionata. E' consentito il libero servizio di prodotti ortofrutticoli sfusi, a condizione che vengano messi a disposizione del pubblico guanti di idonea resistenza e sacchetti monouso. Inoltre le modalità di vendita dovranno essere pubblicizzate adeguatamente con l'uso di idonei cartelli e dovranno essere disponibili contenitori portarifiuti per i guanti usati.
- 5) L'esposizione dei prodotti ortofrutticoli all'esterno dei locali di vendita è consentita a condizione che:
 - venga rispettata la normativa urbanistica ed il codice della strada;
 - venga rispettata la normativa comunale per l'occupazione di suolo pubblico;
 - sia adeguatamente protetta dal traffico veicolare, dalle deiezioni animali, nonché dalle polveri, mediante vetrinette mobili di materiale facilmente lavabile e disinfettabile o altro idoneo sistema di protezione;
 - sia collocata ad una altezza non inferiore a cm 50 da terra.
- 6) Si potrà derogare ai requisiti previsti per i sistemi di protezione, per l'esposizione di cocomeri, meloni, zucche e frutta comunemente soggetta a sbucciatura.
- 7) Quantitativi più significativi dei prodotti di cui sopra potranno essere collocati in veranda provvista di porte di accesso e di accorgimenti tecnici idonei ad impedire il surriscaldamento dell'aria al loro interno nei periodi estivi.
- 8) Qualora i titolari di generi alimentari intendano attrezzare i propri esercizi per il consumo sul posto di generi alimentari, prodotti di gastronomia e bevande dovranno possedere i seguenti ulteriori requisiti igienico sanitari:
 - a) disponibilità di posate, bicchieri e tovaglioli a perdere e di contenitori per i rifiuti dotati di coperchio;
 - b) disponibilità di un servizio igienico per il pubblico;
 - c) all'interno dei locali, disponibilità di una zona attrezzata per il consumo con piani di appoggio e di eventuali sedute;
 - d) all'esterno dei locali sia su aree pubbliche, previo ottenimento di concessione di suolo pubblico, che su aree private, rispetto dei requisiti previsti per le aree esterne ai pubblici esercizi di bar di cui all'art. 112 del presente Regolamento.

Art. 116

(Prodotti ortofrutticoli)

1. La frutta e l'ortaggio posti in vendita per uso alimentare devono avere raggiunto sulla pianta il completo sviluppo fisiologico ed iniziata la maturazione.
2. E' vietata la vendita di:
 - a) frutta immatura; è consentito vendere frutta sottoposta a maturazione accelerata purché raccolta al raggiungimento del completo sviluppo fisiologico;
 - b) frutta con lesioni non cicatrizzate ed umide, anche se di modeste entità;
 - c) frutta rotta o tagliata;
3. In deroga alla lettera c) e limitatamente alla vendita al dettaglio è consentito il taglio e conseguentemente la vendita di frutti non interi per i meloni, i cocomeri e le zucche a condizione che la superficie di taglio sia sempre fresca e convenientemente protetta

dall'influenza dell'aria e da ogni possibile fonte di inquinamento a mezzo di pellicole plastiche per alimenti.

4. Gli imballaggi ed i recipienti utilizzati per la lavorazione, l'immagazzinaggio, il commercio all'ingrosso ed al dettaglio della frutta e degli ortaggi debbono sempre essere puliti. E' tassativamente vietato l'uso di cassette di legno impregnate di acqua, untuose, annerite, emananti cattivi odori o contenenti muffe. Non possono essere utilizzati imballaggi di recupero.
5. I prodotti ortofrutticoli devono essere contenuti negli imballaggi originali fino al completo esaurimento di quanto contenuto negli stessi.
6. Nei punti vendita al minuto è inoltre vietato aspergere la frutta e gli ortaggi con qualsiasi presidio sanitario.
7. Presso i depositi all'ingrosso nei casi previsti dalla legge possono essere consentiti i trattamenti in post-raccolta sulla frutta, previa comunicazione all'AUSL.

Art. 117

(Granaglie ad uso alimentare)

1. La vendita di granaglie, sementi e legumi ad uso alimentazione umana è subordinata alla procedura di registrazione tramite notifica.
2. Qualora, contestualmente alla vendita suddetta si intenda effettuare anche la vendita di mangimi ed animali vivi, le due aree di vendita dovranno essere distinte e compartimentate.

Art. 118

(Funghi e tartufi)

1. La vendita dei funghi coltivati, sia sfusi che preincartati, agli effetti igienico sanitari è assimilata alla vendita dei prodotti ortofrutticoli di cui agli articoli 115 e 116.
2. La vendita di funghi epigei spontanei freschi e di funghi porcini secchi sfusi è invece soggetta ad autorizzazione amministrativa comunale ai sensi di legge.
Gli interessati alla vendita devono presentare specifica domanda al Comune dove ha sede l'esercizio ai sensi della normativa vigente.
Nella domanda andranno precisate le specie fungine che si intendono commercializzare, con allegato l'attestato di idoneità dell'addetto alla vendita rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL.
Tale disposizione è applicata anche nei confronti dei commercianti su aree pubbliche limitatamente alle vendite svolte in apposite aree date in concessione; è invece vietata la vendita dei funghi epigei spontanei in forma itinerante.
3. L'esposizione al pubblico di funghi freschi deve avvenire tenendo le diverse specie separate tra loro in contenitori distinti e provviste del relativo certificato di riconoscimento.
4. E' vietata la vendita di funghi e tartufi invasi da parassiti, rammolliti da pioggia o altrimenti avariati, avvizziti, fermentati, di sapore disgustoso o di odore sgradevole.
E' vietata la vendita di funghi e tartufi in polvere, sminuzzati, spezzati o comunque di dimensioni tali da non consentire il riconoscimento della specie di appartenenza di ciascun pezzo presentato.
E' vietata la vendita di funghi congelati, mentre è consentita quella di funghi surgelati in confezioni integre con le indicazioni di legge.
5. E' ammessa la vendita di tartufi freschi appartenenti alle specie sottoelencate:

- tartufo bianco pregiato (*Tuber magnatum* Pico)
- tartufo nero pregiato(*Tuber melanosporum* Vitt.)
- tartufo nero ordinario(*Tuber mesentericum* Vitt.)

- tartufo d'estate o scorzone(*Tuber aestivum* Vitt.)
- tartufo nero d'inverno(*Tuber brumale* Vitt.)
- tartufo moscato(*Tuber brumale* Vitt. forma *moscatum* De Ferri)
- tartufo nero liscio(*Tuber macrosporum*)
- tartufo marzuolo o bianchetto (*Tuber albidum* Pico=*Tuber borchii* Vitt.)

Sezione IV
Distributori automatici di alimenti e bevande

Art. 119

(Distributori automatici e semiautomatici per sostanze alimentari)

1. Sono ricompresi in questo articolo le macchine a distribuzione automatica o semiautomatica di:
 - a) alimenti confezionati non deteriorabili;
 - b) alimenti confezionati deteriorabili;
 - c) bevande calde e bevande fredde sfuse;
 - d) alimenti sfusi, previa cottura effettuata direttamente dall'apparecchiatura.
2. Le ditte installatrici delle macchine di cui al comma 1, oltre agli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente, devono comunicare l'installazione dell'apparecchiatura alla Azienda USL competente per territorio.
3. Tale comunicazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a) ragione sociale, codice fiscale, recapito telefonico, sede legale e dati anagrafici del legale rappresentante della ditta installatrice,
 - b) marca, tipo e numero di matricola dell'apparecchio,
 - c) ubicazione delle apparecchiature installate,
 - d) tipologia degli alimenti distribuiti,
 - e) ubicazione del deposito alimenti ed estremi del relativo titolo abilitativo,
 - f) indicazione della ditta addetta alla gestione degli apparecchi, qualora diversa dalla ditta installatrice;
 - g) dichiarazione inerente il sistema di funzionamento e l'eventuale approvvigionamento idrico (solo per i punti c, d);
 - h) frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e disinfezione.

Art. 120

(Requisiti igienico sanitari per distributori automatici e semiautomatici per sostanze alimentari)

1. I distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e bevande debbono corrispondere ai seguenti requisiti:
 - a) essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno e tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
 - b) avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo, resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione, così come previsto dalla normativa vigente;
 - c) avere le eventuali sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
 - d) avere una adeguata attrezzatura che garantisca l'idonea temperatura di conservazione ed essere muniti di un dispositivo atto a bloccare la distribuzione qualora le temperature di conservazione si discostassero dai limiti indicati sulle confezioni o, per i prodotti sfusi stabiliti nel piano di autocontrollo; essere inoltre collocati a conveniente distanza da sorgenti di calore;

- e) avere la bocca esterna di erogazione non esposta e protetta da insudiciamenti o altri inquinamenti;
- f) essere collocati in aree protette da precipitazioni atmosferiche e deiezioni animali; in particolare i distributori di bevande calde e di alimenti sfusi previa cottura devono essere collocati esclusivamente all'interno di ambienti confinati;
- g) disporre nelle immediate vicinanze di recipienti monouso o portarifiuti con coperchio a ritorno automatico; questi ultimi devono essere tenuti in buone condizioni igieniche e svuotati o sostituiti con la necessaria frequenza;
- h) distribuire alimenti confezionati e utilizzare nelle preparazioni prodotti semilavorati comunque provenienti da laboratori e stabilimenti provvisti di titolo abilitativo;
- i) essere muniti di apposita targa o altro

dispositivo inamovibile riportante i dati di cui ai punti a), b) comma 3, art. 119.

2. Qualora nei distributori vengano caricati alimenti freschi (quali panini, pizzette) provenienti da laboratori in possesso di titolo abilitativo e muniti di pre-incarto, tali alimenti devono riportare ai soli fini igienici, su ogni singolo involucro la data di confezionamento e il termine entro cui è preferibile la sua consumazione e le necessarie informazioni per il cliente in materia di etichettatura, anche a mezzo di un cartello unico degli ingredienti posto in modo leggibile sulle apparecchiature.
3. Qualora le macchine distributrici di cui al punto d) producano emissioni di fumi e/o vapori di cottura andranno muniti di idonea cappa e canne di esalazione.
4. Qualora si intenda avviare una attività consistente esclusivamente nella vendita / erogazione al pubblico di alimenti e bevande mediante distributori automatici, i locali dovranno possedere i requisiti igienico edilizi richiesti per i locali a destinazione commerciale e dovrà essere avviata una procedura di registrazione ai sensi dell'art. 101. La presenza continuativa di personale addetto comporta l'obbligo di servizio igienico riservato al personale e locale spogliatoio come previsti all'art. 98. Nel caso sia prevista la presenza di strutture atte a favorire la sosta della clientela dovrà essere presente almeno un servizio igienico riservato alla clientela in possesso dei requisiti previsti all'art. 98.

Sezione V
Mezzi e contenitori adibiti al trasporto di generi alimentari - Commercio su aree pubbliche e vendita itinerante

Art. 121

(Registrazione attività relativa al trasporto di sostanze alimentari)

1. Il trasporto di alimenti di cui al presente articolo è soggetto a procedura di registrazione tramite presentazione di notifica.
2. Fatto salvo quanto previsto specificatamente nelle norme vigenti, i mezzi di trasporto e i contenitori di alimenti e bevande devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) presenza di strutture che consentano un'ordinata collocazione della merce;
 - b) presenza di attrezzature che consentano una adeguata conservazione degli alimenti deperibili nel rispetto delle temperature di legge;
 - c) possibilità di accurato lavaggio di disinfezione delle superfici destinate a venire in contatto con gli alimenti.

Art. 122

(Unità mobili, mezzi di trasporto e/o banchi con preparazione, trasformazioni e cottura di alimenti per la vendita su aree pubbliche)

1. Le attività di cui al presente articolo sono soggette a procedura di registrazione mediante presentazione di notifica che dovrà essere corredata da:
 - Relazione tecnica contenente l'indicazione degli alimenti che si intendono trasportare e le modalità di produzione/manipolazione/somministrazione e, per ogni automezzo utilizzato, la marca, il modello, la targa, il certificato ATP in caso di trasporto di alimenti soggetti a temperatura controllata e l'indirizzo ove di norma l'automezzo viene ricoverato;
 - descrizione dell'impianto di erogazione autonoma di energia elettrica al servizio degli impianti frigoriferi;
 - descrizione dell'impianto di erogazione autonoma dell'acqua potabile e dei sistemi di recupero.

Art. 123

(Commercio su aree pubbliche di generi alimentari confezionati)

1. L'esercizio del commercio su area pubblica di generi alimentari confezionati a mezzo di banchi vendita, è subordinato alla procedura di registrazione mediante presentazione di notifica che deve contenere:
 - Relazione tecnica contenente per ogni automezzo utilizzato, la marca, il modello, la targa, il certificato ATP in caso di trasporto di alimenti soggetti a temperatura controllata e l'indirizzo ove di norma l'automezzo viene ricoverato;
 - indicazione dei generi alimentari posti in vendita;
 - descrizione dei banchi utilizzati per la esposizione della merce, delle attrezzature in uso per la conservazione degli alimenti deperibili e degli accorgimenti tecnici per la protezione dall'impolveramento, dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte degli insetti, dagli agenti atmosferici e dal contatto col pubblico;
 - indicazione degli estremi dell'atto abilitativo del deposito delle derrate alimentari.

Art. 124

(Requisiti igienici delle unità mobili, dei mezzi di trasporto e/o banchi di preparazione e vendita di alimenti su aree pubbliche)

1. Tutti i mezzi mobili destinati al commercio su aree pubbliche di alimenti e bevande debbono rispettare i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia ed inoltre devono disporre di:
 - utensili che garantiscano la separazione tra i diversi prodotti (deperibili e non, cotti da consumarsi caldi o freddi, porchetta, salumi, formaggi);
 - vetrine espositrici a struttura fissa aperte esclusivamente verso l'interno del mezzo. Le vetrine devono essere attrezzate per la conservazione dei prodotti deperibili e devono essere dotate di termometro di facile lettura. Gli eventuali banchi esterni andranno utilizzati esclusivamente per la vendita di alimenti non deperibili confezionati;
 - lavello, grande serbatoio di acqua potabile, sapone e asciugamani a perdere ed inoltre predisposizione per il collegamento per la fornitura idrica pubblica;
 - contenitore per i rifiuti a chiusura automatica.
2. La preparazione e/o la vendita di prodotti deperibili potrà essere consentita solo in presenza di attrezzatura idonea per il mantenimento delle temperature di legge e per la protezione dall'insudiciamento degli alimenti.
3. L'area di vendita o somministrazione tramite banchi esterni dovrà essere coperta e protetta dagli agenti atmosferici mediante tensostruttura o altro idoneo mezzo senza soluzioni di continuo, impermeabile e debordante dal profilo esterno dei banchi di almeno m.1.
4. Nei casi in cui sia prevista la preparazione e la trasformazione, questa dovrà essere proporzionata alle attrezzature disponibili, in specie per quanto riguarda la conservazione in regime di temperatura controllata degli alimenti deperibili cotti.
5. Non è consentita la preparazione e/o la vendita sui mezzi mobili dei seguenti prodotti:
 - pasticceria fresca dolce o salata se farcita con crema pasticcera o suoi surrogati contenenti latte e/o uova, anche in polvere, panna, yogurt, maionese;
 - prodotti che comportino l'uso di uova fresche in guscio o pastorizzate; è consentita la preparazione di crepes con utilizzo di basi liofilizzate, le quali una volta ricostituite dovranno essere conservate protette e refrigerate;
 - panna fresca e prodotti a base di latte;
 - condimenti a base di carne (es. ragù) e impasto per piadina romagnola e similari;
 - gelati sfusi di produzione artigianale o industriale in vaschette multidose.
6. Non è ammessa la somministrazione ai tavoli né l'allestimento di strutture atte a favorire la sosta del pubblico, qualora non siano disponibili servizi igienici, anche mobili, dotati di lavamani.

Art. 125

(Commercio su aree pubbliche di generi alimentari in forma itinerante)

1. Il commercio su area pubblica in forma itinerante di generi alimentari, frutta e verdura deve avvenire in modo tale che l'esposizione e l'orientamento dell'automezzo rispetto al traffico veicolare, alle polveri, all'irradiazione solare ed a ogni altra possibile fonte di contaminazione non costituisca rischio per la salubrità degli alimenti.
2. E' comunque vietata la vendita in forma itinerante di gelati sfusi, funghi epigei spontanei e funghi secchi.

Art. 126

(Consegna prodotti alimentari a domicilio)

1. Il trasporto di prodotti alimentari destinati alla consegna presso il domicilio del consumatore è consentito, previa presentazione di procedura di registrazione sui requisiti del mezzo e a condizione che i generi alimentari siano confezionati o quantomeno preincartati e gli automezzi destinati al trasporto siano provvisti di un vano o contenitore a perfetta chiusura, in materiale liscio e lavabile, che garantisca la protezione dalla polvere e da altre fonti di contaminazione.
2. Il trasporto di prodotti deperibili è consentito solo a condizione che l'automezzo disponga di attrezzature in grado di assicurare le temperature di conservazione.

Sezione VI Chioschi

Art. 127

(Requisiti igienico sanitari per attività di produzione e vendita di piadina e similari)

1. Per chiosco s'intende una struttura fissa collocata su area pubblica o privata nella quale si svolge prevalentemente attività di produzione e di vendita di piadina, crescioni, patate fritte e similari.
2. Qualora a mezzo chioschi si intendano produrre e vendere tipologie di prodotti diverse da quelle previste dal comma 1 del presente articolo, devono essere osservati i requisiti specifici previsti dall'art. 108 del presente Regolamento ad eccezione del doppio servizio igienico per la clientela e del dimensionamento della dispensa che deve essere non inferiore a mq 6.
3. Tali attività devono essere collocate nel rispetto delle distanze stabilite dal Codice della strada e dai regolamenti comunali appositi e al riparo da emissioni da traffico veicolare, inoltre su fondi compatti (cemento, legno, asfalto) al fine di eliminare polverosità, insudiciamento e influenza degli agenti atmosferici.
4. E' consentita la produzione di piadina farcita con salumi, verdure, formaggi, marmellate, creme vegetali e altri prodotti alimentari conservati sott'olio e sott'aceto, creme e salse.
5. E' consentita la vendita, oltre che dei suddetti alimenti, anche di bevande, caramelle, pastigliaggi, gelati confezionati monodose di produzione industriale e altri prodotti alimentari non deperibili in confezioni originali sigillate.
6. Oltre ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, la superficie complessiva minima dei chioschi deve essere non inferiore a mq.15 di superficie netta. Inoltre deve essere presente un servizio igienico ad esclusivo uso del personale. Qualora l'impasto venga acquistato già pronto all'uso da un laboratorio esterno in possesso di titolo abilitativo, la superficie minima netta potrà essere ridotta fino a mq. 12.
7. Può essere consentita la realizzazione di un servizio igienico privo di antibagno qualora lo stesso abbia accesso dall'esterno, e sia sufficientemente ampio per ospitare gli armadietti spogliatoi a doppio scomparto, le attrezzature e i prodotti di pulizia. In questo caso dovrà essere presente un lavabo provvisto di accessori collocato all'interno della zona di produzione.
8. Inoltre dovrà essere ricavato un vano laboratorio per la produzione dell'impasto separato dalla zona di vendita.
9. Le apparecchiature di cottura e di frittura dovranno essere provviste di cappe di aspirazione e relative canne di esalazione a norma del presente Regolamento e dotate di tutti gli accorgimenti tecnici necessari per limitare la diffusione all'esterno di maleodori e fumi.
10. Qualora vengano poste in essere strutture atte a favorire la sosta, dovrà essere predisposto un servizio igienico per il pubblico nel caso di capacità ricettiva fino a 50 posti. Per ricettività o volume di clientela contemporaneamente presente superiore, dovranno essere predisposti servizi igienici aggiuntivi/temporanei commisurati alla ricettività e al volume di clientela..

Gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono adeguarsi alle disposizioni del presente comma entro 2 anni dalla data medesima.

11. L'attività di cui al presente articolo è subordinata alla procedura di registrazione mediante presentazione di notifica.
12. L'utilizzo di aree di pertinenza esterna è soggetto alla presentazione di comunicazione all'AUSL e al Comune.

Art. 128

(Chioschi per somministrazione di cocomeri o altre tipologia di frutta)

1. Rientrano nel presente articolo le attività di manipolazione (quali mondatura, taglio, ecc.) e la preparazione di macedonie e complementi vari di frutta. Per esercitare tali attività occorre avviare procedura di registrazione.
2. Le attività dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
 - due vani separati di superficie complessiva non inferiore a mq. 15, di cui uno adibito a deposito della merce e l'altro destinato alla vendita con le relative attrezzature;
 - disponibilità di acqua corrente potabile;
 - tavolo con superficie liscia, lavabile, disinfettabile, preferibilmente in acciaio per il taglio e la vendita dei frutti;
 - lavello da utilizzarsi per il lavaggio igienico delle mani degli addetti ed inoltre per le operazioni di pulizia e sanificazione della coltelleria e delle altre attrezzature d'uso;
 - scansia chiusa per stoccare la posateria a perdere;
 - campana protettiva o vetrinetta per i frutti già tagliati ed esposti per la vendita;
 - posateria a perdere; in caso di utilizzo di posateria tradizionale dovrà prevista una lavastoviglie o quantomeno la disponibilità di acqua calda;
 - lavabo ad acqua corrente a disposizione dei clienti con distributore di sapone liquido ed asciugamani a perdere e relativo cestino;
 - servizio igienico ad uso pubblico;
 - idonei tavoli rivestiti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile per il consumo sul posto dei frutti;
 - sacchi di materiale plastico di adeguata resistenza collocati in pattumiera provvista di coperchio per gli scarti e le bucce; tali sacchi preventivamente chiusi dovranno essere gettati negli appositi cassonetti dei rifiuti.
3. Qualora si utilizzino alimenti deperibili, affettati o ingredienti aggiuntivi (quali panna, yogurt, gelato e similari) dovrà essere presente un apposito reparto arredato di idonee attrezzature per la conservazione e il lavaggio.

Sezione VII
Fiere, feste ed altre pubbliche manifestazioni
Art. 129
(Fiere, feste ed altre pubbliche manifestazioni)

1. In caso di manifestazioni temporanee in cui si svolga l'attività di produzione/preparazione sul posto di pasti, dovrà essere avviata procedura di registrazione mediante notifica.
2. Le notifiche dovranno contenere il nome, i dati anagrafici, il numero di telefono dell'interessato e dichiarazioni attestanti che:
 - la preparazione, la manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande destinate al consumo umano avviene in area favorevole, lontano da strade di grande traffico e/o ad elevata polverosità, da industrie insalubri e/o rumorose, al riparo da depositi di rifiuti e da acque luride e stagnanti;
 - l'approvvigionamento idrico avviene attraverso acquedotto comunale o pozzo privato del quale si allega dichiarazione di potabilità mediante certificazione non anteriore a 90 giorni rilasciata da struttura pubblica o laboratorio accreditato. Nelle manifestazioni temporanee nelle quali sia svolto esclusivamente il porzionamento e la somministrazione di pasti e, non sia possibile l'allacciamento all'acquedotto comunale, è possibile utilizzare serbatoi di acqua potabile per consentire il lavaggio igienico delle mani e la sanificazione delle attrezzature;
 - la quantificazione del numero dei pasti preparati giornalmente e la loro provenienza (pasti preparati in loco, pasti che arrivano dall'esterno);
 - il numero dei servizi igienici a disposizione del pubblico e quelli a disposizione del personale addetto alla manifestazione e con indicazione del recapito degli scarichi;
 - il possesso dell'attestato di formazione da parte del responsabile della manifestazione o di un suo delegato;
 - non verranno prodotti alimenti a rischio elevato quali salse o creme a base di uova che non subiscono un processo termico (dolci con mascarpone, tiramisù, maionese).
3. La notifica dovrà essere integrata da:
 - a. **RELAZIONE TECNICA** firmata dall'interessato descrittiva delle attrezzature, degli impianti e del ciclo di lavorazione, il numero degli addetti previsti, il numero e la tipologia degli utenti in caso di attività di ristorazione collettiva, copia dei certificati di conformità degli impianti e dichiarazione del corretto montaggio delle strutture, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera.
 - b. planimetria in scala non inferiore a 1:100 in triplice copia di cui una copia dovrà essere restituita all'interessato, con la dislocazione delle strutture di produzione, degli arredi, l'elenco delle attrezzature utilizzate per la preparazione cottura e/o vendita di generi alimentari e di bevande e l'individuazione della zona adibita al lavaggio delle stoviglie;
 - planimetria in scala non inferiore a 1:500 in triplice copia, debitamente firmata dal richiedente indicante l'intera area utilizzata nel caso di manifestazioni complesse o che si svolgano in aree vaste;
 - indicazione analitica delle sostanze alimentari che si intendono preparare, produrre, somministrare e vendere.
4. Nel caso che gli organizzatori o i loro collaboratori intendano produrre direttamente pasta fresca e dolci, dovranno indicare nelle planimetrie i locali destinati a questa attività, le loro caratteristiche e le attrezzature utilizzate.

Qualora invece acquistino dal commercio e da laboratori artigianali in possesso di titolo abilitativo la pasta fresca e i prodotti di pasticceria, dovrà esserne dichiarata la provenienza, della quale potrà essere richiesta documentazione dimostrativa in sede di controlli di vigilanza igienico sanitaria.

Art. 130

(Requisiti per fiere, feste ed altre pubbliche manifestazioni)

1. Gli stands gastronomici e le aree adibite alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste ed altre pubbliche manifestazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - la preparazione sul posto di alimenti dovrà avvenire all'interno di stand convenientemente attrezzati, ben delimitati, coperti ed accessibili solo agli addetti ai lavori, adeguatamente protetti dagli insetti, dalla polvere e da ogni altro inquinante;
 - il piano di calpestio dello stand dovrà essere coperto (asfaltato, cementato o provvisto di pedana di legno), lo stesso dovrà essere tenuto pulito e asciutto (ad es. si dovrà evitare il ristagno di acque piovane o di scarico);
 - le pareti dovranno essere facilmente lavabili e senza soluzioni di continuo, mentre la copertura dovrà essere di materiale impermeabile, perfettamente raccordata alle pareti; è ammesso l'utilizzo di tensostrutture plastiche per la copertura;
 - il locale o ambiente esclusivamente diretto alla preparazione dovrà avere una superficie minima coperta pari a mq. 20 con pareti uniformi e lavabili fino ad una altezza di m. 2 e dotati di idonei sistemi di protezione anti-insetto;
 - i piani di lavoro, il banco di distribuzione e tutte le attrezzature interne allo stand dovranno essere di materiale lavabile e disinfettabile ed in numero sufficiente ad assicurare quanto meno la separazione tra la lavorazione carni e verdure;
 - all'interno dello stand di preparazione o in altro ad esso raccordato dovrà essere realizzata una zona lavaggio delle stoviglie ad uso della cucina e munita di rubinetto con acqua calda e fredda. I lavelli saranno in numero adeguato alle necessità. Un lavello dovrà essere destinato esclusivamente al lavaggio delle mani ed attrezzato con sapone liquido ed asciugamani a perdere;
 - dovranno essere disponibili frigoriferi di ampiezza e numero sufficiente a garantire all'interno di essi una conservazione dei vari tipi di alimenti in modo igienicamente corretto. All'interno dei frigoriferi dovrà essere rigorosamente mantenuta la separazione fra cibi crudi e cotti;
 - durante la preparazione degli alimenti dovrà essere scrupolosamente evitata la contaminazione crociata fra le carni crude, ovvero tra uova e alimenti cotti;
 - dovranno essere disponibili scaffalature di materiale liscio e lavabile in cui andranno collocati gli alimenti non deperibili e contenitori o armadietti chiusi per le stoviglie e gli utensili di cucina;
 - i bicchieri, le posate, i piatti utilizzati dovranno essere del tipo monouso. E' consentito l'uso di stoviglie di tipo non monouso qualora sia disponibile un'adeguata attrezzatura per il lavaggio delle stesse. E' comunque vietato l'uso di vasche e tinozze non dotate di acqua corrente. In ogni caso le posate andranno conservate al riparo da ogni contaminazione ed offerte al cliente preconfezionate in appositi sacchetti di carta o plastica;
 - la cottura alla brace in spazi esterni dovrà avvenire nelle immediate vicinanze dello stand adibito alla preparazione degli alimenti; le sostanze alimentari preventivamente tagliate, preparate e aromatizzate all'interno dello stand di cui sopra, dovranno essere condotte alla cottura in recipienti chiusi;
 - la zona di cottura all'aperto di cui al punto precedente dovrà essere localizzato a distanza da potenziali cause di contaminazione e insudiciamento, tenendo conto che per l'emissione di fumi dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti affinché non si arrechi disagio alle abitazioni e agli abitanti delle zone limitrofe;

- l'approvvigionamento idrico dovrà avvenire attraverso acquedotto comunale o pozzo privato del quale dovrà essere allegata dichiarazione di potabilità emessa da struttura pubblica o laboratorio accreditato e non anteriore a 90 giorni;
 - i reflui dovranno essere allontanati per mezzo di condutture chiuse e collegate con la pubblica fognatura. In casi particolari potrà essere imposta l'installazione di pozzetti deglassatori o altri dispositivi atti al pretrattamento dei reflui;
 - i rifiuti solidi derivanti dall'attività di preparazione e somministrazione di alimenti nonché da qualsiasi altra attività svolta nel corso della festa dovranno essere raccolti in sacchi e posti nei cassonetti per pubblici rifiuti;
 - il responsabile della manifestazione è tenuto al ripristino dell'area dello svolgimento della festa con particolare riguardo alla pulizia dei luoghi e alla rimozione di ogni tipo di rifiuto;
 - nel caso di attività che comportino un discreto utilizzo di olii (es. stand friggitoria), gli olii esausti di frittura dovranno essere raccolti e conferiti a ditta autorizzata al loro ritiro, ai fini di un corretto smaltimento;
 - dovrà essere disponibile, nelle immediate vicinanze dello stand, un servizio igienico ad esclusivo uso del personale addetto alla preparazione-somministrazione di alimenti, dotato di lavandino con erogatore dell'acqua a comando non manuale, di distributore di sapone liquido o in polvere e di asciugamani del tipo monouso;
 - le bevande dovranno essere poste in deposito, sollevate dal terreno e qualora collocate all'esterno dello stand dovranno essere riparatte con tettoie o simili;
 - in tutti gli stand e strutture adibite alla preparazione le aperture finestrate dovranno essere munite di reticelle antimosche mentre in tutta l'area, compresa quella di somministrazione, dovrà essere impedito l'accesso agli animali;
 - i cibi precotti e i condimenti dovranno essere preparati, cotti, consumati nella stessa giornata; è vietato detenere cibi cotti per la somministrazione e condimenti da utilizzare il giorno successivo.
2. Inoltre, nel caso in cui la manifestazione preveda somministrazione al tavolo dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:
- a) i tavoli, che dovranno sempre essere mantenuti puliti, dovranno essere costruiti o rivestiti in materiale lavabile;
 - b) disponibilità per il pubblico di contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - c) disponibilità di servizi igienici per il pubblico rapportati al numero di posti al tavolo.
3. Nel caso di sagre o feste in cui vi sia semplice somministrazione di bevande accompagnate da biscotteria secca oppure preparazione di una sola tipologia di alimenti che non richiede particolari manipolazioni (es. polenta/piadina), nonché la somministrazione di prodotti di gastronomia provenienti da laboratori esterni in possesso di titolo abilitativo, l'attività di preparazione può essere effettuata anche in stand o in appositi spazi aventi le seguenti caratteristiche minime:
- il piano di calpestio dovrà essere coperto (es.: asfaltato, cementato, o provvisto di pedana di legno) e protetto da idonee coperture;
 - i banchi e i piani di lavoro dovranno essere costruiti o rivestiti in materiale lavabile;
 - i contenitori dovranno essere idonei per alimenti;
 - i bicchieri, le posate, i piatti utilizzati per la somministrazione dovranno essere del tipo monouso e dovranno essere conservati al riparo da ogni contaminazione;
 - dovrà essere disponibile un lavello con acqua potabile, sapone liquido e asciugamani a perdere. Tale lavello, da impiegarsi per la necessaria e frequente detersione delle mani degli operatori, dovrà essere posto nelle immediate vicinanze dell'unità di produzione. Nelle manifestazioni temporanee nelle quali sia svolto esclusivamente il porzionamento e la somministrazione di pasti e, non sia possibile l'allacciamento

all'acquedotto comunale, è possibile utilizzare serbatoi di acqua potabile per consentire il lavaggio igienico delle mani e la sanificazione delle attrezzature;

– dovranno essere disponibili tutte le attrezzature necessarie a garantire la conservazione dei prodotti deperibili ad idonee temperature.

4. Nel caso di manifestazioni in centro storico comportanti grande afflusso di persone, l'organizzatore dell'evento dovrà mettere a disposizione un congruo numero di servizi igienici per gli addetti alla somministrazione, nonché un congruo numero di servizi per il pubblico.
5. I servizi igienici per il personale potranno essere individuati a cura dell'ente organizzatore presso pubblici esercizi posti nelle vicinanze della manifestazione a condizione che venga presentata una dichiarazione di disponibilità sottoscritta dal titolare del pubblico esercizio.

Art. 131

(Somministrazione temporanea di alimenti e bevande in scuole e collettività)

1. In occasione di momenti ricreativi interni alle classi scolastiche è consentito agli alunni portare per la distribuzione ai compagni alimenti scarsamente deperibili e basso rischio igienico quali pasticceria secca o farcita con marmellate o creme vegetali, pizzette, prodotti da forno salati non farciti con salse o maionese e bevande utilizzando posateria a perdere.
2. Nelle case di riposo è consentito ai familiari portare generi alimentari di conforto agli ospiti con le stesse caratteristiche di cui al comma precedente.

Art. 132

(Inaugurazioni di negozi e/o presentazioni a scopo promozionale con semplice somministrazione e/o distribuzione di alimenti)

1. La notifica per l'inaugurazione di negozi e per le presentazioni a scopo promozionale aperte al pubblico dovrà contenere esclusivamente l'indicazione del giorno, luogo, tipologia dei prodotti somministrati o distribuiti, laboratorio di provenienza.

Sezione VIII Cantine vinicole

Art. 133

(Cantine di produzione vinicola e/o deposito di vini e mosti)

1. Sono soggette a procedura di registrazione mediante notifica tutte le cantine e gli stabilimenti di produzione e deposito di vini e mosti destinati alla vendita indipendentemente dalla capacità produttiva.
Sono pertanto escluse dall'obbligo soltanto le cantine con produzione destinata all'autoconsumo.
2. Tutti i locali delle cantine dovranno avere pareti tinteggiate con tempere lavabili e trattamento antimuffa, o, in alternativa, per superfici a pietra vista, trattamento con resine lavabili antipolvere. I pavimenti dovranno essere piastrellati, o in battuto di cemento o in altri materiali simili, costruiti con adeguata pendenza e provvisti di scoline per consentire il deflusso delle acque di lavaggio.
3. Le cantine dovranno essere articolate come segue:
 - disponibilità di almeno un vano organizzato in settori distinti rispettivamente destinati:
 - A) alla produzione del mosto e al contenimento delle relative attrezzature. Qualora per lo scarico delle uve destinate alla vinificazione venga utilizzata una fossa esterna, questa dovrà essere protetta dagli agenti atmosferici mediante tettoia di adeguata profondità e riparata dalle polveri mediante cementatura dell'area circostante;
 - B) al contenimento dei vasi vinari. Per le nuove attività sono ammessi esclusivamente vasi vinari non interrati provvisti di base con adeguata pendenza che consenta lo svuotamento totale delle soluzioni detergenti e delle acque di risciacquo.
Solo per le attività tuttora in attività dalla data di entrata in vigore del regolamento sono consentiti vasi e vasche interrati, a condizione che dispongano del pavimento inclinato verso una zona concava di raccolta e che la botola sul piano di calpestio sia sopraelevata rispetto al pavimento. I vasi vinari, se collocati all'esterno, devono essere posti su piattaforme cementate e con le eventuali botole e sfiatoi presenti sul colmo adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici;
 - un vano per il deposito degli additivi e coadiuvanti tecnologici o, in alternativa nel caso di cantine di piccole dimensioni, un armadio lavabile e disinfettabile, destinato a tale uso;
 - un vano per il confezionamento delle bottiglie. Tale vano, potrà essere ricavato anche all'interno del locale cantina; dovrà essere dotato di pavimento e pareti perimetrali piastrellate o, in alternativa, realizzate con materiali che garantiscano le medesime caratteristiche di resistenza e impermeabilità all'acqua e ai prodotti utilizzati per la sanificazione (come per esempio: cemento al quarzo e copertura con resine epossidiche antipolvere ecc.) . Inoltre il pavimento dovrà essere dotato di pendenza e scoline idonee a favorire il deflusso dei reflui di acqua potabile e di un lavello. I vuoti destinati all'imbottigliamento devono essere obbligatoriamente ubicati in locali chiusi e protetti dall'ingresso di animali;
 - un servizio igienico per gli addetti con le caratteristiche previste dal presente Regolamento;
 - un locale spogliatoio o, in alternativa, qualora l'attività non disponga di un apposito locale separato potrà essere destinato a tale uso l'antibagno del personale a condizione che lo stesso sia stato realizzato in conformità a quanto previsto dall'art. 98 del presente Regolamento;
 - un idoneo vano o zona destinata alla commercializzazione del prodotto qualora sia prevista la vendita diretta al pubblico. In cantine di modeste dimensioni tale spazio potrà essere individuato anche all'ingresso della struttura produttiva.

4. Le cantine non dovranno essere in nessun caso utilizzate come locali di deposito di materiali e prodotti non attinenti l'attività enologica. Non dovrà esservi accatastamento di materiali tale da impedire l'attività di pulizia e manutenzione degli impianti.
5. L'approvvigionamento idrico dovrà avvenire mediante allacciamento all'acquedotto pubblico con possibilità di integrazione da pozzi privati.
Per tutte le fasi relative alla vinificazione, per il lavaggio di vasi vinari e delle attrezzature destinate a venire a contatto con il vino è consentito l'uso esclusivo di acqua dell'acquedotto civile. L'eventuale coesistenza della rete acquedottistica e di un pozzo artesiano dovrà essere contraddistinto mediante tinteggiatura differenziata delle due condotte idriche.
L'utilizzo di acque provenienti dall'acquedotto industriale, da pozzo artesiano o da altre reti acquedottistiche, comunque non sottoposte ai controlli di potabilità, è consentito solo per il lavaggio di pavimenti o in generale per tutte le fasi non collegate direttamente con la vinificazione.
In deroga a quanto sopra potrà essere consentito l'utilizzo di acqua proveniente da pozzo artesiano a condizione che:
 - a) la falda risulti in grado di fornire acqua con requisiti chimici e microbiologici di potabilità documentata con relativo certificato rilasciato in data non anteriore a 90 (novanta) giorni da struttura pubblica o privata accreditata,
 - b) l'interessato presenti al Sindaco competente con cadenza annuale un certificato di potabilità microbiologica.
6. All'atto della presentazione della notifica dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:
 - a. **PLANIMETRIA QUOTATA IN TRIPLICE COPIA DEI LOCALI**, di cui una copia dovrà essere restituita all'interessato, firmata in originale da tecnico abilitato o dall'interessato, in scala almeno 1:100, dalla quale risulti evidente per gli stabilimenti la disposizione delle linee di produzione con indicazione dell'ubicazione, dei materiali e della capacità di ciascun vaso vinario e della zona di lavorazione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi. La planimetria non è richiesta per le aziende di produzione primaria che non effettuano trasformazione.
 - b. **ESTREMI** o copia del certificato di conformità edilizia e agibilità o della relativa richiesta. Qualora le certificazioni di conformità dell'impianto elettrico, degli impianti di produzione calore, degli impianti di condizionamento o ventilazione artificiale e il loro corretto montaggio, non siano già state trasmesse ai fini dell'ottenimento del certificato di conformità edilizia e agibilità, queste dovranno essere messe a disposizione presso i locali dell'esercizio per gli opportuni controlli.
 - c. **RELAZIONE TECNICA** firmata dall'interessato descrittiva delle attrezzature, degli impianti e del ciclo di lavorazione, i quantitativi di uva lavorata, il tipo di vendita, il numero degli addetti previsti, il numero e la tipologia degli utenti in caso di attività di ristorazione collettiva, copia dei certificati di conformità degli impianti di captazione ed emissione dei fuochi e degli odori di cottura, di abbattimento del particolato, di addolcimento dell'acqua, di ventilazione e di ricambio dell'aria in caso di locali riservati ai fumatori, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera.
 - d. estremi della certificazione di conformità dei vasi vinari e/o dei materiali utilizzati per la vetrificazione degli stessi.

Art. 134
(Attività di degustazione)

1. Le aziende viti-vinicole possono organizzare occasionali attività di degustazione accompagnate alla somministrazione di alimenti limitatamente a pane, prodotti da forno, salumi e formaggi prodotti esclusivamente da laboratori in possesso di titolo abilitativo previo avvio di procedura di registrazione.
2. L'interessato deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) un wc per gli ospiti dimensionato e accessoriato in conformità a quanto previsto dalla normativa per i portatori di handicap;
 - b) un idoneo spazio destinato a sala di degustazione dotato di:
 - un'area, anche a vista, per il porzionamento degli alimenti da somministrare,
 - uno o più tavoli per la somministrazione;
 - mobili lavabili e chiudibili per il contenimento dei piatti e delle posate qualora non si preveda l'utilizzo di prodotti di plastica monouso.
 - c) un frigorifero se la degustazione contempla anche l'utilizzo di prodotti deperibili (quali formaggi, dolci, pasticcini, ecc),
 - d) un vano dispensa o un mobile idoneo destinato esclusivamente a tale uso;
 - e) un lavabo.
3. In caso di riscaldamento di alimenti precotti (piadine e prodotti simili) effettuato mediante piano a fiamma libera è necessario che sopra al medesimo venga installata una cappa aspirante munita di relativa canna di esalazione protratta oltre il colmo del tetto e, inoltre, che il locale sia in possesso di un idoneo rapporto illuminazione/ventilante.

Art. 135
(Deroghe per cantine vinicole a capacità limitata ubicate in edifici rurali preesistenti)

1. Rientrano in questa definizione le cantine vinicole storicamente ubicate in edifici rurali caratterizzate da processi produttivi semplici, senza elaborazioni enologiche, con lavorazione di uve raccolte nella propria azienda per almeno due terzi, a conduzione familiare e senza attività di imbottigliamento.
2. In tal caso, l'interessato ha titolo a presentare la notifica a condizione che l'altezza dei locali non sia inferiore al minimo di m. 2,40, inoltre il rapporto di illuminazione e di aerazione potrà non essere vincolato ai valori minimali previsti da questo regolamento.
3. Per quanto riguarda il servizio igienico per gli addetti potrà essere utilizzato quello a disposizione della civile abitazione, a condizione che nel locale cantina sia installato un lavandino.

Sezione IX
Attività rurali

Art. 136
(Agriturismo)

1. L'attività di ristorazione agrituristica è subordinata alla procedura di registrazione presentazione e alla predisposizione del manuale di autocontrollo.

L'interessato dovrà presentare all'AUSL competente notifica che dovrà essere corredata da:

- a. PLANIMETRIA QUOTATA IN TRIPLICE COPIA DEI LOCALI, di cui una copia dovrà essere restituita all'interessato, firmata in originale da tecnico abilitato o dall'interessato, in scala almeno 1:100, dalla quale risulti evidente per gli stabilimenti la disposizione delle linee di produzione ove siano identificati con precisione gli immobili, gli ambienti e le superfici esterne destinate all'attività agrituristica evidenziandone la distinzione rispetto a quelli destinati ad altra funzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi.
 - b. RELAZIONE TECNICA firmata dall'interessato descrittiva delle attrezzature, degli impianti e del ciclo di lavorazione, il numero degli addetti previsti, il numero e la tipologia degli utenti in caso di attività di ristorazione collettiva, copia dei certificati di conformità degli impianti di captazione ed emissione dei fuochi e degli odori di cottura, di abbattimento del particolato, di addolcimento dell'acqua, di ventilazione e di ricambio dell'aria in caso di locali riservati ai fumatori, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera.
 - c. copia iscrizione all'Albo del registro provinciale degli operatori agrituristici.
2. Gli interventi di ristrutturazione sugli immobili destinati all'esercizio dell'agriturismo devono avvenire nel rispetto delle norme del PRG.
 3. Nella notifica dovrà essere indicata la ricettività massima dell'esercizio di ristorazione espressa come numero di pasti a tavola calcolati prendendo a riferimento le dimensioni della sala da pranzo ed eventuale superficie esterna.

Art. 137

(Requisiti strutturali per i locali destinati a ristorazione agrituristica)

1. Le attività agrituristiche che esercitano la somministrazione di pasti, devono essere dotate di una cucina utilizzata per la preparazione degli stessi, in aggiunta alla cucina dell'abitazione, fatte salve le attività già esistenti.
Per le aziende che esercitano una marginale produzione di pasti (fino a 3000 pasti/anno) e limitatamente a quelle aziende che dispongono di immobili di modeste dimensioni (fino a 100 mq), può essere prevista un'unica cucina da adibire all'attività agrituristica con possibile utilizzo anche da parte dell'operatore e della propria famiglia. In tal caso la cucina rientra tra gli ambienti degli edifici agrituristiche, oggetto di vigilanza.
Dovranno essere indicate le superfici interne ed esterne destinate alla somministrazione dei pasti, con l'indicazione del numero dei posti- tavola.
2. I locali cucina devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - pareti piastrellate almeno fino a m 2 di altezza, oltre tale altezza imbiancate;
 - pavimento realizzato in materiale lavabile, disinfettabile, impermeabile, duraturo ed assolutamente privo di pedane per facilitare le operazioni di pulizia;
 - finestre e aperture dotate di dispositivi anti-insetti e anti-roditori.
 - requisiti dimensionali minimi in relazione al numero di pasti annui prodotti:

- a) superficie di almeno mq. 12 con una superficie illumino-ventilante di 1/8 e una altezza minima di cm 270, nel caso in cui siano previsti fino a 6.000 pasti/anno,
- b) superficie di almeno mq. 20 con una superficie illumino-ventilante di 1/8 e una altezza minima di cm 270, nel caso in cui sia prevista una produzione di pasti/anno compresa tra i 6.000 e i 15.000;
- c) superficie di almeno mq. 20 fino ai 50 posti a sedere , sopra i 50 posti di mq0,25 per ogni posto in più con una superficie illumino-ventilante di 1/8 e una altezza minima di cm 270, nel caso in cui sia prevista una produzione di pasti/anno superiore ai 15.000 pasti/anno;

Il numero massimo dei pasti consentiti contemporaneamente dovrà tenere conto della presenza di superfici esterne utilizzate in aggiunta o in alternativa a quelle interne.

In caso di restauro o risanamento conservativo di edifici rurali esistenti sono ammessi, in deroga ai limiti di altezza e ai rapporti di illuminazione e aerazione sopra descritti, i seguenti requisiti minimi:

- altezza media: cm. 250
- rapporto aero-illuminante: 1/16

3. Il locale cucina deve inoltre possedere i seguenti requisiti:

- zone dedicate alle singole lavorazioni in numero e dimensioni adeguate alla potenzialità e al tipo di preparazioni preparate (quali la zona verdura, la zona carne, la zona cottura, la zona finitura del piatto, ecc);
- piani di lavoro (tavoli e/o taglieri) e attrezzature (coltelli, contenitori, ecc.) chiaramente identificati e nettamente separati per le lavorazioni delle carni rosse, delle carni bianche, del pesce e delle verdure nelle zone dedicate alla preparazione delle materie prime;
- un lavello a due vasche, dove una sia dedicata al lavaggio delle verdure e l'altra al lavaggio delle carni con un rubinetto con apertura obbligatoriamente non manuale. Oltre i 15.000 pasti/anno dovranno essere presenti almeno due lavelli nettamente separati e distinti per le verdure e le carni;
- zona cottura dove siano collocati tutti i fuochi; sopra di essi deve essere collocata una cappa aspirante dotata di filtri e allacciata a canna esalatoria costruita a norma di legge;
- frigoriferi e/o congelatori, con termometro a lettura esterna, in numero e grandezza sufficienti alla quantità delle lavorazioni; in di raffreddamento rapido o il congelamento degli alimenti deve essere previsto un abbattitore di temperatura;
- zona di lavaggio delle stoviglie (sguatteria) con lavastoviglie, lavello e piani di lavoro; Oltre i 15.000 pasti la zona sguatteria deve essere fisicamente separata dal resto della cucina;
- contenitori per i rifiuti con coperchio ad apertura a pedale vicino alle zone di utilizzo.

4. Il locale dispensa deve avere i seguenti requisiti:

- una superficie di almeno 8 mq nel caso in cui siano previsti fino a 6000 pasti/anno e di 12 mq nel caso in cui siano previsti oltre i 6000 pasti/anno;
- deve essere direttamente collegata con la cucina e avere l'accesso direttamente dall'esterno o comunque tale da non comportare l'attraversamento obbligato della cucina delle merci in arrivo;
- le pareti, almeno fino all'altezza di m 2, e il pavimento devono essere realizzati in materiale liscio lavabile e disinfettabile,
- le eventuali finestre debbono essere provviste di reticelle anti-insetti;
- deve essere dotata di illuminazione e ventilazione, naturali e/o artificiali, adeguate al volume di attività svolta;
- devono essere presenti idonee scaffalature, realizzate in materiale lavabile e disinfettabile e con il ripiano più basso rialzato da terra almeno di 20-30 cm per facilitare le operazioni di pulizia;
- se sufficientemente ampia e ventilata, può contenere frigoriferi, congelatori - tutti dotati di termometro con lettura esterna - e abbattitori di temperatura.

L'entrata degli alimenti provenienti da altri locali deve avvenire previo controllo dell'idoneità degli stessi e di questa verifica deve rimanere traccia sul manuale di autocontrollo dell'azienda.

5. Il locale sala da pranzo deve possedere i seguenti requisiti:

- la superficie non deve essere inferiore ai mq 30, con la disponibilità di almeno mq 1,2 per posto a sedere;
- deve essere adeguatamente illuminata e ventilata in maniera naturale, salvo le deroghe previste dai regolamenti comunali;
- il pavimento deve essere realizzato in materiale lavabile, disinfettabile, impermeabile e duraturo;
- le pareti e il soffitto devono essere pulibili e sanificabili agevolmente e realizzati in modo da non consentire la caduta della polvere;
- se presente un montavivande, questo deve essere realizzato con pareti lavabili e disinfettabili e prevedere due scomparti separati per il trasporto dei piatti pronti e dei piatti sporchi.

6. Inoltre, dovranno essere presenti:

- un ripostiglio;
- uno spogliatoio per il personale con posto per un armadietto per operatore. Nel caso lo spazio sia sufficientemente ampio, gli armadietti possono essere collocati anche nell'antibagno dei servizi igienici dedicati al personale;
- un servizio igienico per il personale, con le caratteristiche descritte all'art. 98 del presente Regolamento;
- servizi igienici per il pubblico con le caratteristiche descritte all'art. 98 del presente Regolamento.

La dotazione minima di servizi igienici per il pubblico è la seguente:

- n. 1 WC per locali che prevedano fino a 6000 pasti/anno;
- n. 2 WC per locali che prevedano tra i 6000 e i 15000 pasti/anno
- per attività che prevedano contemporaneamente più di 80 coperti, dovrà essere presente una dotazione di servizi igienici pari a quella prevista dall'art. 107, relativo alla ristorazione pubblica .

7. Nel caso in cui sia presente una sala pluriuso, dovranno essere indicate le attività in essa svolte e la capienza massima della sala. Nella sala dovrà essere disponibile almeno un servizio igienico per gli utenti, salva la presenza all'interno dell'azienda agrituristica di altri servizi igienici facilmente fruibili a disposizione per altre attività svolte (ristorazione, impianti sportivi, ecc.).

8.

E' consentito macellare animali di bassa corte, quali volatili da cortile (polli, tacchini, faraone, anatre, oche e piccioni), selvaggina da penna allevata (fagiani, pernici, quaglie) e conigli. Il locale macellazione deve avere pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili; il pavimento deve essere dotato di pozzetto con sifone per la raccolta dei reflui; le aperture, finestre e porte, devono essere protette da reti anti-insetto; deve essere garantita la potabilità dell'acqua. Il lavello deve essere di dimensioni idonee alla lavorazione con rubinetteria a comando non manuale (pedale, ginocchio, fotocellula, ecc.), con acqua calda e fredda; inoltre deve essere presente un distributore di sapone liquido, distributore di asciugamani a perdere, contenitore per rifiuti con apertura a pedale e sterilizzatore per coltelli (acqua a 82° a sfioramento continuo).

Le dimensioni del locale dovranno essere adeguate al volume dell'attività che si intende svolgere sulla base del numero di animali macellati giornalmente e del numero di giornate di macellazione settimanali indicati nella relazione tecnica allegata alla notifica.

Le carcasse degli animali macellati dovranno essere identificate mediante etichetta nella quale dovranno essere riportate almeno le seguenti indicazioni: azienda produttrice, specie animale e giorno di macellazione; nel caso l'azienda intenda effettuare la vendita diretta la bollatura dovrà essere a norma di legge.

In caso di congelamento delle carni per la loro conservazione è necessaria la presenza di un abbattitore di temperatura. La data del congelamento dovrà essere riportata in etichetta.

I sottoprodotti della macellazione dovranno essere smaltiti da aziende autorizzate; è consentito lo stoccaggio di tali materiali in appositi congelatori specificatamente identificati in attesa del conferimento alle aziende sopra citate.

9. Qualora sussistano le condizioni, la cucina dell'attività agrituristica potrà essere utilizzata, in tempi separati rispetto all'allestimento dei pasti, per la preparazione di pasta fresca, conserve vegetali, confetture e prodotti apistici. I quantitativi massimi, le attrezzature necessarie e le specifiche procedure adottate dovranno essere previste nel manuale di autocontrollo.

10. Le produzioni di marmellate e conserve di pomodoro, possono essere fatte o all'interno della cucina oppure in un laboratorio dedicato e possono riguardare prodotti da consumarsi esclusivamente all'interno dell'attività agrituristica oppure da destinarsi alla vendita diretta.

Se preparate all'interno di una cucina con superficie inferiore a mq 20, devono essere prodotte in tempi dedicati, quali i giorni di chiusura durante la settimana oppure in periodi di chiusura durante l'anno.

Nelle cucine con superficie superiore a mq 20, la produzione di marmellate e conserve di pomodoro potrà essere svolta in tempi dedicati (giorni di chiusura durante la settimana o mesi di chiusura durante l'anno) – oppure in apposito reparto allestito all'interno della cucina stessa; in questa ipotesi la produzione sarà possibile in qualsiasi momento; le operazioni di cernita e toelettatura della materia prima avvengano in locale esterno adeguato presente all'interno di un'altra struttura dell'azienda agricola (magazzino, cantina ecc.).

Nel caso si volessero produrre marmellate e conserve di pomodoro destinate alla vendita le operazioni di preparazione saranno consentite all'interno della cucina soltanto nei periodi di chiusura al pubblico dell'azienda agrituristica.

In presenza di un locale laboratorio sono consentite produzioni destinate sia al consumo interno dell'agriturismo sia alla vendita diretta senza limitazione o restrizione per l'attività ristorativa.

Tale locale potrà essere dislocato in altre strutture aziendali e possedere i seguenti requisiti igienico sanitari minimi:

- superficie non inferiore a mq. 9;
- aerazione naturale con apposizione di appositi dispositivi anti-insetti;
- pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili;
- attrezzature lavabili e disinfettabili
- un punto acqua per il lavaggio del locali
- un punto acqua per il lavaggio delle materie prime, delle attrezzature e delle mani;
- zona per eventuale confezionamento a seconda della produzione.

Il laboratorio potrà essere utilizzato, in tempi diversi e dopo le opportune e accurate opere di sanificazione, anche per altre lavorazioni quali la smielatura.

Le produzioni destinate alla vendita diretta devono essere regolarmente confezionate ed etichettate.

Per la produzione di sottaceti e sottoli sono indispensabili attrezzature e processi che garantiscano la sterilità del prodotto finale.

11. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie specifiche per l'alimento, le uova di produzione aziendale possono essere utilizzate direttamente dall'operatore agrituristico.

12. La produzione di pane è consentita in tutte le tipologie di struttura sopra descritte purché in tempi esclusivamente dedicati e per il consumo all'interno dell'agriturismo.

La cottura potrà essere effettuata nei forni aziendali presenti purché riconosciuti idonei dal punto di vista igienico-sanitario.

.

13. La produzione di prodotti da forno è consentita sia per il consumo interno dell'agriturismo sia per la vendita diretta purché avvenga in tempi dedicati e previa specifica notifica. La vendita diretta di detti prodotti è condizionata dal regolare confezionamento ed etichettatura.
14. L'imbottigliamento del vino proveniente da altre aziende agricole, da somministrare presso l'agriturismo, deve essere effettuato in locale dedicato ove sia disponibile almeno un punto acqua.
Le bottiglie di vino prodotte devono essere etichettate riportando la denominazione del vino, il grado alcolico e l'azienda di imbottigliamento.
Questa produzione è subordinata all'acquisizione dell'apposita autorizzazione ministeriale (Ministero Politiche Agricole).
Nel caso il vino venisse somministrato sfuso e spillato tramite spina o damigiana è necessario acquisire la documentazione relativa alla provenienza e al grado alcolico del vino stesso (registri di carico e scarico) e le operazioni dovranno essere effettuate in locale o zona apposita individuata all'interno dell'azienda agrituristica.
15. La lavorazione delle carni è consentita nei locali di macellazione in tempi diversi da quelli della macellazione stessa e dopo una profonda e accurata detersione e disinfezione dell'ambiente e delle attrezzature.
La stagionatura e la conservazione degli insaccati deve essere effettuata in locali idonei già presenti nella struttura aziendale oppure appositamente costruiti purché rispondenti alle specifiche esigenze igienico-sanitarie.
Nel caso di vendita di prodotti stagionati è indispensabile etichettarli secondo la normativa vigente ed è indispensabile uno specifico capitolo nel piano di autocontrollo.

Art. 138
(Produttori agricoli)

1. E' ammessa la vendita diretta di prodotti agricoli, previo avvio di procedura di registrazione se venduti tal quali, a condizione che venga effettuata in locali annessi all'azienda agricola o, comunque, all'uopo destinati, aventi pareti tinteggiate in materiale lavabile e di colore chiaro e pavimenti con superfici lisce ed impermeabili, tali da rendere facili le operazioni di pulizia e sanificazione.
2. Nel caso di prodotti ortofrutticoli che non abbiano subito alcuna manipolazione dopo la raccolta, ad eccezione della cernita e sistemazione in cassette, la vendita può essere effettuata anche in campo mediante allestimento di un bancone, a condizione che le superfici su cui appoggiano i prodotti siano pulite, lavabili e sufficientemente sollevate da terra. Gli imballaggi contenenti tali prodotti devono riportare le indicazioni della ditta di produzione.
3. La trasformazione di prodotti agricoli con la produzione di conserve vegetali, prodotti a base di carne o latte, ecc.), dovrà avvenire in apposito laboratorio o sala polifunzionale di dimensioni adeguate al tipo di lavorazione, con pavimenti impermeabili e facilmente lavabili e pareti piastrellate fino all'altezza di 2 m. All'interno del laboratorio o sala polifunzionale dovrà essere presente un apposito servizio igienico per gli addetti. Per il punto vendita presente in azienda, dovrà essere presente almeno un lavabo con erogazione di acqua calda e fredda e, qualora siano presenti apparecchi per la cottura a fiamma libera, dovranno essere posizionate sopra i medesimi idonee cappe di aspirazione, mentre per il servizio igienico è ammesso l'utilizzo di quello della civile abitazione.
In caso di lavorazioni differenti effettuate nel medesimo locale, queste dovranno essere effettuate in tempi diversificati e sempre seguite da un'adeguata pulizia e sanificazione delle attrezzature e dei piani di lavoro.

4. Qualora la vendita avvenga in aree esterne al fabbricato rurale o in adiacenza a vie di comunicazione, il punto vendita deve essere collocato a distanza da fonti di inquinamento, in una zona a fondo compatto, utilizzando contenitori sollevati da terra per almeno 80 cm e protetti da agenti atmosferici con adeguata struttura. Nel caso di vendita in locali ad uso negozio si applicano le norme specifiche per gli esercizi di vendita al minuto di prodotti ortofrutticoli.
5. Dovrà essere presente un locale dispensa o, almeno, una zona del suddetto locale adibita a tale uso, dotata di armadio in idoneo materiale lavabile, impermeabile e facilmente disinfettabile per il contenimento delle materie prime non deperibili e attrezzatura frigorifera per lo stoccaggio degli ingredienti deperibili.
6. Nel caso che le suddette preparazioni siano effettuate da personale dipendente, dovrà essere presente un servizio igienico ad uso del medesimo (per le caratteristiche vedi precedenti), con antibagno dotato di armadietti a doppio scomparto in numero di uno per operatore.
Per la vendita diretta del vino, si applicano le norme previste per le cantine vinicole.

Sezione X
Norme finali

Art. 139

(Norme transitorie e deroghe)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano integralmente a tutte le attività avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo. Sono fatti salvi i titoli abilitativi, comprese le eventuali deroghe regolarmente concesse, e le attività miste di pizzeria con ristorazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, indipendentemente dagli eventuali subingressi intercorsi e futuri in assenza di modifiche ai locali.
Qualora nei locali esistenti alla data suddetta intervengano modifiche strutturali, ampliamenti delle superfici o modifica della tipologia dei prodotti somministrati, questi dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui al presente Capo.
2. Per gli insediamenti da ubicarsi nel centro storico, o in edifici storici, o in zone di interesse storico, il Comune, previo parere dell'Azienda USL, può concedere deroghe per quanto riguarda l'altezza, i rapporti di illuminazione e di areazione, a condizione che i locali siano provvisti di adeguati impianti di ricambio dell'aria e di controllo del microclima.

Art. 140

(Violazioni)

3. Le violazioni alle norme del presente Capo, ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da disposizioni normative a carattere nazionale o regionale, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa fissata da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00 con le procedure di cui alla Legge 689/81.

TITOLO III
IGIENE EDILIZIA E DEGLI AMBIENTI CONFINATI AD USO CIVILE,
INDUSTRIALE, COLLETTIVO E SPECIALE

Capo I
Norme generali per le costruzioni

Art. 141
(Certificazione della salubrità degli alloggi)

Il competente Servizio della AUSL potrà svolgere, su richiesta del residente/domiciliatario, visite ispettive per effettuare una valutazione igienico sanitaria finalizzata alla certificazione delle condizioni dei locali di civile abitazione.

Tale certificazione da parte dell'USL potrà essere rilasciata ai soli fini dell'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale pubblica potrà riportare la dichiarazione di "alloggio antigienico" con la relativa classificazione:

- mediocre
- cattivo
- pessimo.

Art. 141 bis
(Provvedimenti a seguito di verifiche sulla salubrità degli alloggi)

Nel caso in cui le suddette ispezioni accertino che sussistono elementi di pericolo o situazioni cagionevoli per la salute, su proposta dall'Azienda USL, il Comune previa valutazione di tutti gli elementi necessari e riconducibili alla situazione di cui trattasi, provvederà ad emettere apposita ordinanza per la rimozione delle cause di insalubrità ed il risanamento dell'alloggio.

In caso di alloggio occupato, la proprietà dovrà farsi carico della sistemazione temporanea degli occupanti per tutto il periodo necessario all'esecuzione dei lavori di risanamento edilizio e/o adeguamento impiantistico.

L'alloggio potrà essere rioccupato solo dopo che siano state rimosse le cause dell'insalubrità riscontrate previa accertamento dell'AUSL.

Art. 142
(Dichiarazione di alloggio inabitabile)

Il Sindaco, sentito il parere o su richiesta dell' Azienda USL può dichiarare inabitabile un alloggio da parte di esso per motivi di igiene.

Tra i motivi che possono determinare l'inabitabilità si segnalano:

- le condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
- alloggio improprio (soffitto, seminterrato, rustico, box);
- insufficienti requisiti di superfici e di altezza;
- mancanza di aero-illuminazione o grave carenza (inferiore a 1/16);
- mancanza di servizi igienici e acqua potabile ed elettricità.
- presenza di impianti e/o apparecchi di riscaldamento tali da non garantire il raggiungimento del benessere termico.

Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza dell'organo comunale competente e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova certificazione di conformità edilizia e agibilità, nel rispetto delle procedure amministrative previste. Gli alloggi inabitabili non possono essere locati.

Art. 143

(Misure igieniche nei cantieri edili)

In ogni intervento edilizio debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini.

I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri.

I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico, potranno effettuarsi solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri.

Durante la costruzione e demolizione di edifici o in cantieri a lunga durata (lavori stradali e simili), il proprietario o il costruttore dovrà assicurare ai lavoratori la disponibilità di idonei servizi igienici.

Art. 144

(Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto)

Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento sostanziale⁽¹⁾ della copertura

L'intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

Le caratteristiche dei dispositivi e le modalità di accesso in quota sono indicate nel seguente **Allegato I**. Poiché tali caratteristiche e dispositivi potranno essere oggetto di adeguamenti tecnologici, le conseguenti modifiche e/o aggiornamenti potranno essere approvati in Giunta.

Allegato I

1. Accesso alla copertura

Per l'accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime:

- ❖ l'apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza $\geq 0,70$ m. e altezza di $\geq 1,20$ m. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali.

⁽¹⁾ Si intendono interventi che interessino anche la struttura portante

- ❖ l'apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una superficie inferiore a 0.50 m^2 .
- ❖ l'apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di luce netta di passaggio:
 - superficie $\geq 0,50 \text{ m}^2$;
 - se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere $\geq 0,70 \text{ m}$.; nelle vecchie costruzioni esso può essere ridotto a $0,65 \text{ m}$. nel rispetto comunque della superficie minima prevista;
 - se a sezione circolare il diametro deve essere $\geq 0,80 \text{ m}$;
- ❖ l'accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell'anta dalla/e sede/i in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell'anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell'anta in posizione di apertura; l'anta dovrà inoltre essere provvista di meccanismo tale da evitare l'investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.

2. Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati⁽²⁾

L'accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza.

Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti (es. scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) tali da consentire l'accesso sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza.

Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell'opera se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista.

La presente disposizione **non elimina** l'obbligo di allestire idonee opere provvisorie (es. ponteggi o simili) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente.

3. Accesso sulle coperture di edifici industriali, artigianali, commerciali, agricoli

Per gli edifici di cui sopra laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno dell'edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d'accesso che minimamente preveda:

- ❖ l'attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili certificate per lo sbarco in quota, ecc.) ;
- ❖ il punto esterno all'edificio dove operare l'accesso in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio

Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto.

La suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro).

⁽²⁾ Luoghi con altezza superiore a 2 m

4. Dispositivi di ancoraggio

I manufatti richiesti negli edifici per consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio.

Questi dispositivi richiedono che:

- ❖ siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
- ❖ siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
- ❖ nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio;
- ❖ il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta.

Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità.

L'azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell'edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.

I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma **UNI EN 795 "Protezione contro le cadute dall'alto – dispositivi di ancoraggio – requisiti e prove"** e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.

5. Le soluzioni adottate

Le soluzioni adottate ai fini dell'ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio del Permesso di Costruire (PdC) che nel caso di Denuncia di Inizio Attività (DIA).

6. A lavori ultimati

A lavori ultimati l'installatore attesta la conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi che consentono l'accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:

- ❖ la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
- ❖ le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;
- ❖ la dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale;
- ❖ la verifica della disponibilità presso l'opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo.

Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell'immobile.

7. Edifici con estese superfici finestrate

All'atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate (es. pareti a specchio) sarà cura del progettista indicare, nell'elaborato grafico di progetto, le attrezzature fisse, attrezzature mobili e/o eventuali procedure contenenti modalità operative previste per eseguire in sicurezza le successive opere di manutenzione e pulizia delle superfici verticali esterne.

8. Informazioni

In luogo prossimo all' accesso alla copertura dovrà essere esposta idonea cartellonistica che richiami l'obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale (es.cinture di sicurezza).

Inoltre, nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve prendere in considerazione il fascicolo dell'opera, se predisposto, ed informare del contenuto l'appaltatore (sia esso impresa che lavoratore autonomo) affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie.

Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all'interno dell'edificio medesimo e non esistono manufatti fissi per accedervi (vedi punto 4)

L'esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all'interno di una azienda, ovvero di una unità produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche norme.

9. Fascicolo dell'opera

Il fascicolo dell'opera, laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.

Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo (vedi punto 2) con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza.

Copia del fascicolo dell'opera o documento equivalente viene allegata alla richiesta di abitabilità o di agibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori; deve essere fornita al proprietario e/o comunque al responsabile dell'immobile (Amministratore condominiale, affittuari, responsabile dell'attività che vi si svolge, ecc.).

Il documento deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti.

Capo II

Prescrizioni igienico edilizie di ordine generale per gli alloggi

Art. 144 bis

(Condizioni e salubrità del terreno)

Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che sia servito come deposito d'immondizie, di liquame o di altro materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare il suolo, se non dopo avere completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido od esposto all'invasione delle acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio.

In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

Un terreno per essere dichiarato fabbricabile deve avere i mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche, nonché di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.

È vietato per le colmate l'uso di terra o di altri materiali inquinanti.

Le abitazioni presso i rilievi montani o terrapieni anche se sostenuti da muri debbono distare da essi almeno di m 3 dal punto più vicino della scarpata ed essere dotate dei mezzi idonei per l'allontanamento delle acque meteoriche e di infiltrazione.

La distanza delle finestre o porte dei locali di soggiorno non dovrà tuttavia essere minore di m 5 dalla scarpata o dal muro di sostegno.

Art. 145

(Ampiezza dei cortili interni)

L'area dei cortili deve essere superiore alla quinta parte della somma delle superfici dei muri che la recingono, misurati questi in ogni caso dal pavimento del piano terreno alla sommità delle cornici di coronamento dei muri perimetrali o della gronda, e avere un'apertura minima di 10 m.

L'altezza massima di ciascun muro prospiciente sui cortili non deve essere superiore ad una volta e mezzo la distanza tra esso muro e la parete opposta.

La larghezza minima dei cortili e la lunghezza della normale minima, condotta da ciascuna finestra di ambiente di abitazione al muro opposto, deve essere di m 6,0.

Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltre passi la metà del lato di esse aperto sul cortile.

Negli altri casi di profondità maggiore, le rientranze sono equiparate alle chiostrine e devono perciò, agli effetti degli ambienti e delle dimensioni, rispondere alle norme fissate per le chiostrine medesime.

Per i muri di fabbrica in arretrato, rispetto ad uno o più lati del cortile, è consentita una maggiore altezza pari alla profondità dell'arretramento.

Nei cortili destinati ad illuminare e aerare case di civile abitazione è vietato aprire finestre di luce o bocche d'aria di locali nei quali vengono esercitate attività che, a giudizio del servizio di igiene pubblica, possono essere causa di insalubrità o disturbare gli inquilini stessi.

Limitatamente ad opere di risanamento di vecchi edifici è permessa la costruzione di cortili secondari o mezzi cortili allo scopo di dare luce ed aria a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi e ad una sola stanza abitabile per ogni appartamento, nel limite massimo di quattro stanze per ciascun piano, sempre che l'alloggio di cui fanno parte consti di non meno di tre stanze oltre l'ingresso e gli accessori.

Non è ammesso l'affacciamento sui cortili secondari di monolocali o miniappartamenti, residence o simili.

I cortili secondari debbono essere facilmente accessibili per la pulizia.

Art. 146
(Pozzi di luce e chiostrine)

Nel risanamento dei vecchi edifici è permessa la costruzione di pozzi-luce e di chiostrine allo scopo di dare luce ed aria solo in linea di massima alle scale o ai servizi. Ogni lato del pozzo-luce non dovrà essere inferiore a m 4,00. I pozzi di luce e le chiostrine devono essere facilmente accessibili per la pulizia.

Nei pozzi di luce e nelle chiostrine non sono permesse rientranze nei perimetri.

Art. 147
(Pavimento dei cortili)

I cortili ed i pozzi di luce devono avere il pavimento impermeabile in modo da permettere il pronto scolo delle acque meteoriche. Per i cortili che abbiano un'area superiore al minimo regolamentare, basta una superficie pavimentata larga almeno cm 80 lungo i muri dei fabbricati, purché sia sempre assicurato il pronto scolo delle acque ed impedita l'infiltrazione lungo i muri.

È vietato ricoprire con vetrate i cortili al di sopra di aperture praticate per aerare ambienti che non hanno altra diretta comunicazione con l'esterno.

Art. 148
(Igiene dei passaggi e spazi privati)

Ai vicoli ed ai passaggi privati per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo della acqua, sono applicabili le disposizioni riguardanti i cortili.

I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di proprietà privata dovranno essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, spazzati e sgombri di ogni rifiuto e di qualsiasi deposito che possa cagionare inconvenienti igienici, umidità, cattive esalazioni o menomare la aerazione naturale.

Alla pulizia di detti spazi come di tutte le parti in comune, sono tenuti solidariamente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano l'uso.

Art. 149
(Umidità interna)

Sulle superfici interne delle pareti, sui soffitti e sui pavimenti non si devono riscontrare condensazioni o tracce di umidità.

Qualora si verificassero ne devono essere eliminate prontamente le cause a cura del proprietario o del locatario in rapporto alla natura delle cause stesse.

Ad evitare qualsiasi ristagno di acqua o le conseguenti infiltrazioni, terrazze, giardini, pensili e coperture piani devono essere adeguatamente impermeabilizzati.

Art. 150

(Misure contro la penetrazione dei ratti e dei volatili negli edifici)

In tutti gli edifici esistenti e di nuova costruzione vanno adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei ratti, dei piccioni e di animali in genere.

Nei sottotetti vanno resi impenetrabili, con griglie o reti, le finestre e tutte le aperture di aerazione, compresi i frantoni in cotto, sia per i tetti a coppi sia per quelli in tegole marsigliesi.

Nelle cantine sono parimenti da proteggere, senza ostacolare l'aerazione dei locali, le buche, le bocche di lupo e tutte le aperture in genere; le connessioni dei pavimenti e delle pareti debbono essere stuccate.

Nel caso di solai o vespai con intercapedini ventilate, i fori di aerazione debbono essere sbarrati con reti a maglie fitte e, per le condotte, debbono essere usati tubi in cemento o gres a forte inclinazione o verticali.

Negli ambienti con imbocchi di canne di aspirazione oppure con aerazione forzata, le aperture debbono essere munite di reti a maglie fitte alla sommità delle canne stesse o in posizioni facilmente accessibili per i necessari controlli.

All'interno degli edifici tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

Deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature dell'edificio nell'attraversamento di murature o locali e tra gli elementi che collegano le fognature dell'edificio con quelle stradali.

I cavi elettrici, telefonici, per TV, per illuminazione pubblica debbono essere posti, di norma, in canalizzazioni stagne.

Tutti gli spazi inter-esterni (portici, androni, loggiati, ecc.) le corti, i cortili e le chiostrine debbono presentare superfici senza distacchi o crepe sia nelle pareti che nelle pavimentazioni.

Art. 151

(Marciapiede)

Tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere dotati di marciapiede perimetrale di larghezza minima pari a cm 90, oppure si possono costruire intercapedini aerate o drenanti, realizzate all'esterno dei muri perimetrali fino al di sotto del piano di calpestio. Nel caso di impossibilità a tale esecuzione sarà consentito l'uso di idonea pavimentazione.

Qualora il marciapiede sia anche passaggio pedonale la sua larghezza minima dovrà essere pari a m 1,50.

Art. 152

(Ringhiere e parapetti)

I davanzali delle finestre, parapetti dei balconi e le ringhiere delle scale che costituiscono difesa verso il vuoto, dovranno avere una altezza minima di m. 1.00.

Per le ringhiere delle scale tale altezza dovrà essere misurata al centro della pedata.

Nelle finestre a tutta altezza i parapetti dovranno avere un'altezza non inferiore a m 1,20.

Nelle finestre la somma dell'altezza dei davanzali e della larghezza dei davanzali stessi non dovrà essere inferiore a m 1,20.

Nelle ringhiere e nel caso di parapetti non pieni

gli interspazi fra gli elementi costituenti dovranno risultare in attraversabili da una sfera di 10 cm. di diametro.

Le ringhiere ed i parapetti dovranno essere non scalabili: fino ad un'altezza di cm. 75 non devono presentare aperture con sezione orizzontale maggiore di 4 cm.

Art. 153

(Canali di gronda)

Tutte le coperture devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili e altri spazi coperti, di canali di gronda sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico. I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente, del diametro interno non inferiore a cm 8 e da applicarsi esternamente ai muri perimetrali.

Tali condotte non debbono avere né aperture né interruzioni di sorta nel loro percorso e devono essere abboccati in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti.

Le giunture dei tubi debbono essere a perfetta tenuta.

È vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acquai, di bagni e di qualsiasi liquido di altra origine.

Art. 154

(Condutture di scarico dei servizi igienici e dei lavelli)

Le condutture di scarico dei servizi igienici devono essere isolate dai muri per essere facilmente ispezionabili e riparabili e debbono essere costruite con materiali impermeabili, di diametro adeguato al numero dei servizi igienici serviti; i pezzi o segmenti delle canne di caduta devono essere ermeticamente connessi tra loro in modo da evitare infiltrazioni ed esalazioni.

Le condutture di scarico saranno di regola verticali e prolungate sopra al tetto, coronate da mitria ventilatrice e disposte in modo da non arrecare danno alcuno o molestia al vicinato e sifonate al piede. Non potranno mai attraversare allo scoperto locali abitati o adibiti a magazzini di generi alimentari o a laboratori di qualsiasi tipo.

Tutti i lavelli, i lavandini, i bagni, ecc. debbono essere singolarmente forniti di sifone a perfetta chiusura idraulica, possibilmente scoperto per rendere facili le riparazioni.

Art. 155

(Approvvigionamento di acqua potabile)

Ogni tipo di alloggio deve essere provvisto di acqua potabile, distribuita proporzionalmente al numero dei locali abitabili.

La conduttura di allacciamento all'acquedotto deve essere dotata di valvola di non ritorno.

È proibito ai proprietari dei locali adibiti ad abitazione, o chi per essi, privare detti locali dell'erogazione di acqua potabile.

Capo III **Requisiti igienici degli alloggi**

Art. 156 *(Campo di applicazione)*

Le norme seguenti si applicano per tutte le nuove costruzioni, le ristrutturazioni, gli ampliamenti e le variazioni di destinazione d'uso. .

Interventi edilizi su fabbricati esistenti possono essere ammessi anche in deroga alle norme previste dal regolamento quando ne risulti, a parere del Servizio di Igiene Pubblica, un evidente miglioramento igienico.

Art. 157 *(Classificazione dei locali adibiti ad abitazione privata)*

Sono locali di abitazione privata quelli in cui si svolge la vita, la presenza o l'attività domestica dei cittadini:

A.1 Soggiorni, pranzo, cucine, camere da letto in edifici di abitazione privata;

A.2 Uffici, studi, sale di lettura, ambulatori.

Sono classificati come locali accessori quelli nei quali la permanenza delle persone è limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni:

B.1 Servizi igienici e bagni negli edifici di abitazione individuale e collettiva negli alberghi, nelle pensioni, negli stabilimenti balneari;

B.2

a) scale che collegano più di due piani;

b) corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i mq 12 di superficie o m. 8 di lunghezza;

c) magazzini e depositi in genere;

d) garage di solo posteggio;

e) salette di macchinari che necessitano solo di avviamento o di scarsa sorveglianza;

f) lavanderie private, stenditoi e legnaie;

B.3

a) disimpegni inferiori a mq 10;

b) ripostigli, magazzini, armadi a muro, cabine armadio e simili inferiori a mq 9;

c) vani scala colleganti solo due piani;

d) salette macchine con funzionamento automatico, salve le particolari norme degli Enti preposti alla sorveglianza di impianti e gestione.

I locali di abitazione privata non espressamente elencati vengono classificati per analogia, a criterio dell'Amministrazione su parere del Servizio di Igiene Pubblica e della Q.U.A.P.

Art. 158 *(Dimensioni e caratteristiche dei locali di abitazione)*

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni, i bagni, i servizi igienici ed i ripostigli.

Per i locali sottotetto a copertura inclinata l'altezza media deve essere di m 2,70 con minimo di m 2,00.

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti e di mq 10 per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile all'esterno.

Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie, comprensiva dei servizi igienici non inferiore a mq 28 e non inferiore a mq 38 se per due persone. Oltre alla porta d'ingresso l'appartamento monostanza deve essere sempre provvisto di una finestra apribile all'esterno.

I locali accessori di categoria B.1 non possono avere accesso da locali di categoria A, se non attraverso disimpegno, salvo il caso di unità edilizia (alloggio, ufficio, albergo o simili) con più servizi igienici, almeno uno dei quali con accesso da disimpegno di categoria B.

Ogni appartamento o monolocale ad uso abitazione deve comprendere un locale di almeno 9 mq di superficie o uno spazio adibito a cucina. In alloggi di superficie netta inferiore a mq 100, sono consentite cucine di dimensioni inferiori, purché abbiano accesso diretto da locali di soggiorno di superficie di almeno mq 14.

La superficie di tali cucine non deve essere inferiore a mq 5,40, con finestratura pari ad almeno 1/8 della superficie di pavimento e con foro di ventilazione esterno di dimensioni idonee, indipendente dalla finestra.

Sono consentite, inoltre, cucine in nicchia prive di finestra, se aperte ampiamente e prive di infisso, su altro locale regolamentare della superficie di almeno mq 14, purché la superficie complessiva non sia inferiore a mq 19 e la nicchia sia attrezzabile di quanto necessario alla funzione e sia dotata di canna fumaria.

Nel caso di cucina in nicchia, la illuminazione e la ventilazione naturali dovranno essere commisurate alla somma delle superfici del locale abitabile e della cucina in nicchia.

Tutte le cucine e le zone di cottura devono avere il pavimento ed almeno la parete ove sono le apparecchiature per un'altezza minima, nella parte scoperta da arredi lavabili, di m 2,00 rivestiti con materiale impermeabile e facilmente lavabile.

I locali ad uso ripostiglio, nelle nuove costruzioni, devono avere superficie inferiore a mq 9,00.

Ogni unità edilizia di abitazione, appartamento o monostanza, deve essere fornita di almeno un servizio igienico completo di: WC, lavabo, bidet, vasca o doccia.

La stanza da bagno principale deve avere superficie del pavimento non inferiore a mq 4,50 e una finestra che sia pari ad almeno 1/8 della superficie di pavimento.

Per il servizio igienico non principale, sono ammesse le seguenti dimensioni:

- superficie del pavimento non inferiore a mq 1,20;
- lato minore non inferiore a m 0,90;
- superficie di pavimento dell'antibagno non inferiore a mq 1,20.

Le stanze da bagno nelle unità abitative non possono avere accesso da stanze di soggiorno, da pranzo, cucine e camere da letto se non attraverso disimpegno, salvo il caso di unità edilizie con più servizi igienici, almeno uno dei quali con accesso da disimpegno di categoria B. E' in ogni caso vietato l'accesso diretto dalla cucina e dal soggiorno-pranzo.

Tutte le stanze da bagno, compresi gli eventuali locali igienici dotati solo di bidet, WC e lavabo, debbono avere pavimenti impermeabili e pareti rivestite, fino all'altezza minima di m 2,00 di materiale impermeabile di facile lavatura.

Le pareti divisorie delle stanze da bagno e dei locali igienici da altri locali debbono avere spessore non inferiore a m 0,10 se in materiali tradizionali, inferiore in altro materiale purché adeguatamente coibentato dal punto di vista acustico e nel rispetto dei requisiti strutturali.

Le aperture di ventilazione debbono comunicare direttamente ed esclusivamente con l'esterno dell'edificio e mai con ambienti di abitazione, cucine, scale e passaggi interni.

I WC debbono essere forniti di chiusura idraulica permanente e di apparecchi di cacciata di portata adeguata. Le colonne di scarico dei WC saranno dotate di ventilazione primaria sfociante sulla copertura dell'edificio di idonea sezione.

E' permesso il ricorso alla ventilazione artificiale nei casi di presenza di altro bagno con ventilazione naturale o sull'esistente limitatamente agli edifici della zona omogenea A, o negli edifici vincolati ai sensi di legge o del PRG.

Qualora oggettivamente non applicabili, su espressa autorizzazione del Comune, i requisiti previsti nel presente articolo, possono essere derogati per la zona omogenea A e per gli edifici vincolati (dal PRG o dalla Soprintendenza).

Non sono comunque ammessi in deroga, interventi peggiorativi della situazione preesistente all'intervento.

Art. 159

(Manutenzione e pulizia dei locali di abitazione)

I locali di abitazione debbono essere pavimentati con materiale ben connesso ed a superficie liscia e piana facilmente lavabili e disinfettabili.

Inoltre debbono essere costantemente conservati in buon stato di manutenzione e di pulizia.

Le pareti non dovranno essere interamente rivestite di materiale impermeabile.

Art. 160

(Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta)

Il controllo dell'illuminamento naturale è uno dei requisiti che concorrono al mantenimento dell'equilibrio omeostatico (capacità di autoregolazione) dell'uomo ed in particolare al soddisfacimento dell'esigenza di benessere visivo, nonché alla salubrità dei locali in cui l'uomo vive e lavora.

In riferimento ad ogni attività quindi e allo specifico compito visivo dell'utenza, l'illuminamento naturale è assicurato da elementi tecnici di adeguate caratteristiche.

La superficie finestrata, dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurno non inferiore allo 0,018 (2%), misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un'altezza di m 0,60 dal pavimento.

Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata utile non sia inferiore a 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile.

Art. 160 bis

(Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta nei locali sottotetto esistenti e condizioni di aerazione)

Ai fini abitativi, nei locali sottotetto degli edifici esistenti delle zone omogenee A e degli edifici vincolati ai sensi di legge o del PRG, il requisito di cui all'articolo precedente, può essere soddisfatto anche con aperture in falda.

Negli altri edifici esistenti alla data del 23/04/1998 (data di entrata in vigore della L.R. n. 11/1998), ai fini abitativi, il requisito è soddisfatto con apertura in falda, solo nel caso in cui i locali sottotetto siano collegati direttamente e funzionalmente all'unità immobiliare sottostante, oppure con ambienti finestrati su parete verticale appartenenti allo stesso alloggio.

Se le aperture aeroilluminanti sono ricavate nella falda del tetto, il rapporto di illuminazione può essere ridotto fino ad 1/16 della superficie del locale.

Qualora le finestre siano ubicate sia in falda che a parete, va inteso che queste ultime concorrono al raggiungimento di 1/16 solo in ragione della metà della loro superficie.

La superficie illuminante così definita, misurata al lordo degli infissi, deve essere apribile per garantire un'idonea ventilazione dei locali e deve essere integrata da ventilazione continua naturale

mediante prese d'aria o da ventilazione continua meccanica variabile in relazione alla funzione dei locali.

Art. 161

(Superficie illuminante utile: condizioni e metodi di verifica)

Il requisito è convenzionalmente soddisfatto se sono rispettate le seguenti condizioni:

- rapporto di illuminazione $R_i > 1/8$ (R_i = rapporto fra la superficie del pavimento e la superficie dell'infilso, esclusa quella posta ad un'altezza compresa tra il pavimento e 60 cm, ed al netto di velette, elementi architettonici verticali del medesimo organismo edilizio che riducano l'effettiva superficie illuminante (es. pilastri, colonne, velette esterne, ecc.) e al lordo dei telai standard portanti la superficie vetrata;
- superfici vetrate con coefficienti di trasparenza $t > 0,7$;
- profondità dello spazio (ambiente), misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata, minore od uguale a 2,5 volte l'altezza dal pavimento del punto più alto della superficie dell'infilso. Dal calcolo va escluso lo spazio strettamente necessario al transito per accesso agli altri ambienti;
- per finestre che si affacciano sotto porticati, balconi o aggetti di qualsiasi genere di profondità superiore a 1,5 m, il rapporto di illuminazione R_i va calcolato con riferimento alla superficie del pavimento dello spazio interno interessato. La superficie illuminante così definita va aumentata di $1/8$ della superficie del portico, balcone, aggetto in genere, per la sua parte prospiciente l'apertura come sopra calcolata.

Art. 162


(Superficie illuminante utile in presenza di ostacoli e sporgenze esterne)

Qualora le finestre si affaccino esclusivamente su cortili al piano terra debbono essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

- l'area dei cortili, detratta la proiezione orizzontale di ballatoi o altri aggetti, deve risultare $>$ a $1/5$ della somma delle superfici delle pareti delimitanti il cortile;
- l'altezza massima delle pareti che delimitano il cortile deve risultare inferiore od uguale a 1,5 volte la media delle distanze fra le pareti opposte;
- la distanza normale minima da ciascuna finestra al muro opposto $>$ 6 m esclusi i muri di cinta inferiori a m 3.

Nel caso nel circondario dell'edificio da costruire, ristrutturare, ampliare (in questi ultimi casi tenendo però conto di quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti nel territorio) esistano o siano in corso di realizzazione nel raggio di metri 30 dalla finestra, ostacoli alla diffusione della luce che occupino un angolo $\beta \geq$ di 45° dell'angolo orizzontale, costruito sul baricentro della finestra (Fig. 2), e un angolo $\alpha \geq$ di 30° di ogni angolo verticale costruito sul baricentro della finestra (Fig. 1), l'indice di superficie finestrata di cui ai precedenti articoli deve essere aumentato proporzionalmente fino a raggiungere $1/4$ per $\alpha = 60^\circ$ e $\beta = 90^\circ$.

Fig. 1




Legenda

A = baricentro della finestra

B = distanza tra fabbricati (< 30 mt)

Fig. 2



Art. 162 bis

(Deroghe all'illuminazione e ventilazione)

Qualora oggettivamente non applicabili, su espressa autorizzazione del Comune, i requisiti dell'illuminazione e ventilazione indicati nei precitati articoli, possono essere derogati per gli edifici in zona omogenea A e per quelli vincolati (dal PRG o dalla Soprintendenza).

Non sono comunque ammessi in deroga, interventi peggiorativi della situazione preesistente all'intervento.

Art. 163

(Requisiti delle finestre – Oscurabilità)

L'oscuramento opportuno in relazione alle attività dell'utente, contribuisce anche al mantenimento dell'equilibrio omeostatico (capacità di autoregolazione) degli utenti.

L'organismo edilizio deve essere quindi progettato in modo che sia possibile negli spazi per attività principale:

- svolgere l'attività di riposo e sonno;
- svolgere le specifiche attività che richiedano l'oscuramento;
- evitare i disagi provocati da un insufficiente controllo della luce entrante.

L'oscuramento deve essere regolabile secondo l'esigenza dell'utente.

Le soluzioni tecniche adottate per l'oscurabilità possono concorrere (se opportunamente progettate) al controllo dell'abbagliamento e dell'irraggiamento solare diretto (D.Lgs 626/94 art. 33, comma 7).

La superficie finestrata e comunque tutte le parti trasparenti delle pareti perimetrali o in falda degli ambienti in cui si svolge l'attività principale, devono essere dotate di dispositivi permanenti che consentano il loro oscuramento parziale o totale.

Le caratteristiche dei vetri e serramenti delle finestre devono garantire il soddisfacimento dell'esigenza di benessere termo- igrometrico dell'uomo.

Art. 164

(Illuminazione artificiale)

Ogni locale di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.

Art. 165

(Illuminazione notturna esterna)

Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianti di illuminazione notturna anche temporizzato.

I corpi illuminanti, devono essere regolati in modo tale da contenere la diffusione luminosa verso la volta celeste.

I numeri civici devono essere posti in posizione ben visibile sia di giorno che di notte.

Art. 166

(Superficie apribile e ricambio minimo d'aria)

I locali degli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo, prodotti dalle persone e da eventuali processi di combustione, siano compatibili con il benessere e la salute delle persone ovvero con la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi.

Per i seguenti locali di abitazione: soggiorni, pranzo, cucine, camera da letto, l'ampiezza della parte apribile della finestra non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Art. 167

(Locali accessori: superficie apribile minima per il ricambio d'aria, ventilazione forzata)

La stanza da bagno principale deve essere fornita di finestra apribile all'esterno, per il ricambio dell'aria, pari ad almeno 1/8 del pavimento.

Nel caso di bagni ciechi l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato "in ritardo" per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.

Nei corridoi e nei disimpegni che abbiano lunghezza non inferiore a m 10 o superfici non inferiori a mq 20, indipendentemente dalla presenza di interruzioni (porte o altro), deve essere assicurata una aerazione naturale mediante una superficie finestrata apribile di adeguate dimensioni o alternativamente una ventilazione forzata almeno per il periodo d'uso, che assicuri il ricambio e la purezza dell'aria.

Art. 168

(Canne di ventilazione: definizione)

Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l'immissione e l'estrazione di aria negli ambienti. Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale.

Art. 169

(Canna fumaria: definizione)

Si definiscono canne fumarie quelle impiegate per l'allontanamento dei prodotti della combustione provenienti da focolari (caldaie, camini, stufe ecc.).

Art. 170

(Canna di esalazione: definizione)

Si definiscono canne di esalazione quelle impiegate per l'allontanamento di odori, vapori e fumi anche se effettuato con apparecchi a fiamma libera.

Art. 171

(Installazione apparecchi a combustione negli alloggi: ventilazione dei locali)

Nei locali degli alloggi dove siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento autonomo, riscaldamento dell'acqua, cottura dei cibi, ecc., deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione. L'afflusso di aria dovrà essere realizzato secondo la normativa tecnica in vigore (norme UNICIG 7129 e successivi aggiornamenti).

Art. 172

(Installazione apparecchi a combustione)

Apparecchi a gas.

La corretta progettazione e realizzazione dell'impianto nonché l'installazione di accessori e apparecchi utilizzatori secondo le regole della buona tecnica definita dalle norme UNI-CIG di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1083, dalla Legge 46/90, L 10/91 e relativi decreti attuativi, nonché dalle sopravvenute leggi sul risparmio energetico e sugli impianti deve essere attestata con una dichiarazione rilasciata dalla impresa installatrice che esegue i lavori di messa in opera e provvede al collaudo successivo.

La manutenzione degli impianti di cui al precedente comma deve essere eseguita da personale specializzato.

Apparecchi a combustione non ricompresi nell'articolo precedente La corretta installazione e i divieti di installazioni relativi ad apparecchi a combustione alimentati a gas o altro combustibile, deve avvenire in conformità alle seguenti norme:

DPR n. 1391 del 22/12/1970; "Regolamento per l'esecuzione della L. n. 615 del 22/12/70, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente agli impianti termici "

Legge n. 1083 del 6/12/1971 "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile"

Legge n. 46 del 5/3/1990 "Norme per la sicurezza degli impianti"

D.P.R.n.447 del 6/12/1991 "Regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5/3/1990"

D.M. 21/4/1993 "Approvazione tabelle UNI-CIG" di cui alla legge 6/12/1971 n. 1083"; (UNI-CIG n. 7129/92, relative agli impianti a gas per uso domestico aventi potenza termica nominale non superiore a 35 kw)

DPR n. 412 del 26/8/93 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.4, quarto comma della L 10/91“.

D.M. 12/4/1996 (modificato con D.M. 16/11/1999)

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.

UNI 9615 - 7/95 “Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Definizioni, procedimenti di calcolo fondamentali“.

UNI 9615/2 - 7/95 Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Metodo approssimato per camini a collegamento singolo.

UNI 106440 – 6/97 Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale. Progettazione e verifica.

UNI 106401 – 12/97 Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione.. Progettazione e verifica

DPR n. 218 del 13/5/1998 “Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico“

DM 26/11/1998 “Approvazione di tabelle UNI CIG di cui alla L. 1083/71, recante norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile“ (UNI CIG 10738)

DPR 551 - 21/12/99 Regolamento recante modifiche al DPR 26/8/93 n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia

Decreto 22.01.2008 n. 37 “Regolamento concernente il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’intero degli edifici”.

Art. 173

(Allontanamento degli aeriformi: prodotti della combustione, odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura)

L’impianto di smaltimento dei gas combusti deve garantire un’efficace espulsione degli aeriformi prodotti, il reintegro con aria esterna, affinché siano soddisfatte le esigenze di benessere respiratorio olfattivo e di sicurezza.

I terminali delle canne di esalazione di qualsiasi prodotto aeriforme non devono interferire con aperture di ventilazione poste nelle vicinanze.

L’impianto deve inoltre assicurare la salvaguardia dall’inquinamento e garantire la massima economia d’esercizio.

Sono vietati accorgimenti tecnici (autofiltranti ecc.) che non prevedono l’allontanamento all’esterno dei prodotti aeriformi.

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO, CAMBIO DI ATTIVITA’ CLASSIFICATA, SENZA CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO, AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L.R. 33/90.

Il requisito è soddisfatto quando le caratteristiche degli spazi destinati a contenere i generatori di calore, il dimensionamento e i requisiti tecnici delle canne di esalazione, le condizioni di installazione ed il sistema di tiraggio dei gas combusti rispettano quanto prescritto dalla vigente normativa. Per le canne fumarie ramificate è necessario uno specifico progetto esecutivo coerente con quello architettonico.

In particolare:

- ciascun apparecchio a fiamma libera va dotato di un proprio adeguato impianto di aspirazione dei gas combusti, a funzionamento meccanico o naturale;
- gli spazi dove sono installati apparecchi a fiamma libera devono essere dotati di prese d’aria esterne di opportune dimensioni;

- i camini degli impianti di portata superiore a 35 Kw, per tutto il loro sviluppo (ad eccezione del tronco terminale emergente dalla copertura), vanno sempre distaccati dalla muratura e circondati da una controcanna formante intercapedine, tale da non permettere, nel caso di tiraggio naturale, cadute della temperatura dei fumi mediamente superiori a 1°C per ogni metro di percorso;
- le canne di esalazione di qualsiasi prodotto aeriforme vanno convogliate sempre a tetto; i terminali vanno localizzati fuori dalla zona di reflusso e localizzati in modo tale da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale poste nelle vicinanze.

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.

Il requisito s'intende soddisfatto quando sono garantite le seguenti condizioni:

- nel caso di installazione di nuove canne o di caldaie di portata termica superiore a 35 kw vanno rispettate tutte le norme per le nuove costruzioni, compreso il posizionamento dei terminali delle canne di esalazione.
- per gli impianti a gas per uso domestico, alimentati da rete di distribuzione, aventi portata termica nominale ≤ 35 Kw è ammesso lo scarico a parete, secondo le indicazioni delle norme UNI qualora si verifichi la contemporaneità delle seguenti condizioni:
 - a) non vi sia interferenza con eventuali aperture di ventilazione naturale od artificiale;
 - b) le opere progettate non si configurino come interventi di ristrutturazione dell'intero edificio o di sue porzioni da cielo a terra;
 - c) non si possa usufruire di canne fumarie esistenti e non sia consentita la costruzione di nuove canne con scarico a tetto, per vincoli particolari o perché attraverserebbero i piani sovrastanti.

Art. 174

(Comignoli: tipi, altezze, ubicazioni)

I comignoli devono essere conformi alle norme UNICIG.

Tutte le bocche dei camini realizzati dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 1391 del 22/12/70, fatte salve le disposizioni di cui al punto 3.6.15 dell'art. 6 del D.P.R. n. 1391 del 22 dicembre 1970, devono risultare più alte di almeno cm 40 al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 m.

Modalità organizzative diverse sono ammesse in presenza di apposito calcolo tecnico, che dimostri la pari efficacia della soluzione adottata.

Art. 175

(Riscaldamento e impianti termici)

Gli alloggi debbono essere dotati di impianto di riscaldamento al fine di assicurare, nel periodo invernale, temperature interne di 20°C diurne e 16°C notturna +/- 2°C di tolleranza.

La temperatura prescritta deve essere uguale in tutti gli ambienti dell'abitazione e nei servizi, esclusi i ripostigli.

E' vietato l'uso di impianti di abbattimento dei fumi funzionanti secondo il ciclo a umido che comporti scarico, anche parziale, delle sostanze derivanti dal processo adottato nelle pubbliche fognature o nei corsi d'acqua.

Per quanto riguarda gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali si rinvia a quanto disposto in merito dal DPR 303/1955 nonché dalla L. 626/1994 e ss.mm.

Art. 176

(Condizionamento: caratteristiche degli impianti)

Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche:

- a) il rinnovo di aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20 mc/persona, nei locali di uso privato e a 30 mc/persona nei locali di uso pubblico. I valori di cui sopra possono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino a 1/3 del totale, purché l'impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell'aria;
- b) temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili; nella stagione estiva la temperatura operativa compresa tra 25-27°C con U.R. (umidità relativa) di 40-60% e comunque con una differenza di temperatura fra l'aria interna ed esterna non superiore a 7°C;
- c) la purezza dell'aria deve essere assicurata da idonei accorgimenti (filtrazione e se del caso disinfezione) atti ad assicurare che nell'aria dell'ambiente non siano presenti particelle di dimensione maggiore a 50 micron e non vi sia possibilità di trasmissione di malattie infettive attraverso l'impianto di condizionamento;
- d) la velocità dell'aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,20 m/s misurata dal pavimento fino ad una altezza di m 2,00.

Sono fatte salve diverse disposizioni dell'autorità sanitaria, con particolare riferimento per gli ambienti pubblici, commerciali, ecc.

Le prese d'aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di almeno m 3,00 dal suolo se si trovano all'interno dei cortili e ad almeno m 6,00 se su spazi pubblici.

La distanza da camini o altre fonti di emissione deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.

Art. 177

(Umidità per condensa)

Nelle normali condizioni di occupazione e uso degli alloggi, le superfici interne delle pareti perimetrali nonché i soffitti dei locali con copertura a terrazzo non devono presentare tracce di condensa permanente nei locali di abitazione e accessori.

Nei locali di servizio, con rivestimento perimetrale impermeabile, la superficie delle pareti interne, nelle normali condizioni di occupazione e uso e usufruendo della ventilazione naturale, non deve presentare tracce di condensa a mezz'ora dalla chiusura di eventuali fonti di umidità (cottura di cibi, introduzione di acqua calda nell'ambiente ecc.).

Art. 178

(Impianto elettrico)

Qualunque costruzione che contenga locali abitabili deve essere dotata di impianto elettrico che, qualora non esistano prescrizioni o norme particolari in relazione alla destinazione d'uso, deve essere realizzato in modo da corrispondere alle prescrizioni delle norme CEI (Commissione Elettrotecnica Italiana) documentato da apposita dichiarazione in carta legale.

Art. 179

(Installazione di bombole di gas liquefatti)

La progettazione, l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione degli impianti deve essere eseguite secondo le indicazioni contenute nelle norme UNI 7129/2001 e UNI 7131/1999

*Rientrano nel campo di applicazione delle citate norme gli impianti aventi apparecchi utilizzatori di portata termica nominale $\leq 35\text{KW}$ e bidoni di GPL singoli o collegati aventi capacità complessiva non maggiore di 70 kg.

Qualora l'impianto abbia caratteristiche superiori dovranno essere osservate le specifiche norme prescritte dal comando Provinciale dei VV.F.

Art. 180

(Impianto di ascensore)

Gli impianti di ascensore e di montacarichi debbono essere progettati nel rispetto delle norme per la prevenzione degli incendi, nonché nel rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per il superamento delle barriere architettoniche.

Art. 181

(Scale)

Per gli edifici di nuova costruzione, e scale che collegano più di due piani (compreso il piano terreno) debbono essere arieggiate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre a ciascun piano e di superficie libera non inferiore a mq 1.

Eccezionalmente potrà essere consentita la illuminazione dall'alto con lucernaio, la cui apertura di ventilazione sia pari a mq 0,40 per ogni piano servito, compreso quello terreno.

Gli infissi delle aperture di ventilazione debbono essere agevolmente apribili con comandi posti ad altezza d'uomo o tramite impianti elettrici motorizzati.

I vetri che costituiscono parete debbono essere tali da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone; qualora siano installati ad altezza inferiore ad un metro dal pavimento devono essere antisfondamento, oppure protetti da elementi di protezione di altezza almeno di ml 1.

Nei vani scala è vietata l'apertura di finestre per l'aerazione di locali contigui, potrà essere tollerata l'apertura di finestre murate di vetrocemento o con vetri:opachi e telai fissi a scopo esclusivo di illuminazione di ingressi.

L'illuminazione artificiale dei vani scale deve essere laterale con comandi a spia luminosa su di ogni pianerottolo e assicurare livelli di luce uniformi non inferiori a 150 Lux.

Le pareti dei vani scale debbono essere rivestite fino all'altezza di m 1,5 con materiali impermeabili, resistenti al fuoco, di facile lavatura e disinfezione.

Le scale debbono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano su almeno un lato, posto ad altezza tra m 0,90 e m 1,0, conservate in buono stato di manutenzione e pulizia.

Le scale devono avere un andamento regolare con rampe di lunghezza contenuta e grandini di forma preferibilmente a pianta rettangolare con rapportoalzata /pedata tale che la somma di due alzate più una pedata sia compresa tra 62 e 64 cm.

La larghezza di rampa deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti.

La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale comuni al servizio di due piani non deve essere inferiore a m 1,20.

Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di m. 0.80

Limitatamente agli interventi di "nuova edificazione" e "ristrutturazione" di edifici privati non aperti al pubblico, per la verifica del requisito dell'adattabilità, è richiesta la possibilità di installazione del servoscala o, in alternativa, la previsione di uno spazio adeguato all'installazione della piattaforma elevatrice.

Art. 182
(Soppalchi)

I soppalchi nei locali abitabili che non interessano pareti finestrate sono ammessi quando:

- la proiezione orizzontale del soppalco non eccede 1/3 della superficie del locale;
- l'altezza minima dei locali ottenuta col soppalco non scende sotto i m 2,20;
- le zone abitabili dei soppalchi sono aperte e la parte superiore è munita di balaustra;
- la superficie aeroilluminata del locale è almeno pari alla somma delle superfici spettanti alla parte di locale libero e alle superfici superiore e inferiore del soppalco;
- l'altezza media del vano principale e dei vani secondari deve essere almeno di m 2,70.

Possono essere creati soppalchi anche in difetto della superficie aeroilluminante se esiste il condizionamento integrale del locale rispondente alle prescrizioni del regolamento comunale d'igiene.

Art. 183
(Locali a piano terreno)

Tutti i locali destinati ad abitazione a piano terreno devono essere più elevati dal suolo circostante almeno cm 20.

Devono inoltre essere provvisti di sotterranei e, in mancanza di essi, di vespaio di spessore di cm 50 tra il terreno battuto e il pavimento, oppure di solaio sovrastante camere d'aria di altezza non inferiore a cm 20.

Tali vespai devono essere riempiti di ghiaia, scorie o materiali simili e di aperture di ventilazione protette in modo da evitare la penetrazione di insetti, topi ed altri animali.

Art. 184
(Piani seminterrati)

I locali dei piani interrati o seminterrati non possono essere adibiti ad abitazione, ma solo a servizi facenti parte dell'abitazione.

Sia i locali seminterrati che quelli interrati debbono avere aperture per assicurare una costante naturale aerazione direttamente dall'esterno.

È vietata l'emissione di esalazioni, gas, vapori, polveri attraverso le aperture che danno aria a tali locali.

Capo IV **Case rurali, pertinenze e stalle**

Art. 185 *(Case coloniche e costruzioni accessorie)*

Le abitazioni rurali debbono ottemperare alle norme igieniche generali delle costruzioni residenziali urbane.

Art. 186 *(Stalle per allevamento e ricoveri degli animali)*

I ricoveri e le stalle devono assicurare agli animali condizioni ambientali favorevoli alle loro esigenze fisiologiche e produttive.

Devono inoltre consentire, un sufficiente riparo delle avversità climatiche, adeguata aerazione e luminosità naturale

I pavimenti dovranno essere di materiale antisdrucchiolevole e facilmente lavabili e disinfettabili.

I liquami provenienti dagli allevamenti dovranno essere convogliati in apposite vasche a tenuta perfetta, e idoneamente smaltiti secondo le vigenti normative.

Per le deiezioni solide sarà necessario disporre di apposite concimaie a tenuta perfetta adeguatamente dimensionate poste a valle dei pozzi e di qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile. ad almeno 20 metri dalla casa di civile abitazione.

Le stalle non debbono avere comunicazione diretta con i locali di abitazione.

Le stalle per le vacche lattifere debbono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e il deposito dei recipienti.

Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, deve essere attiguo alla stalla, con pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque verso un pozzetto esterno munito di chiusura idraulica; le pareti debbono essere rivestite di materiale impermeabile e lavabile fino all'altezza di almeno m 1,80; le finestre debbono essere apribili sull'esterno e munite di serramenti a vetro e reti antimosche; il locale deve disporre di acqua potabile corrente per il lavaggio dei recipienti e lavandino per la pulizia degli addetti.

Art. 186 bis *(Letamai)*

Le stalle che ospitano più di due capi adulti devono essere dotate di letamaio. I manufatti devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti e impermeabili.

La platea deve essere costruita con idonea pendenza verso una cunetta impermeabile, la quale convogli il liquame ad una cisterna a perfetta tenuta.

Art.186 ter

(Porcili, pollai e ricoveri di animali in genere di allevamento domestico)

I porcili devono essere costruiti in muratura e a una distanza non inferiore a m 10 dalle abitazioni e dalle strade; devono essere dotate di aperture ventilanti onde permettere un sufficiente ricambio d'aria, di pavimenti e di mangiatoie ben connessi e di materiale impermeabile; il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetto a tenuta.

I ricoveri per gli animali in genere devono essere possibilmente staccati dalla casa di abitazione; in ogni caso non devono avere comunicazione diretta con i locali di abitazione.

Art. 186 quater

(Distanze dalle concimaie e pozzi neri dalle case)

Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine e in genere tutti i depositi di rifiuti devono essere ubicati a valle dai pozzi comuni e da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile, e a non meno di 20 m.

Uguale distanza deve osservarsi tra le concimaie e le case di abitazione e i dormitori.

Art. 187

(Cessazione attività allevamenti animali)

Nei centri abitati è vietato allevare animali

E' consentito tenere unicamente animali di affezione.

Quando, a seguito dell'espansione del centro abitato, i ricoveri di animali esistenti non rispettano più le distanze previste dal presente Regolamento dovranno entro un anno cessare l'attività.

Art. 187 bis

(Abbeveratoi – lavanderie – vasche per la lavatura ed il rinfrescamento degli ortaggi)

Gli abbeveratoi devono essere ubicati ad opportuna distanza ed a valle del pozzo e costruiti con materiale di facile lavatura.

Le vasche per il bucato e quelle usate per il lavaggio ed il rinfrescamento di ortaggi devono essere a sufficiente distanza ed a valle del pozzo ed alimentate con acqua potabile.

Abbeveratoi e vasche devono inoltre essere circondate da una platea di protezione in cemento che raccolga e convogli le acque usate o di supero in condotti di materiali impermeabili fino alla distanza di m 20 dal pozzo e per essere disperse sul fondo in modo da evitare ristagni o impaludamenti.

Art. 187 ter
(Aziende condotte in economia)

Alle grandi aziende condotte in economia si applicano anche le vigenti norme di igiene del lavoro. I ricoveri ed i dormitori per i lavoratori stagionali, oltre che possedere i requisiti di abitabilità previsti devono in particolare corrispondere alle vigenti norme di igiene sugli ambienti di lavoro.

Art. 187 quater
(Manutenzione delle case coloniche, difesa dagli insetti nocivi)

Il proprietario è obbligato a mantenere le case rurali nelle condizioni di abitabilità o, quando tali condizioni manchino, ad apportarvi le opportune riparazioni o completamenti. In caso che il proprietario non provveda, il Sindaco ordina l'esecuzione dei lavori eventualmente provvedendo d'ufficio, secondo le procedure stabilite dall'articolo di legge citato. I conduttori di case coloniche devono praticare a loro spese la lotta contro le mosche, le zanzare ed i pappataci nelle stalle, nei letamai, nei depositi di materiale putrescibile, nei maceri od altri invasi di acqua. A richiesta del personale di vigilanza del servizio di igiene pubblica, essi sono tenuti ad esibire il materiale disinfettante con i relativi strumenti di uso.

Capo V
Edifici adibiti ad attività lavorative

Art. 188
(Campo di applicazione)

Sono sottoposti alle disposizioni contenute nel presente capo tutti gli edifici privati e pubblici di tutti i settori lavorativi.

Per quanto non espressamente specificato, si rinvia alle vigenti norme riguardanti l'Igiene e la Sicurezza del Lavoro.

Per la definizione di luoghi di lavoro o attività lavorativa, si riporta il contenuto dell'art. 30 Dlgs. 626/94 in virtù del quale sono luoghi di lavoro: "i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro".

Si devono considerare attività insudicianti, polverose, nocive, infettanti, di cui all'art. 38 del D.P.R. 303/56, a titolo esemplificativo: attività di segheria, falegnameria, metalmeccanica, ceramica, plastica, fonderia, carrozzeria, officina di riparazione, ecc.

Art. 189
(Classificazione dei locali)

Categoria C1

- Laboratori e locali adibiti ad attività lavorativa
- Magazzini e depositi adibiti ad attività lavorativa

Categoria C2

- Uffici
- Spogliatoi

- Ambulatorio aziendale/camera di medicazione
- Refettorio
- Archivi con postazioni di lavoro

Categoria C3

- Servizi igienici
- Docce
- Disimpegni
- Ripostigli o retrobottega (intesi come locali utilizzati come deposito di materiali, escluso il deposito di materiali pericolosi così come definiti all'art 2.2 Dlgs 3/2/97 n. 52 o marcescibili).
- Autorimesse
- Magazzini e archivi, anche automatici, senza postazioni di lavoro e simili quali, ad esempio, attività di cantina ed ortofrutta destinate al deposito di materiali (.cartone, bottiglie, bancali ecc.), rimesse agricole. Per tali locali dovrà essere chiaramente esplicitata la ragione sociale dell'attività che ivi si svolge nonché l'occasionalità delle operazioni che comportano la presenza di personale in detti locali.

Nel caso l'utilizzazione dei locali determini il passaggio alla categoria superiore, gli stessi dovranno essere adeguati preventivamente, ai requisiti previsti dal presente Regolamento per quest'ultima categoria.

Art. 190

(Altezza dei locali)

Per i locali di Categoria C 1 l'altezza minima è di m 3 ad esclusione dei locali destinati ad attività commerciali, intesi come superficie di vendita, per i quali è ammessa una altezza minima di m 2,70.

Per i locali esistenti di Categoria C 1, di altezza inferiore a m 3, è ammessa una altezza minima di m 2,70 unicamente per quelli destinati a magazzini e depositi.

Per i locali di Categoria C 2 l'altezza minima è di m 2,70.

Per i locali di Categoria C 3 l'altezza media è minimo di m 2,40; nel caso di altezza media l'altezza minima assoluta non può essere inferiore a m. 2,00.

Le docce, inteso come vano contenente i box ,devono avere altezza minima di m. 2,70 qualora annesse ad un locale spogliatoio e di m. 2.40 se annesse al locale WC.

Quando ricorrono particolari esigenze tecniche, legate al ciclo produttivo, può essere derogato da quanto sopra con esplicita autorizzazione al richiedente, del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) d'intesa con il Servizio Igiene Pubblica (SIP).

Per i locali adibiti ad autorimessa, devono essere osservate le normative vigenti in materia di sicurezza, in particolare quelle sulla prevenzione incendi.

Art. 191

(Superficie dei locali)

Fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni dello SPSAL la superficie minima dei locali deve essere la seguente.

Per i locali di Categoria C 1, la superficie minima deve essere:

- Laboratori, magazzini e depositi: mc 3 e mq 2 x addetto con una superficie minima non inferiore a mq 20.

Per i locali di Categoria C 2 la superficie minima deve essere:

- Uffici/Archivi con postazioni di lavoro: mq 6 per addetto con una superficie minima di 9 mq.

- Spogliatoi: mq 1,2 x addetto con una S.U. minima di mq 6 per le attività di cui al 1° comma dell'art. 40 DPR 303/56.

Per tutte le altre attività ad eccezione, di quelle del tipo "uffici e similari", è richiesto un locale accessorio di mq 4

- Ambulatorio aziendale/camera di medicazione: S.U. minima di mq 12;
- Refettorio: mq 1,2 x utilizzatore previsto con una S.U. minima di mq 12;

Locali ad uso refettorio: sono obbligatori per le attività insudicianti, polverose, nocive, infettanti, ai sensi art. 41 D.P.R. 303/56, con riferimento alle tipologie lavorative previste dall'art. 38 dello stesso D.P.R., che abbiano 5 o più addetti.

Per le altre attività l'obbligo sussiste per aziende con più di 30 dipendenti.

Nel caso le aziende di cui sopra (insudicianti, polverose, nocive, infettanti, che abbiano più di 5 addetti, o con oltre 30 dipendenti) attivino convenzioni esterne per la somministrazione dei pasti, deve essere presente comunque un locale di 12 mq minimo dotato di acqua potabile, tavolo e sedie.

Le attività insudicianti, polverose, nocive, infettanti e che abbiano meno di 5 addetti dovranno disporre di un locale accessorio di almeno 4 mq.

Per i locali di Categoria C 3 che contengano box docce o box WC devono essere rispettate le seguenti S.U. minime:

per ogni box mq. 1,2

Per gli edifici o locali esistenti alla data di entrata in vigore delle seguenti modifiche e per gli interventi sugli stessi, sono ammesse deroghe a quanto sopra indicato, sentito il parere del SPSAL d'intesa con il SIP, sulla base di specifico progetto dettagliato, in ordine al rispetto dei requisiti funzionali oggetto del presente articolo.

Per le attività disciplinate dal Titolo II Capo III "Igiene degli alimenti e delle bevande" del presente Regolamento, si applicano i requisiti di superficie previsti nel Titolo II Capo III stesso nonché da normative di settore.

Per le attività che si svolgono all'interno di chioschi, non valgono i requisiti di superficie fissati nel presente Regolamento, bensì si fa riferimento ad eventuali normative di settore.

Art. 192

(Locali interrati e seminterrati)

E' vietato adibire a luoghi di lavoro locali di categoria C 1 e C 2 (art. 126) interrati e seminterrati come definiti dalle norme del PRG.

Per i locali interrati e seminterrati, dovranno risultare soddisfatti i seguenti parametri:

- quota massima piena della fognatura di scarico o falda freatica poste nelle vicinanze dell'area di sedime al di sotto del piano di posa del vespaio o soluzioni tecniche alternative che garantiscano pari efficacia e salubrità;
- pavimento e superficie unita e impermeabile, muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo.

Quando ricorrono particolari condizioni tecniche indicate dall'art. 8 del D.P.R. 303/56 al ciclo produttivo può essere derogato da quanto sopra con esplicita autorizzazione, anche condizionata, del SPSAL d'intesa con il SIP.

Nell'ambito della deroga dovranno essere previsti specifici presidi tecnici integrativi per aerazione e illuminazione, pavimento e superficie unita e impermeabile, muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo.

Non è ammessa deroga per lavorazioni o depositi con pericolo di esplosione e/o incendio, con sviluppo di emanazioni nocive o sviluppo di elevate temperature.

La deroga decade qualora cambi il tipo di attività per la quale è stata concessa.

Per la concessione della deroga da parte dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione del progetto edilizio, alle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, in Centro Storico, sono necessari i seguenti requisiti:

- venga integrata (per i seminterrati) o completamente sostituita (per gli interrati) la ventilazione naturale mancante con un impianto di condizionamento in grado di garantire temperatura e umidità relativa nei limiti fissati dall'art. 99 del presente Regolamento e da regolamenti edilizi e norme di buona tecnica (UNI-UNICIG, ecc.);
- vengano rispettati i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, previsti dal DM 10/03/98, con particolare riferimento alle uscite di emergenza;
- vengano utilizzati materiali di arredo che garantiscano un bassissimo carico di incendio, preferibilmente utilizzando materiali aventi caratteristiche autoestinguenti e/o non infiammabili;
- vengano rispettate le norme impiantistiche e di sicurezza previste dalla normativa vigente in capo ai Vigili del Fuoco;
- venga previsto un incremento dei volumi/ora di ricambio dell'aria qualora si intenda consentire la presenza di fumatori (vedasi L. n. 584/75 art. 13 e D.M. 18/05/76);
- la cucina o qualsivoglia laboratorio o attrezzatura di preparazione di cibi venga posta/realizzata al piano terra.

Art. 193

(Uscite)

Le uscite dai locali di lavoro devono essere realizzate in conformità alle misure di sicurezze previste dagli artt. 13 e 14 del D.P.R. 547/55.

Nei locali soggetti a prevenzione incendi va rispettata la specifica normativa prevista dalle leggi vigenti in materia di prevenzione incendi.

In ogni caso va prevista almeno un'apertura apribile verso l'esterno con le caratteristiche delle porte di emergenza.

Art. 194

(Soppalchi)

I soppalchi, cioè i dimezzamenti dei piani, qualora adibiti a postazioni di lavoro, nella parte sottostante e sovrastante, devono garantire la rispondenza delle caratteristiche previste per gli ambienti di lavoro di cui agli artt. 190 e 191, art. 198 con esclusione della lettera a), art. 199 e 200 del presente Regolamento.

Per il calcolo della superficie illumino-ventilante, va computata anche la superficie del soppalco.

Per gli edifici esistenti, deroga al requisito illumino-ventilante della zona sottostante il soppalco, può essere concessa, sentito il parere del SPSAL d'intesa con il SIP, in relazione alla specifica funzione/attività.

I soppalchi dovranno inoltre essere conformi per i parapetti e protezione verso il vuoto e per le scale, accessi e uscite a quanto previsto dagli artt. 13, 14, 16, 17, 26, 27 del DPR 547/55 e dagli artt. 193 e 195 del presente Regolamento.

Sui soppalchi dovranno essere esposti, in punti ben visibili, cartelli riportanti il carico massimo ammissibile (kg/m²) non superabile desunto dalla relazione di calcolo strutturale a firma di un Tecnico abilitato.

In genere per i soppalchi destinati solamente a deposito senza presenza fissa di lavoratori, valgono tutte le condizioni su esposte ad eccezione di quelle previste al 2° comma del presente articolo (illuminazione- ventilazione).

La distribuzione dei carichi dovrà avvenire in modo razionale e sempre nel rispetto della stabilità.

Art. 195

(Scale e parapetti)

Le scale fisse a gradini, destinate al normale transito negli ambienti di lavoro, devono essere realizzate in conformità all'art. 16 del D.P.R. 547/55 e i relativi parapetti all'art. 26 dello stesso D.P.R.

Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo.

La pavimentazione delle scale deve essere antisdrucchiole. Sono vietate le scale a chiocciola ad esclusione di quelle utilizzate per l'accesso agli Uffici.

Art. 196

(Barriere architettoniche)

Devono osservare le presenti norme, volte ad eliminare gli impedimenti fisici comunemente definite "barriere architettoniche" che siano di ostacolo alla attività dei minorati:

- i privati datori di lavoro
- le amministrazioni
- le aziende ed enti pubblici

che abbiano alle loro dipendenze un invalido o che, fatte salve le eccezioni di Legge, siano obbligati alla assunzione di invalidi in quanto aventi alle loro dipendenze più di 35 addetti tra operai e impiegati in attuazione della Legge n. 482/68 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private).

Gli interventi sulle strutture esterne degli edifici nonché sulla struttura edilizia devono rispettare il disposto del D.P.R. 384/78.

Art. 197

(Dotazione e caratteristiche dei servizi igienico-assistenziali)

Tutti i luoghi di lavoro di cui all'art. 30 del Dlgs. 626/94, devono essere dotati dei seguenti servizi:

- Lavandini: almeno uno ogni 5 lavoratori (o frazione di 5) contemporaneamente presenti.
- WC: almeno uno ogni 10 lavoratori (o frazione di 10) contemporaneamente presenti.

Dovranno essere tamponati a tutta altezza e dotati di antibagno con lavandino.

Va assicurata la ventilazione dotando il locale WC di finestra completamente apribile comunicante con l'esterno di almeno mq 0,40.

In alternativa è ammessa una ventilazione artificiale che assicuri almeno 20 volumi/ora con mantenimento dell'aspirazione, collegata con l'accensione della luce, per almeno tre minuti successivi all'uscita dal servizio o, in alternativa conferme alle Norme UNI di buona tecnica .

I WC dovranno essere collocati in modo da evitare percorsi esterni al fabbricato.

Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10, è ammesso l'uso promiscuo dei servizi.

E' richiesta la realizzazione di servizi separati per sesso, per le attività con superficie lavorativa superiore ai 150 mq.

Tale richiesta si intende riferita a tutte le attività lavorative con esclusione di quelle ad uso "magazzino senza postazione di lavoro". L'uso promiscuo dei servizi in caso di un numero di lavoratori inferiori alle dieci unità si intende applicabile solo nei casi in cui l'attività abbia una superficie inferiore ai 150 mq. Parimenti dicasi per le "nuove attività commerciali" previste dal successivo capoverso.

Per le nuove attività commerciali, è richiesta la realizzazione di almeno un WC dotato di antibagno con lavandino.

- Docce (fatte salve eventuali prescrizioni o deroghe, le docce sono obbligatorie per le attività insudicianti, polverose, ecc., come definite dall'art. 38 del DPR 303/56): almeno una ogni 10 lavoratori (o frazione di 10) contemporaneamente presenti.

Devono essere separate ma comunicare con gli spogliatoi.

L'aerazione naturale deve essere garantita con finestre apribili comunicanti con l'esterno di superfici pari ad 1/8 della S.U. delle docce.

- Spogliatoi: la superficie per garantire illuminazione e ventilazione naturali deve essere pari ad almeno 1/8 della S.U. dello spogliatoio.

Gli spogliatoi devono essere dotati di armadietti personali con doppio scomparto: per le attività insudicianti, polverose, nocive, infettanti e in tutte le attività in cui gli abiti da lavoro possono contaminare gli indumenti personali.

Nel caso in cui gli spogliatoi siano comunicanti direttamente con i servizi igienici/docce, l'ambiente così risultante dovrà essere dotato di un adeguato impianto di ventilazione di estrazione dei vapori, opportunamente dimensionato e posizionato in modo da tenere in depressione i box doccia e i servizi igienici. L'aria di reintegra dovrà garantire il benessere termo-igrometrico dell'ambiente.

Per i locali spogliatoi – docce – servizi igienici, in alternativa alla illuminazione e ventilazione naturale è ammesso il ricorso a quella artificiale, nel rispetto dei parametri micro-climatici che assicurino un corrispondente benessere termo-igrometrico.

- Ambulatorio/camera di medicazione: è previsto per attività con oltre 50 addetti.

Oltre a contenere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso, deve essere convenientemente aerata ed illuminata preferibilmente e con aerazione e illuminazione naturale.

- Refettorio: devono essere rispettati i parametri della illuminazione e ventilazione naturali previsti per i locali di Categoria C 1 di cui agli artt. 198 lett. c) e 199.

Inoltre dovrà essere opportunamente ubicato in modo da evitare contagio dagli inquinanti eventualmente presenti nei locali di lavoro.

In caso di variazione del numero degli addetti i locali dovranno essere adeguati ai requisiti previsti dai precedenti commi nel più breve tempo possibile.

Art. 198

(Isolamento termico, riscaldamento, aerazione)

Nell'ambito di quanto stabilito dalla normativa vigente sulle direttive per il contenimento dei consumi energetici relativi alla termoventilazione e climatizzazione degli edifici, per i locali di cui all'art. 189 del presente Regolamento è necessario assicurare le condizioni di cui alle lettere successive.

a) Isolamento termico delle pareti disperdenti, coperture e pavimenti.

Nei locali di categoria C 1 l'isolamento termico delle pareti disperdenti e delle coperture deve essere realizzato con l'impiego di materiali che garantiscano una trasmittanza $k < 1 \text{ kcal/h m}^2\text{C}$. I coefficienti di trasmittanza dei materiali usati dovranno essere desunti dalle norme UNI vigenti. Per i locali di categoria C 2 e C 3 vale quanto disposto dalla L. 10/91 e decreti attuativi.

b) Riscaldamento

I locali di categoria C 1, fatte salve particolari esigenze connesse alle tecniche di lavorazione o alla loro pericolosità, valutabili di volta in volta, devono essere adeguatamente riscaldati, assicurando il benessere termico in relazione all'attività svolta, e comunque una temperatura minima dell'ambiente di 14°. Nei locali di categoria C 2 e C 3 vale quanto disposto dalla L. 10/91 e comunque va assicurata una temperatura minima dell'ambiente di 18°C.

c) Aerazione naturale

Tutti i locali appartenenti alle categorie C 1 e C 2 devono essere dotati di superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/16 della S.U. del locale.

Della superficie finestrabile apribile almeno 1/32 della superficie utile del locale deve essere posizionata a parete; 1/64 della superficie utile deve avere il davanzale a quota non superiore a m. 1,20 dal pavimento, per favorire la circolazione dell'aria.

Dette finestrate (con davanzale a quota non superiore a m. 1,20 dal pavimento) devono essere ricavate preferibilmente in corrispondenza delle postazioni di lavoro.

Le aperture devono essere preferibilmente, uniformemente distribuite su tutte le superfici esterne.

Tutte le finestre devono avere meccanismi di apertura facilmente azionabili dal basso.

Nel caso di interventi comportanti frazionamenti e/o fusioni di unità immobiliari, dovranno essere garantiti il rispetto dei requisiti del presente articolo.

Quando ricorrono particolari esigenze tecniche legate al ciclo produttivo, può essere derogato da quanto sopra sentito il parere del SPSAL d'intesa con il SIP.

d) Aerazione artificiale

Negli ambienti in cui è obbligatoria la illuminazione e la ventilazione naturale, l'impianto di condizionamento e/o di aerazione artificiale non è sostitutivo delle aperture finestrate.

I ricambi orari e parametri microclimatici devono essere riferiti al tipo di attività svolta e assicurare flussi razionalmente distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno.

L'impianto di aerazione artificiale non può essere utilizzato per la rimozione degli inquinanti dovuti alle lavorazioni in sostituzione dell'aspirazione localizzata.

L'aria di rinnovo deve essere prelevata da zona non inquinata preferibilmente dal coperto e lontano da camini d'emissioni.

L'impianto di termoventilazione e climatizzazione deve essere realizzato in modo da evitare sulle postazioni di lavoro una velocità dell'aria superiore a 0,30 metri/secondo.

Per i locali interrati e seminterrati, vale quanto disciplinato dall'art. 192.

Quando ricorrono particolari esigenze tecniche, legate al ciclo produttivo, può essere derogato da quanto sopra sentito il parere del SPSAL d'intesa con il SIP.

Art. 198 bis

(Protezione acustica)

I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o di apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati ai servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.

Le singole parti delle pareti perimetrali esterne degli alloggi di persone a qualunque scopo destinate (abitativo, di riposo, studio, cura) debbono avere indici di valutazione, dedotti da misure di laboratorio del potere fonoisolante, non inferiori ai seguenti:

- pareti opache	40 dB(A)
- pareti trasparenti complete di telaio e cassonetti	25 dB(A)
- griglie e prese d'aria	20 dB(A)

Le pareti perimetrali interne degli alloggi debbono avere indici di valutazione, dedotte da misure in opera dell'isolamento acustico o da misure di laboratorio del potere fonoisolante, non inferiori rispettivamente ai seguenti valori:

- pareti volte verso i locali destinati alla circolazione orizzontale e verticale	36-40 dB(A)
- pareti volte verso altri alloggi	42-47 dB(A)

- pareti volte verso locali destinati ad attività artigiane, commerciali, industriali e comunque tali da potere arrecare disturbi sonori 47-53 dB(A)

Art. 198 ter

(Aerazione, illuminazione e servizi in particolari tipologie di edifici)

Per particolari tipologie di edifici quali:

- impianti sportivi (palestre, piscine, palazzetti ecc.)
- strutture ricreative (locali di spettacolo, discoteche, cinema, teatri, sale di ritrovo e da gioco, ecc.)
- medio-grandi strutture di vendita
- grandi strutture di vendita
- Centri Commerciali

i requisiti di aerazione e di illuminazione naturale ed artificiale e la dotazione dei servizi igienici devono tendere al rispetto della disciplina di cui agli articoli precedenti. Le eventuali difformità dovranno essere adeguatamente motivate e dovranno essere previste soluzioni che garantiscano la pari efficacia.

Fermo restando quanto prescritto da specifiche norme di settore e dal Titolo II Capo III del Regolamento Comunale di Igiene per quanto ivi previsto, la valutazione di singoli progetti, sentito il parere del SPSAL d'intesa con il SIP, terrà conto di particolari condizioni che dovranno comunque assicurare un corrispondente benessere termo-igrometrico e funzionale.

Art. 199

(Illuminazione naturale)

I locali appartenenti alle categorie C 1 e C 2 devono essere illuminati con luce naturale.

La superficie illuminante deve corrispondere ad almeno 1/8 della S.U. del locale e assicurare il rispetto dei requisiti contenuti nel presente Regolamento agli artt. 83-84 (escluso il requisito della profondità. In ogni caso è necessario che la superficie illuminante sia comunque distribuita lungo tutta la profondità del locale, anche ricorrendo ad illuminazioni dal soffitto) - 85 e 86 per quanto necessario al benessere micro-climatico dell'ambiente di lavoro e in tutti i casi di soleggiamento diretto.

Della superficie illuminante, 1/16 della superficie utile deve essere collocata a parete se la restante parte è costituita da lucernai; 1/32 della superficie utile deve essere collocata a parete se la restante parte è costituita da aperture a shed o a lanterna preferibilmente orientati a nord. In alternativa dovranno essere previsti opportuni sistemi di oscuramento esterni; 1/64 della superficie utile, al fine di consentire la visione di elementi del paesaggio, deve essere realizzato con davanzale ad h. non superiore a m 1,20 dal pavimento.

Preferibilmente le aperture a shed o a lanterna devono essere orientati a nord.

Per tutte le aperture a sud dovranno essere previsti opportuni sistemi di oscuramento esterni.

Le quantità sopra definite (1/16, 1/32 e 1/64), non vanno intese come quantità da sommarsi.

I parametri di cui sopra dovranno essere garantiti per ogni singolo ambiente.

Nel caso di interventi comportanti frazionamenti e/o fusioni di unità immobiliari, dovranno essere garantiti il rispetto dei requisiti del presente articolo.

Quando ricorrono particolari esigenze tecniche, legate al ciclo produttivo, può essere derogato da quanto sopra sentito il parere del SPSAL d'intesa con il SIP.

Art. 200
(Illuminazione artificiale)

L'intensità, la qualità, la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale negli ambienti di lavoro devono essere idonei allo svolgimento dello specifico compito visivo. Nelle postazioni di lavoro ove sia necessaria una illuminazione localizzata il rapporto tra illuminazione generale e localizzata non deve essere inferiore a 1/5.

Devono essere assicurati i valori minimi di illuminamento sul posto di lavoro, previsti dalle norme UNI 10530.

Negli stabilimenti e negli ambienti di lavoro in genere, devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria e di emergenza da impiegare in caso di necessità (art. 31/547/55).

Art. 200 bis
(Deroghe)

Per gli interventi in edifici situati in zona omogenea A e in quelli vincolati (dal PRG o dalla Soprintendenza), limitatamente all'insediamento di attività di piccolo artigianato alimentare e non, servizi alla persona e pubblici esercizi, qualora non siano oggettivamente attuabili i requisiti dimensionali previsti dal presente TITOLO, su espressa autorizzazione del Comune, sentito il parere della AUSL, possono essere ammesse deroghe per quanto riguarda i requisiti di illuminazione e ventilazione naturali, altezza e dimensioni minime.

L'avvenuta concessione (eventuale) della deroga deve precedere la presentazione alla AUSL della notifica ai fini della registrazione dell'attività alimentare.

Capo VI
Difesa dagli agenti nocivi

Art. 201
(Inquinanti aerei: polveri, fumi, nebbie, gas, vapori)

Tutti gli inquinanti aerei devono essere efficacemente captati nelle immediate vicinanze del punto in cui si originano e in modo tale da evitare l'esposizione degli addetti e la diffusione nell'ambiente circostante.

Pertanto la velocità di cattura, la geometria e la posizione delle cappe devono essere rapportate alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche degli inquinanti.

Art. 202
(Rumore)

Le lavorazioni rumorose vanno effettuate in ambienti separati.

Le macchine e i componenti degli impianti rumorosi, anche se ausiliari alla produzione, devono essere opportunamente insonorizzati.

L'installazione di elementi fonoisolanti e fonoassorbenti non deve contrastare con le esigenze di illuminazione naturale, artificiale e di ricambio dell'aria.

I materiali fonoisolanti e fonoassorbenti non devono disperdere fibre dannose nell'ambiente e non devono produrre fumi e gas tossici in caso di incendio.

Art. 203
(Vibrazioni)

In presenza di attrezzature in grado di causare vibrazioni (es. presse, magli, vibriere, macchine rotanti...) tutti i basamenti devono essere costruiti su supporti antivibranti e, nel caso di impianti di maggior impegno, senza punti di contatto con il resto della pavimentazione e con le strutture portanti dell'edificio.

In ogni caso, l'isolamento dalle vibrazioni deve riguardare anche le specifiche postazioni di lavoro.

Art. 204
(Alte temperature)

In presenza di sorgenti di calore radiante devono essere adottati accorgimenti tali da evitare l'irraggiamento diretto del posto di lavoro.

Capo VII
Edilizia speciale e norme d'esercizio

Art. 205
(Alberghi e simili)

Le caratteristiche igienico-edilizie degli alberghi, pensioni, locande, dormitori e simili e le condizioni igieniche del loro esercizio sono fissate da specifiche norme di settore a cui si rinvia. Per i parametri igienico-edilizi, che le norme rinviano ai regolamenti comunali, si applicano le norme del vigente regolamento relative alle civili abitazioni.

Art. 206
(Abitazioni collettive)

I collegi, convitti, conventi, ed altre istituzioni occupate con orario diurno e notturno da comunità comunque costituite devono disporre di:

- a) dormitori con una superficie non inferiore a mq 6 e mc. 18 per ogni posto letto;
- b) refettori con una superficie da mq 0,80 a mq 1,20 per ogni convivente;
- c) cucina di superficie proporzionata, dotata di cella frigorifera e dispensa;
- d) gruppi di servizi composti di un servizio igienico ogni 10 persone un lavabo ogni 5, ed una doccia per ogni 10.

I servizi igienici devono essere aerate ed illuminate direttamente dall'esterno; disimpegnate da una ampia antilatrina con aria e luce diretta;

- e) locale e guardaroba per la biancheria pulita e gli effetti personali, convenientemente aerato;
- f) lavanderia, o, in mancanza, un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sporca;

g) locali per l'assistenza sanitaria, costituiti da un ambulatorio ed una infermeria con un letto ogni 25 conviventi, sistemati in camere da non più di 4 letti e dotata di servizi propri.

Tutti gli ambienti devono avere pavimenti di materiale compatto ed unito, facilmente lavabile, pareti rivestite di materiale impermeabile fino a m 1,80, idonea aerazione e illuminazione naturale ed artificiale.

In tutte le abitazioni collettive devono osservarsi le disposizioni di cui al D.C.G. 20.5.1928 ed art. 28 D.P.R. 10.6.1955, n. 854 per la lotta contro le mosche ed altri artropodi vettori.

Art. 207

(Scuole)

La scelta del sito, le caratteristiche e l'ampiezza dell'area, i requisiti costruttivi e di igiene ambientale delle scuole materne, elementari secondarie di primo (medie) e secondo grado sono fissate dal D.M. 18.12.1975 (Norme tecniche aggiornate e relative alla edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) modif. con D.M. 13.9.1977 (G.U. n. 338 del 13.12.77).

Per l'edilizia scolastica sperimentale sovvenzionata ai sensi della L. 5.8.1975, n. 412 (Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario di intervento), hanno vigore le norme fissate dall'art. 7 della stessa legge.

Art. 208

(Norme igieniche di ordine generale. Disinfezione annuale)

L'apertura di scuole private di ogni ordine e grado, a qualsiasi corso di insegnamento siano destinate, come le autoscuole, i doposcuola e simili (ad esclusione delle strutture destinate ai bambini in età da 0 a 3 anni, per le quali si rimanda alla L.R. n. 1/2000 e ss.mm.) è assoggettata a DIA ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e ss.mm.

Le scuole od istituzioni simili debbono essere alimentate di acqua potabile e dotate di idonei sistemi di fognatura e di raccolta di rifiuti solidi.

La pulizia dei locali scolastici deve essere fatta ogni giorno fuori dagli orari di lezione e di ricreazione, rimuovendo le attrezzature mobili, con l'impiego di apparecchi di aspirazione oppure ad umido.

È di norma vietato servirsi dei locali scolastici per ogni altro uso diverso dall'insegnamento; nel caso che gli ambienti siano stati usati ad altro scopo (riunioni, elezioni, ecc:) non potrà esservi riammessa la scolaresca senza previa pulizia e disinfezione.

Tutte le scuole pubbliche e private, i convitti, gli asili nido e gli istituti di istruzione in genere devono essere disinfettati almeno una volta l'anno.

Art. 209

(Palestre)

Nuove attività

Le palestre per attività fisico/ricreative non aperte al pubblico

Dovranno possedere i seguenti locali.:

1. locale destinato alle attività motorie, di superficie minima di mq. 10 incrementata di 4 mq per ogni utente ulteriore al primo di altezza $>$ a m. 3.00, avente superficie illuminante non inferiore a 1/8 della superficie in pianta del pavimento, e superficie ventilante pari ad almeno 1/16 della superficie in pianta del pavimento.
2. spogliatoio per utenti, distinto per sesso e comunicante con servizi igienici e docce, di superficie non inferiore a mq 6 e comunque che assicuri ulteriori mq 1,20 per ogni utilizzatore superiore ai primi 10;
3. servizi igienici dotati di antibagno con lavandino, per utenti, distinti per sesso e comunicanti con il relativo spogliatoio, in numero di 1 ogni 20 utenti, calcolati sulla superficie della palestra o sul numero di posti-attrezzature previste, e comunque di numero non inferiore a due;
4. docce per utenti, distinte per sesso e comunicanti con il relativo spogliatoio, nel numero di 1 ogni 5 utenti;
5. almeno uno spogliatoio, con servizio igienico doccia riservato al personale addetto, o in alternativa nei locali spogliatoio utenti, dovranno essere individuati spazi riservati al personale attrezzati di armadietti riservati, tali spazi dovranno essere calcolati in aggiunta a quelli destinati agli utenti
6. vano deposito attrezzature sportive;
7. locale/zona dedicato al primo soccorso di mq. 6.00.

I servizi igienici, docce e spogliatoi, in alternativa all'illuminazione/ventilazione naturale, potranno essere dotati di adeguati impianti di illuminazione/ventilazione artificiali aventi i requisiti previsti dalla norma UNI 10339, che garantiscano il benessere termico – igrometrico degli utilizzatori.

Nelle palestre è fatto divieto di effettuare attività sanitarie senza le autorizzazioni previste dalla normativa regionale vigente.

Art. 210

(Alberghi diurni - Saune e simili)

Non possono essere aperti o posti in esercizio alberghi diurni, saune o simili senza autorizzazione del Sindaco, il quale la concede previo parere del Servizio Igiene Pubblica della U.S.L.

In caso di apertura senza autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 194 del T.U. LL.SS. 27.7.1934, n. 1265, modificato dall'art. 24 del D.P. 10.6.1955, n. 854.

I camerini debbono avere una superficie di base non inferiore a mq 4 per i bagni in vasca ed a mq 2 per i bagni a doccia. I camerini di questi ultimi debbono essere preceduti da uno spogliatoio con superficie non inferiore a mq 2.

Gli spogliatoi per i due sessi debbono essere nettamente separati.

I pavimenti dei camerini e le pareti sino a 2 metri di altezza debbono essere levigati, impermeabili, suscettibili di lavatura e disinfezione, con angoli interni arrotondati.

I camerini debbono essere riscaldati mediante impianto centrale e fornito di campanello di allarme posto presso la vasca da bagno.

Dopo ogni bagno, con mezzi riconosciuti idonei dal Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L., si deve procedere alla disinfezione della vasca ed al cambio della biancheria.

Lo stabilimento deve essere dotato di latrine in numero non inferiore ad uno ogni 10 bagni e di un adeguato numero di lavandini nonché di locali divisi per la conservazione della biancheria pulita e per il deposito di quella usata.

Ogni stabilimento deve essere dotato di una congrua scorta di biancheria. Ad ogni utente deve essere sempre fornita biancheria fresca di bucato.

Art. 211
(Lavanderie)

Per l'attivazione di lavanderie comuni od a secco deve essere depositata la DIA ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e ss.mm.

I locali delle lavanderie devono possedere i requisiti fissati dalle norme generali di igiene del lavoro prescritto dal D.P.R. 19.3.1956, n. 303 nonché dal D. Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche.

Le lavanderie comuni devono disporre di ambienti ampi, ben ventilati ed illuminati, tenuti sempre con la massima nettezza, dotati di pavimento impermeabile e di pareti rivestite con materiale liscio e lavabile fino all'altezza di m 2. I pavimenti devono essere forniti di fognolo di scarico con sifone e chiusura idraulica.

I raccordi delle pareti e di queste col pavimento devono essere arrotondati, per facilitare la pulizia e la disinfezione.

Il servizio di raccolta della biancheria sporca e di distribuzione di quella pulita deve farsi con mezzi distinti e con recipienti chiusi.

Un settore apposito e separato sarà destinato a deposito della biancheria sudicia. Deve essere adottata una idonea sistemazione delle macchine lavatrici, delle vasche di lavaggio e risciacquo a compartimenti separati, delle lisciviatrici, degli idroestrattori, degli essiccatori e del reparto di stireria e riparazione, disponendo che le varie fasi del processo di lavorazione procedano in senso unico.

Le lavanderie comuni devono essere fornite esclusivamente e abbondantemente di acqua potabile.

Anche tutti i lavatoi privati e quelli in servizio di collettività come convitti ecc. devono corrispondere alle suddette norme e sono sottoposti alla sorveglianza dell'autorità sanitaria comunale.

Le lavanderie a secco devono disporre di locali che oltre alle caratteristiche di struttura suddette, abbiano, in particolare, sufficiente cubatura ed adeguato ricambio d'aria. I locali di queste lavanderie non debbono essere comunicanti con vani interrati o seminterrati.

La ventilazione naturale sarà assicurata da aperture di adeguate dimensioni a riscontro del vano d'ingresso.

Nei locali provvisti di due porte contigue, sulla stessa parete, anche quella non riservata all'ingresso deve essere apribile in senso verticale.

Quando è impossibile fare aperture di riscontro bisogna provvedere, con opportuni impianti, ad immettere aria dall'alto e dal lato opposto al vano d'ingresso, in quantità tale da garantire nel locale una pressione positiva rispetto all'esterno.

In ogni caso si provvederà all'aspirazione di aria dall'ambiente, in basso, in prossimità della macchina lavatrice, mediante idonei elettroaspiratori capaci di espellere in 2 minuti almeno un volume d'aria pari alla cubatura del locale, evitando che l'aria allontanata possa penetrare in ambienti vicini.

Art. 212

(Autorimesse - Requisiti igienici)

I locali adibiti ad autorimesse pubbliche devono essere conformi alle norme generali d'igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19.3.1956 n. 303 oltre che al D. Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni.

I pavimenti saranno lavabili e di materiale ben connesso, in modo da evitare il ristagno di liquidi e l'accumulo di polveri negli interstizi.

Le pareti devono avere un basamento impermeabile e lavabile fino all'altezza di m 1,50.

I locali devono essere mantenuti sempre in buono stato di manutenzione ed in buone condizioni di pulizia, con particolare riguardo alle polveri.

Salvo quanto è previsto ai commi seguenti in merito alla ventilazione dei locali.

le finestre ed i lucernai prospicienti i cortili interni devono essere costruiti (con telaio a vetrocemento o simili) in modo da consentire una buona illuminazione ed impedire la fuoriuscita di gas e di esalazioni nocive o moleste, che possano contaminare l'aria dei cortili e pregiudicare comunque la salubrità delle abitazioni circostanti.

Le autorimesse devono essere fornite di idonei impianti di aerazione forzata a regime di decompressione in modo da provocare riscontro d'aria con le aperture dell'esercizio e determinare almeno quattro ricambi orari. Canne di aspirazione devono convogliare l'aria inquinata dell'autorimessa al di sopra dei tetti degli edifici circostanti per un raggio di m 30, e non devono attraversare locali di abitazione; dovranno essere collegate con una condotta orizzontale con bocche di presa in numero e con sezione o disposizione adeguate alla cubatura dei locali, disposte in modo alterno alla base del soffitto ed al piano di calpestio, in modo da facilitare la aspirazione dei gas leggeri e pesanti. Le ventole per l'aspirazione meccanica devono essere dotate di congegni che assicurino il funzionamento intermittente ed a comando e non devono produrre rumori o vibrazioni trasmissibili o moleste per gli ambienti di abitazione civile. Il funzionamento di questi impianto dovrà essere regolato in maniera che comunque non possano mai essere superati nell'ambiente i tassi limite di concentrazione del CO del CO₂ e del Pb e idrocarburi nell'aria ammissibile per i luoghi di lavoro.

Dalle prescrizioni sull'impianto meccanico d'aerazione potrà essere derogato, quando, a giudizio del servizio Igiene Pubblica dell'U.S.L. l'autorimessa abbia caratteristiche ambientali e volumetriche igienicamente tali da rendere superfluo dal punto di vista igienico, le suddette norme protettive.

È vietato adibire ad autorimessa pubblica cortili sui quali si aprono finestre di abitazioni o di laboratori.

Art. 213

(Locali accessori ed impianti delle autorimesse)

I locali accessori sotterranei o a livello inferiore comunicanti con l'autorimessa (ripostigli, magazzini, ecc.) devono essere areati abbondantemente mediante collegamento con l'impianto di aspirazione forzata o con impianto analogo indipendente.

In ogni autorimessa devono essere realizzati servizi igienici adeguati.

Per l'operazione di lavaggio l'autorimessa deve essere fornita di apposita cabina o locale chiuso con telai in ferro e vetro o equivalenti, con pareti rivestite di materiale liscio, impermeabile e lavabile fino all'altezza di m 2, dotato di presa locale di acqua, di adeguata aereazione forzata mediante allacciamento all'impianto interno dell'autorimessa od altro indipendente, di fogna di scarico delle acque di lavaggio collegato con pozzetti di sedimentazione e di separazione degli oli minerali. Le stazioni di lavaggio all'aperto debbono essere provviste di platee impermeabili e di condotti di scolo collegati con le fognature mediante gli stessi tipi di pozzetti.

Art. 214

(Caseifici e burrifici)

I caseifici e burrifici, oltre a possedere le caratteristiche stabilite dal presente Regolamento per i locali di produzione e deposito di sostanze alimentari, devono disporre di vani ed arredamento per:

- a) ricevimento latte e burro grezzo;
- b) lavaggio e deposito di bidoni ed attrezzi;
- c) burrificio (cremeria) con cella frigorifera;
- d) caseificio;
- e) salatoio e stagionatura;
- f) confezione e magazzino;
- g) servizi igienici.

Il caseificio deve avere cappe aspiratrici sugli apparecchi e sulle vasche che producono vapore assicurando in ogni caso un buon ricambio d'aria anche eventualmente con ventilatori meccanici.

Art. 215

(Piscine)

La costruzione di piscine pubbliche o private aperte al pubblico soggiace alle norme vigenti in materia edilizia.

L'esercizio di ogni piscina aperta al pubblico o di piscine private di capienza superiore ai 40 bagnanti, deve essere autoregolato da un manuale di autocontrollo comprensivo di regolamento interno approvato dall'autorità sanitaria locale.

Art. 216

(Caratteristiche della vasca)

Le pareti e il fondo della vasca devono essere perpendicolari e rivestite di materiale idoneo (piastrellatura in mosaico o altro).

Allo scopo di garantire, oltre che l'impermeabilizzazione, anche una facile pulizia e disinfezione, i materiali usati devono essere preferibilmente di colore chiaro.

La piscina, per almeno una profondità di m 0,80 deve avere pareti perfettamente piane allo scopo di assicurare una regolare virata.

Su almeno metà del perimetro della piscina in posizione idonea devono essere realizzate delle canalette per lo sfioro delle acque che devono recapitare in fognatura.

La vasca deve essere circondata, lungo tutto il perimetro, da una banchina di larghezza non inferiore a m 1,50 costituita o rivestita di materiale antiscivolo.

Art. 217

(Acqua di alimentazione: caratteristiche)

Qualunque sia il sistema di alimentazione, l'acqua in entrata deve possedere buone caratteristiche igieniche. In particolare gli indici batterici devono essere assenti o contenuti entro i limiti normalmente ammessi per le acque potabili.

Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche devono dimostrare l'assenza di sostanze tossiche, irritanti, inquinanti, o comunque che possano risultare nocive ai bagnanti.

È prevista la possibilità di aggiungere all'acqua in entrata piccole quantità di sostanze algicide, come ad esempio il solfato di rame in quantità variabile da 1 a 2 g/mc.

Art. 218

(Alimentazione delle piscine)

In base alle modalità con cui viene effettuata, le piscine possono essere alimentate:

1) a circuito aperto;

2) a circuito chiuso.

1) L'acqua viene prelevata da un corpo idrico situato in prossimità della vasca, e viene fatta quindi passare attraverso la vasca natatoria e poi inviata allo scarico.

L'uso di queste piscine, è consentito solo quando l'acqua di alimentazione è idonea alla balneazione o viene sottoposta, prima dell'ingresso in vasca, ad idoneo trattamento di disinfezione e che il tempo di detenzione dell'acqua nella vasca non superi il limite di 6 ore e che, sempre per ogni bagnante, sia previsto un volume di acqua in misura non inferiore a mc 5.

2) Questo sistema consiste nel fatto che l'acqua viene fatta continuamente passare attraverso un apposito impianto di trattamento che restituisce all'acqua già utilizzata i suoi dovuti requisiti, dopo di che essa viene rinviata all'uso.

Le perdite dovute ad evaporazione, sgocciolamento dei bagnanti, ecc., vengono quotidianamente reintegrate con nuove acque provenienti dal sistema esterno di alimentazione.

Art. 219

(Depurazione, riciclo, afflusso e ricambi d'acqua)

L'acqua di afflusso delle piscine alimentate a circuito chiuso deve essere ininterrottamente depurata.

Il riciclo completo dell'acqua deve avvenire in meno di 8 ore. L'acqua di alimentazione deve affluire nella vasca con una portata di base sufficiente a sostenere il numero di cicli di rinnovo; a questa portata deve in ogni caso sommarsi l'integrazione necessaria a compensare le perdite di evaporazione, per sfioro o per altre cause, in misura non inferiore allo 0% della portata base. La sostituzione dell'acqua della piscina va effettuata quando sono superati i parametri di concentrazione di cui alla Circolare del Ministero della Sanità n. 128 del 16 giugno 1971.

L'impianto dovrà essere comunque dimensionato in modo da garantire lo svuotamento della vasca in 4 ore e il ricambio totale in 6 ore.

Art. 220

(Caratteristiche delle canalette di sfioro)

Le canalette di sfioro svolgono la funzione di scarico di troppo pieno, di raccolta dei materiali galleggianti (grasso, capelli, ecc.) e viene indicata ai bagnanti come sede appropriata per sversarvi le secrezioni nasali e salivari.

Nella stessa canaletta, possono essere fatte convergere le acque che si raccolgono sul pavimento immediatamente circostante i bordi della vasca.

La tubazione principale di raccolta degli scarichi collegati alla gronda di sfioro deve essere raccordata alla fognatura comunale.

Art. 221

(Accesso in vasca)

Per le piscine aperte al pubblico, all'ingresso deve essere raccomandato che tutti gli utenti si servano delle docce individuali e comunque l'accesso alla vasca deve avvenire unicamente attraverso un passaggio obbligato munito di docce e zampilli ed ad acqua corrente sul pavimento per una profondità di cm 15 minime per una lunghezza non inferiore a m 5 allo scopo di garantire una buona pulizia del bagnante.

Se la piscina è dotata anche di uno spazio contiguo a prato o comunque non pavimentato o di diretto accesso ai locali di ristoro, il ritorno in vasca dovrà essere realizzato con apposito ingresso provvisto di vasca ad acqua corrente di altezza non inferiore a cm 15 e lunga almeno m 2.

Art. 222
(Uso della cuffia)

In tutte le piscine aperte al pubblico è fatto obbligatorio l'uso della cuffia che dovrà essere esibita all'ingresso.

Art. 223
(Temperatura dell'acqua e dell'ambiente)

La temperatura dell'acqua in vasca deve presentare valori generalmente compresi tra 20° e 22°C negli impianti al coperto e tra 18° e 25°C in quelli all'aperto.

La temperatura dell'aria in piscine riscaldate artificialmente (coperte) deve essere superiore di 4-5°C rispetto alla temperatura dell'acqua della vasca; comunque non deve mai essere superiore a 30°C e inferiore a 24°C.

Art. 224
(Capienza della vasca)

La capienza della vasca si calcola preferibilmente in relazione alla superficie dell'acqua, secondo il rapporto di mq 2,50 per bagnante quando la profondità della vasca sia maggiore a m 1,50. Per profondità inferiori il rapporto sarà di me 3,50 per utente.

Art. 225
(Tipi di spogliatoi)

Gli spogliatoi possono essere di tipo a:

- rotazione;
- singolo;
- collettivo.

È consigliabile sempre la realizzazione degli spogliatoi a rotazione; solo eccezionalmente, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. territoriale-

mente competente, che detterà di volta in volta le necessarie prescrizioni, possono essere realizzati spogliatoi singoli (costituiti da cabine noleggiate e usate da una sola persona, di dimensioni minime di m 1 per 1) o spogliatoi collettivi.

Art. 226
(Caratteristiche dello spogliatoio a rotazione)

Gli spogliatoi a rotazione sono costituiti da cabine in numero non inferiore a 20% del numero massimo degli utenti calcolata ai sensi dell'art. 195, detratto il numero di cabine singole e spogliatoi

collettivi ove presenti. Le cabine a rotazione devono avere le dimensioni minime di m 1,5 x 1 ,5; avere due porte poste sui lati opposti: l'una si apre su percorso a piedi calzati, l'altra su quello a piedi nudi come meglio specificato all'articolo successivo; le porte inoltre devono essere realizzate in modo che, a cabine libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a cabine occupate si blocchino dall'interno.

Le pareti devono avere un'altezza di m 2,00 complessiva ed uno spazio libero fra pavimento e parete di altezza pari a cm 50 per rendere più facile le operazioni di pulizia e disinfezione. Tutte le superfici verticali ed orizzontali, oltre ad avere gli spigoli arrotondati devono essere costituite o rivestite interamente con materiali lavabili.

Le cabine degli spogliatoi a rotazione oltre ad avere le porte a chiusura simultanea come sopra detto, devono essere dotate di un sedile ribaltabile, e di uno specchio; il tutto deve essere di materiale liscio, facilmente lavabile o di buona resistenza.

Art. 227

(Corsie – Corridoio)

Negli spogliatoi a rotazione, devono essere previste due corsie-corridoio affinché il bagnante, dopo il pagamento del biglietto e dopo l'attraversamento di un apposito ingresso registratore, si inoltri nel corridoio a piedi calzati ed entri nella cabina libera individuabile perché a porte aperte; dopo aver riposto gli indumenti, esca dalla porta verso il percorso a piedi nudi fino all'accesso alla vasca come descritto nell'art. 192.

Sul percorso a piedi nudi e prima dell'ingresso all'accesso della vasca, dovrà essere previsto apposito spazio o locale per il recapito degli indumenti.

Art. 228

(Rientro del bagnante dalla vasca)

Il rientro dei bagnanti deve avvenire direttamente agli spazi dei servizi (docce, servizi spogliatoi) senza dover riattraversare la zona "accesso alla vasca".

Art. 229

(Proporzionamento delle docce e dei WC)

Le piscine aperte al pubblico devono avere, almeno:

1) per uomini:

a) 1 WC ogni 6 cabine;

b) 1 orinatoio ogni 4 cabine;

c) 1 doccia ogni 4 cabine;

2) per donne:

a) 1 WC ogni 4 cabine;

b) 1 doccia ogni 4 cabine.

Art. 230

(Caratteristiche delle zone docce e dei WC)

La zona doccia deve comunicare con uno spazio provvisto di termoventilatori ad aria calda o asciugacapelli in numero pari ai posti doccia.

I locali WC devono avere superficie non inferiore a mq 1,50, essere provvisti di bidet (solo per donne) e di tazza (turca).

È consigliabile realizzare uno spazio unico antilatrina ove dovranno essere sistemati più lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione di acqua calda e fredda per ogni 3 servizi.

Le pareti verticali dei servizi e delle docce, devono essere piastrellate o rivestite con materiale impermeabile e di facile pulizia e disinfezione fino ad un'altezza di m 2,00.

Le pareti verticali ed orizzontali devono avere spigoli arrotondati.

In tutti i servizi devono essere previste sufficienti prese d'acqua con relative lance per le operazioni di lavaggio e apposita piletta o fognolo sifonati.

I comandi per l'erogazione dell'acqua devono essere non manuali, possibilmente a pedale o a gomito o a cellula fotoelettrica.

Devono inoltre essere previsti negli spazi antilatrine distributori di sapone liquido o in polvere; in tutti i locali servizi deve essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

Tutte le altre suppellettili eventuali, non comprese nel presente articolo, dovranno essere costituite di materiale liscio e facilmente lavabili.

Art. 231

(Aerazione e illuminazione dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi)

Tutti i locali dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi devono avere idonea illuminazione ed aerazione ottenuta mediante finestratura possibilmente a vasistas.

Qualora per alcuni locali l'illuminazione naturale avvenga con apertura sollevata del margine superiore della tramezzatura, occorre installare idonei dispositivi meccanici di aspirazione forzata allo scopo di garantire i necessari ricambi di aria; in questo caso occorre il preventivo parere del Servizio di Igiene Pubblica territorialmente competente.

Art. 232

(Insonorizzazione)

Le pareti delle piscine coperte, limitatamente alle zone vasca, dovranno essere opportunamente insonorizzate allo scopo di evitare risonanza.

Art. 233
(Obblighi del gestore)

In tutte le piscine aperte al pubblico è fatto obbligo, a cura del gestore, esporre, in zona ben visibile (alla cassa):

- 1) il numero massimo di utenti ammissibili in relazione alla grandezza della vasca;
- 2) il numero massimo di utenti presenti nel turno e sulla base del quale viene determinata la clorazione;
- 3) i valori di cloruri misurati nella vasca con specificato il limite massimo ammesso.

Questo valori oltre che essere esposti anche in un punto ben visibile della vasca, dovranno essere registrati di continuo o a scadenze periodiche ravvicinate ed opportunamente conservati per un periodo di almeno 6 mesi.

Art. 234
(Zone riservate ai tuffi)

Per le zone riservate agli impianti per i tuffi devono essere osservate le norme di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951.

Art. 235
(Pronto soccorso)

In tutte le piscine aperte al pubblico dovrà essere opportunamente realizzato un locale, di superficie minima di mq 15 attrezzato a pronto soccorso con presidi farmacologici e attrezzatura necessaria e dotato di apparecchio telefonico collegato direttamente con l'esterno.

Per gli impianti con capienza superiore a 300 unità dovrà prevedersi la presenza continuativa di un infermiere o di un bagnino abilitato ad infermiere.

Art. 236
(Piscina con accesso agli spettatori)

Se la piscina è dotata di spazi per spettatori, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza a seconda della capienza e a seconda della destinazione, potranno essere fatte prescrizioni aggiuntive in ordine al numero dei servizi per il pubblico.

Art. 237
(Deposito materiale)

In tutte le piscine aperte al pubblico si dovrà realizzare uno spazio chiuso per il deposito dei materiali occorrenti per le operazioni di pulizia e disinfezione di tutto l'impianto.

Capo VIII Sanzioni

Art. 237 bis *(Sanzioni)*

Le violazioni alle norme del presente Titolo, ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da disposizioni normative a carattere nazionale o regionale, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa fissata da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00 con le procedure di cui alla Legge 689/81.

TITOLO IV IGIENE DELL'AMBIENTE FISICO DI VITA

Art. 238 *(Acque meteoriche)*

Le strade, le piazze e tutte le aree di uso pubblico debbono essere provviste di idonee opere per il facile scolo delle acque meteoriche.

Le acque meteoriche provenienti dai tetti, cortili, e dai suoli di zona fabbricata debbono essere idoneamente allontanate a cura dei proprietari.

È vietato evacuare acque usate di qualsiasi tipo mediante i pluviali ed i condotti destinati alle acque piovane.

È parimenti vietato usare i pluviali come canne di esalazione dei fumi, gas e vapori.

I proprietari di terreni, qualunque ne sia l'uso e la destinazione futura, debbono conservarli costantemente liberi da impaludamenti, inquinamenti ed erbacce qualora siano fonte di inconveniente igienico.

Art. 239 *(Pulizia del suolo)*

Coloro, che per qualsiasi titolo, ne hanno l'uso, sono tenuti a provvedere solidariamente alla pulizia delle aree, degli spazi, dei viali, dei cortili, dei passaggi di ragione privata che li fronteggiano.

I concessionari di suolo pubblico provvedono alla pulizia delle aree avute in concessione.

Art. 240 *(Detenzione di rifiuti putrescibili - Divieto di canne di caduta)*

I titolari di laboratori di preparazione di sostanze alimentari, di collettività o di mense collettive, i gestori di pubblici esercizi nei quali si producono, si consumano o si vendono generi alimentari che

diano luogo a rifiuti suscettibili di rapida putrefazione, devono provvedere alla conservazione temporanea dei rifiuti solidi prodotti in appositi contenitori di idonee capacità.

I titolari di attività ambulanti, sia che operino singolarmente o collettivamente in mercati, fiere o simili, devono munirsi di contenitori a perdere, nei quali immettere tutti i rifiuti della loro attività.

Tali contenitori devono essere chiusi e depositati negli appositi raccoglitori o spazi disposti dal servizio pubblico di nettezza urbana.

Negli edifici ad uso di abitazione è vietata la costruzione delle canne di caduta delle immondizie.

Art. 241

(Pulizia indumenti, tappeti e stenditoi di biancheria)

È vietato spolverare o battere indumenti personali, tappeti od altri oggetti d'uso domestico come pure esporre ad asciugare biancheria, panni, indumenti e simili, quando ciò possa arrecare danno o molestia al vicinato o ai passanti.

Art. 242

(Protezione di materiali trasportati da autocarri)

Gli autocarri che trasportano sabbia, argilla, terrame, ghiaia, granaglie e materiale di rifiuto putrescibile e maleodorante, dovranno essere dotati di adeguati mezzi di protezione e copertura che impediscano la diffusione di polveri, odori e materiali che possono rappresentare rischio e nocimento per la popolazione.

Art. 243

(Locali di deposito e vendita - mezzi di trasporto)

I locali da adibire a deposito e vendita dei presidi sanitari, oltre che rispondere ai requisiti di legge, devono:

- a) essere isolati da case di abitazione;
- b) essere separati da locali di deposito e vendita di sostanze alimentari;
- c) essere dotati di aperture esterne protette che consentano un continuo ricambio dell'aria;
- d) avere pavimento lavabile e pareti intonacate;
- e) disporre di abbondante acqua potabile corrente;
- f) disporre di un vano o di armadi ove tenere chiusi a chiave i presidi di I e II classe.

È consentita deroga alle disposizioni di cui ai punti a) e c) per i negozi di vendita che detengono modesti quantitativi, che non danno luogo alla produzione di odori o esalazioni moleste.

Su carri, vagoni ed ogni altro mezzo di locomozione non possono essere contemporaneamente trasportati presidi sanitari ed alimenti, bevande o loro imballaggi. I presidi sanitari debbono essere tenuti separati dai prodotti specificati al comma precedente anche durante le soste tecniche nei magazzini delle agenzie di trasporto o viaggio.

Art. 244
(Modalità d'uso)

L'acquirente dei presidi sanitari di I e II classe è responsabile della conservazione e del modo in cui il prodotto viene utilizzato.

In particolare deve curare che:

- a) il prodotto sia conservato fino al momento dell'uso in un luogo chiuso a chiave e non accessibile ai ragazzi e alle persone estranee all'azienda, e mai in locali in cui siano immagazzinate sostanze alimentari e mangimi;
- b) i contenitori vuoti vengano conferiti ad appositi centri di distruzione e in caso di loro mancanza con metodi approvati dal Servizio di Igiene Pubblica;
- c) durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione vengano attuate tutte le cautele atte ad evitare infortuni sia a terzi che allo stesso operatore. A tal fine si deve:
 - far apporre cartelli con l'avvertenza Terreno o Alberi trattati con prodotti velenosi;
 - evitare che, irrorando alberi vicini a strade o a case, queste vengano bagnate dalla nube contenente il presidio sanitario o che vengano raggiunte da esalazioni che siano dannose o soltanto moleste;controllare che la raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato avvenga solo dopo che sia trascorso il periodo di sicurezza prescritto dalla Legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione del presidio utilizzato;
 - esigere dall'operatore di non mangiare o fumare durante l'utilizzazione di un presidio sanitario, e di adoperare tuta idonea, guanti, occhiali, maschera e filtro e quant'altro eventualmente prescritto nelle avvertenze e modalità d'uso riportate nell'etichetta allegata alla confezione del prodotto usato; si deve altresì esigere a lavoro ultimato un'accurata pulizia della persona e la custodia adeguata degli abiti da lavoro e degli attrezzi;
- d) Tenere un registro con l'annotazione della data del Trattamento, il presidio impiegato, le dosi e i mezzi meccanici impiegati e le colture trattate.

Tutti gli accorgimenti sopra specificati debbono essere osservati anche nelle fasi di preparazione ed utilizzazione dei presidi sanitari di III e IV classe.

Essendo questi prodotti esenti da particolari vincoli per l'acquisto e la custodia, l'eventuale inosservanza delle cautele sopra prescritte sarà imputata all'operatore, eventualmente in solido con il proprietario del terreno e con l'acquirente del presidio sanitario.

Art. 245
(Allevamenti di animali nei centri abitati)

Nei centri e nei nuclei abitati è vietato tenere animali di qualsiasi specie ad eccezione di animali di affezione: cani, gatti, uccelli in gabbia, in numero limitato e in relazione allo spazio disponibile; nonché di animali di bassa corte: volatili e conigli per uso strettamente familiare e animali ad uso sportivo: cani da caccia, colombi, cavalli, purché l'ubicazione e la condizione igienica dell'allevamento siano tali da non arrecare disturbo al vicinato.

Art. 245 bis
(Sanzioni)

Le violazioni alle norme del presente Titolo, ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da disposizioni normative a carattere nazionale o regionale, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa fissata da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00 con le procedure di cui alla Legge 689/81.